

APPENDICE TERZA

## LA BILANCIA DEI PAGAMENTI

- TABELLA BP. 1 – Bilancia dei pagamenti complessiva.
- » BP. 2 – Bilancia dei pagamenti dettaglio voce « Altri servizi ».
  - » BP. 3 – Bilancia dei pagamenti – dettaglio degli « Impieghi di fondi all'estero e dell'estero – Privati ».
  - » BP. 4 – Bilancia dei pagamenti – dettaglio degli « Impieghi di fondi all'estero e dell'estero – Pubblici ».
  - » BP. 5 – Attività e passività delle Aziende di credito – Valute convertibili.
  - » BP. 6 – Posizione verso l'estero delle Aziende di credito in valute convertibili, non convertibili e in lire.
  - » BP. 7 – Posizione verso l'estero in oro, in valute e in lire.
  - » BP. 8 – Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche dell'estero a banche italiane.
    - Finanziamenti effettuati dalle banche italiane alla clientela con disponibilità proprie.
    - Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche italiane a banche dell'estero.
  - » BP. 9 – Crediti consolidati.
  - » BP. 10 – Situazione dei debiti dell'Italia verso l'estero.
  - » BP. 11 – Situazione annuale dei debiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato.
  - » BP. 12 – Situazione dei prestiti dell'estero e ammortamenti.

## NOTE ESPLICATIVE

1. – I dati della Bilancia dei pagamenti (tabella BP. 1) rappresentano gli effettivi introiti ed esiti di valuta, che hanno avuto luogo, attraverso il sistema bancario, nell'ambito dei controlli istituiti dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

2. – La rilevazione dei dati viene effettuata in base ai documenti valutari. In detti documenti, in genere, le esportazioni figurano al valore « Fob » e le importazioni al valore « Cif ». Per uno stesso periodo di tempo i dati valutari relativi alle voci « esportazioni » ed « importazioni » si differenziano da quelli doganali rilevati dall'Istituto Centrale di Statistica perchè nei primi non è compreso:

a) il valore delle merci entrate ed uscite dal territorio doganale, che non hanno dato luogo a movimento di valuta (compensazione privata, compensazione globale, franco valuta);

b) il valore delle merci importate per « lavorazione per conto di committenti esteri » e la corrispondente riesportazione (nei dati valutari è incluso il solo compenso per lavorazione);

c) il valore dei noli corrisposti in lire alle navi italiane per il trasporto di merci in importazione;

d) il valore delle merci il cui regolamento in valuta è avvenuto in periodo precedente a quello considerato o avverrà in periodo successivo (pagamenti anticipati e pagamenti posticipati).

Inoltre per le due serie di dati in esame vi sono altre particolari ragioni di differenza, quali, ad esempio:

– energia elettrica (le importazioni ed esportazioni non sono riportate nel bollettino « Statistica per il commercio con l'Estero » edito dall'Istituto Centrale di Statistica, mentre figurano nella bilancia valutaria in misura corrispondente al movimento in valuta a cui hanno dato luogo);

– films (l'Istituto Centrale di Statistica riporta il solo valore della pellicola impressionata, l'Ufficio Italiano dei Cambi riporta, invece, anche i movimenti valutari conseguenti allo « sfruttamento » dei films);

– esportazioni finanziate « con i fondi in lire provenienti da importazioni di surplus agricoli statunitensi » (i dati valutari non riportano i valori relativi a tali voci mentre i dati doganali li comprendono nella voce « Esportazione »).

3. – I « Noli » includono i ricavi valutari degli armatori nazionali al netto delle spese inerenti all'esercizio della navigazione (bunkeraggi, provviste di bordo, spese portuali, ecc.) e le spese delle flotte estere nei porti italiani.

Le « Rimesse emigrati » e il « Turismo » rappresentano le partite negoziate (assegni e banconote) a questo titolo attraverso il sistema bancario. Pertanto non sono comprese le banconote italiane che i viaggiatori diretti all'estero possono portare con loro e quella parte di esse reintrodotte da viaggiatori che dall'estero vengono in Italia. La provvista di banconote italiane effettuata da banche italiane a banche dell'estero, figura invece, nella voce « Turismo attivo ». Gli « Altri servizi » comprendono oltre alle partite finanziarie non incluse nelle altre voci della bilancia, come ad esempio pensioni, diritti di brevetto, diritti di autore, ecc. (tabella BP. 2) anche le partite che non è stato possibile classificare.

La voce « Impieghi di fondi all'estero e dell'estero » comprende i movimenti di capitali privati e pubblici. Il dettaglio dei movimenti di capitale è riportato nelle tabelle BP. 3 e BP. 4.

La Bilancia, infine, distingue i movimenti di capitali propriamente detti dai « Movimenti monetari » attribuendo ai primi tutti quei movimenti che vengono finanziati dal mercato nel senso che ogni movimento di valuta da e per l'estero trova corrispondenza in un movimento di mezzi di pagamento esistenti sul mercato interno, mentre attribuisce ai « Movimenti monetari » quei movimenti di valuta che vengono effettuati dalle Aziende di credito, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi al di fuori del mercato e che in definitiva si risolvono in una creazione o distruzione di potere di acquisto. Così ad esempio un aumento di attività sull'estero delle Aziende di credito rappresenta una quota di potere di acquisto a disposizione delle Banche che va ad aggiungersi alla disponibilità esistente sul mercato dei capitali, mentre una diminuzione che si verifica nelle disponibilità ufficiali rappresenta un assorbimento di mezzi di pagamento del mercato effettuato dall'Ufficio.

4. - Le altre situazioni che si riportano, oltre a quelle relative alle bilancie dei pagamenti, mettono in evidenza particolari aspetti del movimento valutario.

La tabella BP. 7 riporta la « Posizione verso l'estero in oro, in valute e in lire » della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

In essa sono indicate le riserve ufficiali nette rappresentate dall'oro della riserva della Banca d'Italia, dai Diritti speciali di prelievo, dalle disponibilità in valute convertibili direttamente detenute all'estero dall'Ufficio Italiano dei Cambi, nonché dalla posizione nel F.M.I., dalla quota di partecipazione italiana al FME e dalle passività a breve rappresentate dai saldi dei « conti esteri » presso la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

È indicata inoltre la « Posizione a medio e lungo termine » nella quale sono comprese le posizioni debitorie e creditorie della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La posizione netta verso l'estero delle Aziende di Credito completa la tavola consentendo così di rilevare le riserve nette dell'Italia alla fine del periodo considerato.

La tabella BP. 5, « Attività e Passività delle Aziende di credito in valute convertibili » riporta la situazione patrimoniale delle banche per quanto concerne la « Gestione valutaria ». Le voci 4 e 6 « crediti verso la clientela » riportano l'ammontare delle anticipazioni in valuta accordate alla clientela con disponibilità proprie delle banche (compreso l'utilizzo delle linee di credito concesse da banche dell'estero) e con disponibilità fornite dall'Ufficio dei Cambi.

La tabella BP. 6 « Posizione verso l'estero delle Aziende di Credito, in valute convertibili, non convertibili, e in lire » completa — per la parte che si riferisce alle posizioni di debito e credito verso l'estero — la tabella BP. 5 perchè in essa sono comprese:

- nelle valute convertibili:

il saldo delle operazioni a termine con esclusione delle operazioni contro lire (crediti o debiti a breve termine);

- nelle valute non convertibili:
  - i depositi presso Corrispondenti esteri, i conti di pertinenza estera e le facilitazioni di credito concesse da e a banche dell'estero;
- nelle lire:
  - i saldi dei « Conti esteri », dei « Conti capitale » e le facilitazioni di credito concesse da e a banche dell'estero.

5. - Tabella BP. 1 « Bilancia dei pagamenti valutaria complessiva ».

Le bilancie dei pagamenti valutarie per gli anni 1968-1969-1970 sono costruite nel seguente modo:

- partite correnti; impieghi di fondi all'estero e dell'estero; partite viaggianti, storni e arbitraggi (saldo) e movimenti monetari:
  - la conversione in lire delle diverse valute è effettuata in base alla parità ufficiale di \$ USA 35 per oncia di oro fino (Lit. 703,297396 per grammo di oro fino - D. L. n. 14 del 28 gennaio 1960, tramutato in legge n. 184 il 3 marzo 1960).

La bilancia dei pagamenti valutaria per l'anno 1971 è costruita nel seguente modo:

- partite correnti; impieghi di fondi all'estero e dell'estero; partite viaggianti, storni e arbitraggi (saldo):
  - la conversione in lire delle diverse valute è effettuata in base alla parità ufficiale di \$ USA 35 per oncia di oro fino.
- movimenti monetari:
  - la conversione in lire è effettuata:
    - l'oro e tutti i mezzi assimilabili all'oro (Diritti speciali di prelievo - Quota oro al F.M.I. - Quota al F.M.E. - Conto Diritti speciali di prelievo) sono calcolati a Lit. 703,297396 per grammo di oro fino.
    - Gli altri mezzi di riserva diversi dalle lire sono espressi in base ai nuovi « tassi centrali ».
    - La voce « Aggiustamenti di cambio », rappresenta la differenza tra le variazioni della « Posizione verso l'estero in oro, in valute e in lire » (B.I. - U.I.C. - Aziende di credito) calcolata ai nuovi « tassi centrali » ed alle vecchie « parità ufficiali ».

La bilancia dei pagamenti valutaria per l'anno 1972 è costruita nel seguente modo:

- partite correnti; impieghi di fondi all'estero e dell'estero; partite viaggianti, storni e arbitraggi (saldo):
  - la conversione in lire delle diverse valute è effettuata secondo i « cambi medi aritmetici mensili ponderati » ricavati dalle negoziazioni di valuta contro lire.
- movimenti monetari:
  - la conversione in lire è effettuata:
    - l'oro e tutti i mezzi assimilabili all'oro (Diritti speciali di prelievo - Quota oro al F.M.I. - Quota al F.M.E. - Conto Diritti speciali di prelievo) sono calcolati a Lit. 703,297396 per grammo di oro fino.
    - Gli altri mezzi di riserva diversi dalle lire sono espressi in base ai nuovi « tassi centrali ».
    - La voce « Aggiustamenti di cambio », rappresenta la differenza tra le « Partite correnti », gli « Impieghi di fondi all'estero e dell'estero », le « Partite viaggianti, storni ed arbitraggi » (calcolate ai « cambi medi aritmetici mensili ponderati ») ed i « Movimenti monetari » calcolati parte a Lit. 703,297396 per grammi di oro fino e parte ai nuovi « tassi centrali ».

TABELLA BP. 1. - **Bilancia dei**  
(in milioni)

	1968			1969		
	Incessi	Pagamenti	Saldi	Incessi	Pagamenti	Saldi
<b>A) Partite correnti</b>						
1) Esportazioni, importazioni CIF .....	6.079.125	6.275.903	-- 196.778	7.008.386	7.700.239	-- 691.853
2) Noli .....	298.609	—	298.609	357.604	—	357.604
3) Viaggi all'estero ....	922.239	227.060	695.179	1.020.229	308.017	712.212
4) Rimesse emigrati ..	463.230	—	463.230	513.479	—	513.479
5) Redditi da investimenti .....	284.790	264.016	20.774	441.781	375.914	65.867
6) Altri servizi .....	753.426	837.227	-- 83.801	896.094	947.898	-- 51.804
7) Transazioni governative .....	43.209	—	43.209	45.888	—	45.888
<b>TOTALE A) ...</b>	<b>8.844.628</b>	<b>7.604.206</b>	<b>1.240.422</b>	<b>10.283.461</b>	<b>9.332.068</b>	<b>951.393</b>
<b>B) Impieghi di fondi all'estero e dell'estero</b>						
8) Privati .....	1.462.241	2.284.492	-- 822.251	2.393.576	4.266.094	-- 1.872.518
9) Pubblici .....	90.017	111.724	-- 21.707	100.295	107.306	-- 7.011
<b>TOTALE B) ...</b>	<b>1.552.258</b>	<b>2.396.216</b>	<b>-- 843.958</b>	<b>2.493.871</b>	<b>4.373.400</b>	<b>-- 1.879.529</b>
<b>C) Partite viaggianti, storni, arbitraggi (saldo) .....</b>	<b>—</b>	<b>4.411</b>	<b>-- 4.411</b>	<b>58.640</b>	<b>—</b>	<b>58.640</b>
<b>Saldo A + B + C ...</b>			<b>392.053</b>			<b>-- 869.496</b>
<b>D) Movimenti monetari (aumento attività --)</b>						
10) Aggiustamenti di cambio (a) .....	—	—	—	—	—	—
<b>Banca d'Italia e Ufficio Italiano dei Cambi:</b>						
11) Oro e valute convertibili .....	—	39.171	-- 39.171	17.333	—	17.333
12) Diritti speciali di prelievo .....	—	—	—	—	—	—
13) Posizione nel F.M.I.	—	32.922	-- 32.922	19.726	—	19.726
14) Altre riserve .....	312.500	—	312.500	—	20.000	-- 20.000
15) Passività a breve verso l'estero .....	—	15.532	-- 15.532	96.632	—	96.632
16) Posizione a medio e lungo termine .....	—	186.866	-- 186.866	326.682	—	326.682
Aziende di credito .....	—	430.062	-- 430.062	429.123	—	429.123
<b>TOTALE D) ...</b>	<b>312.500</b>	<b>704.553</b>	<b>-- 392.053</b>	<b>889.496</b>	<b>20.000</b>	<b>869.496</b>
<b>TOTALE GENERALE ...</b>	<b>10.709.386</b>	<b>10.709.386</b>		<b>13.725.468</b>	<b>13.725.468</b>	

(a) Vedi note esplicative punto 5.

**pagamenti valutaria complessiva**  
di lire)

1970			1971			1972		
Incassi	Pagamenti	Saldi	Incassi	Pagamenti	Saldi	Incassi	Pagamenti	Saldi
7.998.091	9.360.513	— 1.362.422	8.932.077	9.979.578	— 1.047.501	9.935.620	11.762.290	— 1.826.670
424.953	—	424.953	447.048	—	447.048	460.734	—	460.734
1.024.129	454.170	569.959	1.176.451	523.077	653.374	1.266.506	611.452	655.054
530.956	—	530.956	598.711	—	598.711	617.457	—	617.457
564.762	578.996	— 14.234	650.971	670.354	— 19.383	731.401	782.266	— 50.865
994.946	1.249.850	— 254.904	1.047.394	1.239.924	— 192.530	1.124.223	1.323.909	— 199.686
45.786	—	45.786	54.608	—	54.608	53.246	—	53.246
11.583.623	11.643.529	— 59.906	12.907.260	12.412.933	494.327	14.189.187	14.479.917	— 290.730
2.270.302	2.399.967	— 129.665	2.765.367	2.698.198	67.169	2.930.109	3.286.185	— 356.076
540.082	80.892	459.190	263.056	270.788	— 7.732	83.119	254.038	— 170.919
2.810.384	2.480.859	329.525	3.028.423	2.968.986	59.437	3.013.228	3.540.223	— 526.995
—	47.248	— 47.248	—	64.233	— 64.233	70.737	—	70.737
		222.371			489.531			746.988
—	—	—	—	121.838	— 121.838	—	773	— 773
—	685.354	— 685.354	—	489.579	— 489.579	488.038	—	488.038
—	47.949	— 47.949	—	94.504	— 94.504	—	70.978	— 70.978
367.041	—	367.041	—	45.598	— 45.598	11.547	—	11.547
98.000	—	98.000	—	—	—	—	—	—
—	91.072	— 91.072	39.910	—	39.910	—	3.877	— 3.877
124.891	—	124.891	116.634	—	116.634	67.364	—	67.364
12.072	—	12.072	105.444	—	105.444	255.667	—	255.667
602.004	824.375	— 222.371	261.988	751.519	— 489.531	822.616	75.628	746.988
14.996.011	14.996.011		16.197.671	16.197.671		18.095.768	18.095.768	

**TABELLA BP. 2. - Bilancia dei pagamenti valutaria**  
**DETTAGLIO VOCE « ALTRI SERVIZI »**  
**I N T R O I T I**  
(in milioni di lire)

	1 9 7 1	1 9 7 2
1) Pensioni, sussidi .....	89.068	105.633
2) Salari, stipendi, onorari .....	108.892	108.865
3) Assicurazioni .....	37.754	45.162
4) Donazioni, eredità, rendite vitalizie .....	4.063	4.259
5) Brevetti .....	53.069	27.278
6) Diritti d'autore .....	4.259	4.487
7) Cessioni da rappresentanze diplomatiche .....	20.059	20.813
8) Commissioni, provvigioni, spese bancarie .....	176.546	195.852
9) Saldi c/ ferroviari .....	6.233	7.383
10) Saldi c/ postali, telegrafici e radiotelefonici .....	10.505	15.916
11) Cessioni da rappresentanze private, commerciali, industriali, ecc. ..	18.989	24.760
12) Commercio di transito .....	211.682	203.569
13) Cessioni da Tesoro a vario titolo .....	32.354	35.010
14) Cessioni da conti autorizzati .....	30.821	19.987
15) Organismi internazionali .....	(a) 63.713	65.600
16) Proventi cinematografia .....	18.558	24.088
17) Assistenza tecnica .....	—	26.117
18) Varie .....	160.829	189.444
<b>TOTALE ...</b>	<b>1.047.394</b>	<b>1.124.223</b>

(a) Compresi versamenti F.E.O.G.A. a favore Italia: 1971 per lire 20.052; 1972 per lire 17.319.



Segue: TABELLA BP. 2. - **Bilancia dei pagamenti valutaria**

DETTAGLIO VOCE «ALTRI SERVIZI»

E S I T I

(in milioni di lire)

	1971	1972
1) Pensioni, sussidi .....	68.265	81.327
2) Salari, stipendi, onorari .....	42.794	46.248
3) Assicurazioni .....	49.144	61.378
4) Donazioni, eredità, rendite vitalizie .....	2.344	1.447
5) Brevetti .....	204.799	150.824
6) Diritti d'autore .....	6.497	6.925
7) Commissioni, provvigioni, spese bancarie .....	194.780	241.097
8) Saldi c/ ferroviari .....	22.950	30.763
9) Saldi c/ postali, telegrafici e radiotelefonici .....	12.871	21.206
10) Commercio di transito.....	192.697	218.004
11) Cessioni al Tesoro a vario titolo .....	61.581	61.007
12) Organismi internazionali .....	(a) 191.050	71.585
13) Esborsi cinematografia.....	21.802	29.203
14) Assistenza tecnica .....	—	86.049
15) Varie .....	168.350	216.846
TOTALE ...	1.239.924	1.323.909

(a) Compresi versamenti Italia a favore F.E.O.G.A.: 1971 per lire 113.720; 1972 per lire 8.000.

TABELLA BP. 3. - Bilancia dei pagamenti valutaria

Anno 1971 e Anno 1972

(in milioni di lire)

	INCASSI		PAGAMENTI		SALDI	
	1971	1972 (a)	1971	1972 (a)	1971	1972 (a)
<b>DETTAGLIO DEGLI «IMPIEGHI DI FONDI ALL'ESTERO E DELL'ESTERO - PRIVATI»</b>						
<b>Investimenti dell'estero e disinvestimenti:</b>						
- diretti .....	466.881	473.029	152.778	112.191	314.103	360.838
- di portafoglio .....	301.726	387.084	232.027	355.666	69.699	31.418
- altri .....	26.299	38.698	9.977	9.758	16.322	28.940
	794.906	898.811	394.782	477.615	400.124	421.196
<b>Investimenti all'estero e disinvestimenti:</b>						
- diretti .....	83.941	67.227	278.061	240.662	194.120	173.435
- di portafoglio .....	172.227	229.694	221.633	572.296	49.406	342.602
- fondi comuni d'investimento .....	36.862	38.576	71.922	76.628	35.060	38.052
- titoli esonerati dal deposito (b) .....	41	42	1.848	1.877	1.807	1.835
- altri .....	159	377	2.502	4.434	2.343	4.057
	293.230	335.916	575.966	895.897	282.736	559.981
Prestiti dell'estero e ammortamenti .....	899.378	1.040.087	467.932	512.567	431.446	527.520
Prestiti all'estero e ammortamenti .....	131.215	125.195	166.422	296.941	35.207	171.746
Posizione di debito e credito .....	—	—	557.783	551.924	557.783	551.924
Partite non classificabili (saldo) .....	111.325	—	—	21.141	111.325	21.141
	2.230.054	2.400.009	2.162.885	2.756.085	67.169	356.076
Banconote italiane importate per la conversione in valuta .....	535.313	530.100	535.313	530.100	—	—
<b>TOTALE (voce 8 Tab. BP. 1) ...</b>	<b>2.765.367</b>	<b>2.930.109</b>	<b>2.698.198</b>	<b>3.286.185</b>	<b>67.169</b>	<b>356.076</b>
<b>DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'ESTERO E DISINVESTIMENTI</b>						
<b>Investimenti diretti:</b>						
Titoli non quotati e partecipazioni:						
- Art. 1 Legge 7 febbraio 1956, n. 43	38.300	18.739	—	224	38.300	18.515
- Art. 2 Legge 7 febbraio 1956, n. 43	422.738	450.036	104.746	95.024	317.992	355.012
- Conti Capitale .....	5.843	4.254	48.032	16.943	42.189	12.689
<b>TOTALE Investimenti diretti ...</b>	<b>466.881</b>	<b>473.029</b>	<b>152.778</b>	<b>112.191</b>	<b>314.103</b>	<b>360.838</b>
<b>Investimenti di portafoglio:</b>						
Titoli quotati:						
- Art. 2 Legge 7 febbraio 1956, n. 43	66.091	95.560	42.514	23.913	23.577	71.647
- Conti Capitale .....	235.635	291.524	189.513	331.753	46.122	40.229
<b>TOTALE Investimenti di portafoglio ...</b>	<b>301.726</b>	<b>387.084</b>	<b>232.027</b>	<b>355.666</b>	<b>69.699</b>	<b>31.418</b>
<b>Altri:</b>						
Immobiliari:						
- Art. 1 Legge 7 febbraio 1956, n. 43	—	—	—	—	—	—
- Art. 2 Legge 7 febbraio 1956, n. 43	21.978	32.856	1.389	1.762	20.589	31.094
- Conti Capitale .....	4.321	5.842	8.588	7.996	4.267	2.154
<b>TOTALE «Altri» Investimenti ...</b>	<b>26.299</b>	<b>38.698</b>	<b>9.977</b>	<b>9.758</b>	<b>16.322</b>	<b>28.940</b>
<b>TOTALE ...</b>	<b>794.906</b>	<b>898.811</b>	<b>394.782</b>	<b>477.615</b>	<b>400.124</b>	<b>421.196</b>

(a) Dati provvisori.

(b) Investimenti con importi inferiori a lit. 100.000.

**TABELLA BP. 4. - Bilancia dei pagamenti valutaria**  
**DETTAGLIO DEGLI «IMPIEGHI DI FONDI ALL'ESTERO E DELL'ESTERO - PUBBLICI»**  
(in milioni di lire)

DESCRIZIONE DEI PRESTITI					Anno 1971	Anno 1972	Importi residui da utilizzare
Mutuario	Mutuante	Importo	Tasso di interesse %	Anno di emissione e di scad.			
<b>INCASSI</b>							
<b>PRESTITI RICEVUTI NELL'ANNO 1971 E PRECEDENTI</b>							
Cassa Mezzogiorno (Senn)...	64° BEI	Lit. 15.000.000.000	6 3/4	1966-86	2.000	—	—
» » .....	74° BEI	» 15.000.000.000	7	1968-86	3.500	2.532	8.668
» » .....	113° BEI	» 1.250.000.000	7	1970-79	625	—	—
» » .....	117° BEI	» 2.000.000.000	7	1970-82	1.000	—	—
» » .....	110° BEI	» 2.250.000.000	7	1969-81	675	—	—
» » .....	120° BEI	» 11.250.000.000	8 1/2	1970-90	8.450	—	—
Prest. Autostr. Ligure-Toscana	BEI	» 15.625.000.000	8	1970-90	8.000	4.050	3.575
Cassa Mezzogiorno .....	121° BEI	» 1.250.000.000	8 1/4	1971-80	625	—	—
» » .....	112° BEI	» 15.000.000.000	7 1/2	1969-79	3.000	4.495	5.028
» » .....	111° BEI	» 6.250.000.000	7 1/2	1969-89	1.500	1.501	1.880
» » .....	124° BEI	» 875.000.000	8 1/2	1970-82	475	—	—
Prest. Cons. Cred. Op. Pubbl.	Cons. Banche Estere	\$ 200.000.000	var.	1971-73	125.000	—	—
» » » » »	BEI	DM 25.000.000	8 3/4	1971-90	4.269	—	—
Prest. Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità .....	Banche Europee	DM 100.000.000	8	1971-91	17.076	—	—
Cassa Mezzogiorno .....	125° BEI	Lit. 1.500.000.000	8 1/2	1971-82	1.500	—	—
Prest. Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità .....	Banche Europee	DM 50.000.000	9 1/8	1971-86	8.538	—	—
Prest. Obbligaz. ENEL-EMU.	Withe Weld & Co-Londra	\$ 60.000.000	7 1/4	1971-86	10.236	—	—
Prest. Autostrada Messina - Palermo .....	Hambros Bank Londra	\$ 30.000.000	var.	1971-78	16.886	916	943
Cassa Mezzogiorno .....	128° BEI	Lit. 3.000.000.000	8 1/2	1971-81	3.000	—	—
» » .....	123° BEI	» 3.125.000.000	8 1/2	1971-82	1.075	2.061	—
» » .....	127° BEI	» 2.500.000.000	8 1/2	1971-82	937	1.566	—
» » .....	137° BEI	» 2.500.000.000	8 1/2	1971-83	1.250	1.252	—
» » .....	138° BEI	» 2.875.000.000	8 1/2	1971-83	2.250	632	—
» » .....	130° BEI	» 3.125.000.000	8 1/2	1971-86	2.500	632	—
» » .....	132° BEI	» 3.750.000.000	8 1/2	1971-81	2.500	1.256	—
» » .....	133° BEI	» 8.750.000.000	8 1/2	1971-83	2.500	6.224	—
» » .....	134° BEI	» 6.000.000.000	8 1/2	1971-84	4.000	2.031	—
» » .....	139° BEI	» 15.625.000.000	8 1/2	1971-84	6.000	7.181	1.774
<b>PRESTITI RICEVUTI NEL 1972</b>							
Cassa Mezzogiorno .....	141° BEI	Lit. 4.500.000.000	8 1/2	1972-83	—	3.027	1.473
» » .....	142° BEI	» 1.750.000.000	8 1/2	1972-81	—	1.764	—
» » .....	126° BEI	» 1.250.000.000	8 1/2	1972-82	—	1.110	140
» » .....	135° BEI	» 2.125.000.000	8 1/2	1972-81	—	1.503	622
» » .....	131° BEI	» 2.500.000.000	8 1/2	1972-83	—	1.211	1.289
» » .....	140° BEI	» 9.375.000.000	8 1/2	1972-83	—	4.944	4.431
» » .....	129° BEI	» 3.125.000.000	8 1/2	1972-83	—	2.691	434
» » .....	144° BEI	» 3.125.000.000	7 93/100	1972-84	—	1.798	1.327
» » .....	143° BEI	» 7.500.000.000	7 93/100	1972-87	—	3.017	4.483
» » .....	136° BEI	» 2.750.000.000	8 1/2	1972-83	—	997	1.753
» » .....	145° BEI	» 8.750.000.000	7 3/4	1972-87	—	6.159	2.591
<b>TOTALE ...</b>					<b>239.367</b>	<b>64.550</b>	<b>40.411</b>
<b>RIMBORSI DI PRESTITI CONCESSI ALL'ESTERO (a) .....</b>					<b>23.689</b>	<b>18.569</b>	<b>—</b>
<b>TOTALE (voce 9 tabella BP. 1) ...</b>					<b>263.056</b>	<b>83.119</b>	<b>—</b>

(a) 1972: Argentina, Algeria, Brasile Ceylon, Dahomey, Jugoslavia, Somalia, Sudan, Tunisia, Guinea, Messico, Tanzania, Zambia, Nigeria, Egitto, Malta, Turchia, Marocco, Cameroun, Etiopia, Colombia.

Segue: TABELLA BP. 4. - **Bilancia dei pagamenti valutaria**  
**DETTAGLIO DEGLI «IMPIEGHI DI FONDI ALL'ESTERO E DELL'ESTERO - PUBBLICI»**  
(in milioni di lire)

DESCRIZIONE DEI PRESTITI					Anno 1971	Anno 1972
Mutuario	Mutuante	Importo	Tasso d'inter- esse %	Anno di emissione e di scad.		
<b>PAGAMENTI</b>						
<b>AMMORTAMENTI DI PRESTITI RICEVUTI DALL'ESTERO</b>						
Prestito dell'accordo Lombardo (Consorzio OO. PP. Istituto di Pubblica Utilità) .....	diversi			1947-77	1.611	1.570
Rep. Ital. Taff-Del Vecchio .....	Gov. U.S.A.	\$ USA 18.000.000	2 3/8	1947-76	195	183
IMI - ENEL (ex SELNI) .....	Eximbank	\$ USA 34.000.000	5 3/4	1964-79	1.635	1.521
IMI - ERP .....	Eximbank	\$ USA 73.000.000	2 1/2	1949-83	1.955	1.821
IMI - MSA .....	Eximbank	\$ USA 22.600.000	2 1/2	1952-87	477	568
Rep. Ital. - ICA .....	Eximbank	\$ USA 55.433.602	3-4	1958-98	693	527
Rep. Ital. - ICA .....	Eximbank	\$ USA 30.000.000	3-4	1958-98	102	—
Rep. Ital. - ICA .....	Eximbank	\$ USA 7.074.045	3-4	1969-88	99	—
Cassa Mezzogiorno .....	BIRS ( 50 IT)	\$ USA 10.000.000	4 1/2	1952-76	349	355
» » .....	BIRS ( 88 IT)	\$ USA 10.000.000	5	1953-79	349	328
» » .....	BIRS (117 IT)	\$ USA 68.400.000	4 3/4	1955-75	2.839	2.178
» » .....	BIRS (150 IT)	\$ USA 74.628.000	5	1956-76	3.166	3.276
» » .....	BIRS (189 IT)	\$ USA 75.000.000	5 1/2	1958-78	2.834	3.240
» » .....	BIRS (224 IT)	\$ USA 20.000.000	5 3/4	1959-79	311	366
» » .....	MORGAN	\$ USA 30.000.000	4 3/4	1959-74	461	583
» » (Senn) .....	BIRS (235 IT)	\$ USA 40.000.000	5 1/2	1960-79	1.971	1.482
Rep. Italiana - Prestito Estero in Pesos Argentini .....	Rep. Argentina	Pesos 316.860.000	3 3/4	1947-72	1.294	1.140
Ferrovie dello Stato .....	BEI	Lit. 13.125.000.000	5 5/8	1961-81	669	672
Cassa Mezzogiorno .....	B. Lambert Bruxelles	\$(U.C.) 18.000.000	5 1/2	1953-78	1.000	1.064
» » .....	1° BEI	Lit. 12.500.000.000	5 5/8	1959-79	385	412
» » .....	2° BEI	Lit. 7.500.000.000	5 5/8	1960-79	428	460
» » .....	4° BEI	Lit. 15.000.000.000	5 5/8	1961-81	796	877
» » .....	5° BEI	Lit. 250.000.000	5 3/8	1962-74	24	29
» » .....	7° BEI	Lit. 1.000.000.000	5 5/8	1962-74	128	144
» » .....	8° BEI	Lit. 850.000.000	5 5/8	1962-75	92	101
» » .....	12° BEI	Lit. 450.000.000	5 5/8	1963-74	43	47
» » .....	13° BEI	Lit. 1.250.000.000	5 3/8	1963-72	158	173
» » .....	16° BEI	Lit. 625.000.000	5 7/8	1963-75	63	69
» » .....	18° BEI	Lit. 225.000.000	5 7/8	1963-75	24	27
» » .....	19° BEI	Lit. 1.575.000.000	5 7/8	1963-73	156	174
» » .....	31° BEI	Lit. 1.550.000.000	5 7/8	1964-76	165	188
» » .....	21° BEI	Lit. 1.000.000.000	5 7/8	1963-75	101	113
» » .....	33° BEI	Lit. 1.000.000.000	5 7/8	1964-76	102	114
» » .....	55° BEI	Lit. 400.000.000	6	1965-73	38	85
» » .....	56° BEI	Lit. 900.000.000	6	1965-77	78	81
» » .....	57° BEI	Lit. 75.000.000	6	1965-67	467	6
» » .....	30° BEI	Lit. 9.375.000.000	5 7/8	1964-84	406	452
» » .....	59° BEI	Lit. 1.800.000.000	6	1965-77	154	159
» » .....	60° BEI	Lit. 350.000.000	6 1/2	1966-78	32	34

Segue: TABELLA BP. 4. - **Bilancia dei pagamenti valutaria**  
**DETTAGLIO DEGLI «IMPIEGHI DI FONDI ALL'ESTERO E DELL'ESTERO - PUBBLICI»**  
(in milioni di lire)

DESCRIZIONE DEI PRESTITI						Anno	Anno
Mutuatario	Mutuante	Importo	Tasso d'interesse %	Anno di emissione e di scad.	1971	1972	
Cassa Mezzogiorno	61° BEI	Lit. 225.000.000	6 1/2	1966-78	18	19	
»	62° BEI	Lit. 140.000.000	6 1/2	1966-78	13	14	
»	65° BEI	Lit. 150.000.000	6 1/2	1966-76	11	13	
»	67° BEI	Lit. 950.000.000	6 1/2	1966-78	73	81	
»	27° BEI	Lit. 1.400.000.000	5 7/8	1963-75	163	177	
»	23° BEI	Lit. 1.000.000.000	5 7/8	1963-75	98	109	
»	36° BEI	Lit. 800.000.000	5 7/8	1964-76	86	98	
»	26° BEI	Lit. 1.800.000.000	5 7/8	1963-75	175	184	
»	37° BEI	Lit. 600.000.000	5 7/8	1964-76	62	70	
»	28° BEI	Lit. 500.000.000	5 7/8	1963-75	57	65	
»	38° BEI	Lit. 500.000.000	5 7/8	1964-76	52	55	
»	46° BEI	Lit. 350.000.000	5 7/8	1964-75	36	39	
»	39° BEI	Lit. 550.000.000	5 7/8	1964-76	59	67	
»	34° BEI	Lit. 250.000.000	5 7/8	1964-76	21	23	
»	40° BEI	Lit. 300.000.000	5 7/8	1964-76	29	29	
»	48° BEI	Lit. 275.000.000	5 7/8	1964-71	31	—	
»	41° BEI	Lit. 900.000.000	5 7/8	1964-76	89	97	
»	9° BEI	Lit. 2.850.000.000	5 5/8	1962-76	266	294	
»	15° BEI	Lit. 175.000.000	5 5/8	1963-76	18	20	
»	92° BEI	Lit. 1.250.000.000	6 3/4	1968-78	129	137	
»	90° BEI	Lit. 250.000.000	6 3/4	1968-80	21	24	
»	91° BEI	Lit. 1.000.000.000	6 3/4	1968-80	81	88	
»	94° BEI	Lit. 550.000.000	6 3/4	1968-78	59	61	
»	99° BEI	Lit. 375.000.000	6 3/4	1968-78	39	36	
»	Warburg-Londra	\$ 20.000.000	6	1965-85	11	1.159	
Prestito Obbligaz. ENEL	Banche Europee	\$ 50.000.000	7 1/2	1970-85	2.188	2.054	
»	Cassa Mezz. Banche Europee	\$ 25.000.000	6 3/4	1969-83	1.179	873	
Cassa Mezzogiorno	100° BEI	Lit. 12.500.000.000	7	1968-88	206	299	
»	114° BEI	Lit. 550.000.000	7 1/2	1970-80	—	48	
»	116° BEI	Lit. 350.000.000	7 1/2	1970-80	—	31	
Prestito Obbligaz. Cassa Mezz.	Banche Europee	\$ 25.000.000	6 3/4	1969-84	—	370	
»	ICIPU Banche Europee	\$ 100.000.000	var.	1970-73	—	59.123	
»	Cons. Cred. Opere Pubb. Cons. Banche Estere	\$ 200.000.000	var.	1971-73	—	118.028	
Cassa Mezzogiorno	106° BEI	Lit. 2.750.000.000	6 1/2	1969-79	134	290	
»	107° BEI	Lit. 2.000.000.000	6 1/2	1969-81	73	156	
»	119° BEI	Lit. 1.100.000.000	8	1970-80	43	90	
»	86° BEI	Lit. 1.400.000.000	6 1/2	1967-77	158	144	
»	14° BEI	Lit. 1.875.000.000	5 5/8	1963-76	176	187	
»	17° BEI	Lit. 4.000.000.000	5 7/8	1963-77	343	371	
»	22° BEI	Lit. 312.500.000	5 7/8	1963-76	31	35	
»	24° BEI	Lit. 1.800.000.000	5 7/8	1963-75	148	166	
»	25° BEI	Lit. 1.250.000.000	5 7/8	1963-76	123	137	
»	6° BEI	Lit. 250.000.000	5 5/8	1962-73	34	38	
»	42° BEI	Lit. 250.000.000	5 7/8	1964-76	24	24	
»	43° BEI	Lit. 1.750.000.000	5 7/8	1964-76	195	177	
»	44° BEI	Lit. 1.100.000.000	5 7/8	1964-76	64	394	
»	45° BEI	Lit. 500.000.000	5 7/8	1964-76	48	54	
»	10° BEI	Lit. 15.000.000.000	5 5/8	1962-76	1.486	1.644	
»	11° BEI	Lit. 5.000.000.000	5 5/8	1963-76	788	526	
»	58° BEI	Lit. 625.000.000	6	1965-75	69	67	
»	29° BEI	Lit. 3.750.000.000	5 7/8	1963-83	184	209	
»	CECA	Lit. 9.375.000.000	6	1964-89	894	957	
»	49° BEI	Lit. 600.000.000	5 7/8	1964-75	74	81	
»	32° BEI	Lit. 700.000.000	5 7/8	1964-76	65	73	
»	20° BEI	Lit. 10.968.000.000	5 7/8	1963-77	1.027	1.129	
»	51° BEI	Lit. 875.000.000	6	1965-75	108	120	
»	53° BEI	Lit. 450.000.000	6	1965-77	42	46	
»	63° BEI	Lit. 1.125.000.000	6 1/2	1967-75	131	146	

Segue: TABELLA BP. 4. - Bilancia dei pagamenti valutaria  
 DETTAGLIO DEGLI «IMPIEGHI DI FONDI ALL'ESTERO E DELL'ESTERO - PUBBLICI»  
 (in milioni di lire)

DESCRIZIONE DEI PRESTITI					Anno 1971	Anno 1972
Mutuatario	Mutuante	Importo	Tasso d'interesse %	Anno di emissione e di scad.		
Cassa del Mezzogiorno .....	70° BEI	Lit. 250.000.000	6 1/2	1967-76	61	30
» » .....	71° BEI	Lit. 475.000.000	7	1967-76	48	49
» » .....	50° BEI	Lit. 15.000.000.000	6 1/4	1964-81	487	903
» » .....	69° BEI	Lit. 700.000.000	6 1/2	1966-77	36	75
» » .....	72° BEI	Lit. 400.000.000	7	1967-76	86	60
» » .....	52° BEI	Lit. 10.000.000.000	6 1/4	1965-85	404	429
» » .....	80° BEI	Lit. 625.000.000	6 1/2	1967-77	56	63
» » .....	73° BEI	Lit. 1.250.000.000	7	1967-74	131	138
» » .....	75° BEI	Lit. 500.000.000	7	1967-77	52	59
» » .....	76° BEI	Lit. 400.000.000	7	1967-78	33	37
» » - Prestito Obblig.	BIRS (419 IT)	\$ 100.000.000	6 1/4	1965-80	4.403	5.133
» » .....	54° BEI	Lit. 2.000.000.000	6	1965-77	1.700	—
» » .....	66° BEI	Lit. 2.000.000.000	6 3/4	1966-79	172	191
» » .....	88° BEI	Lit. 400.000.000	6 3/4	1968-76	57	65
» » .....	93° BEI	Lit. 150.000.000	6 3/4	1968-78	15	17
» » .....	95° BEI	Lit. 125.000.000	6 3/4	1968-78	13	14
» » .....	96° BEI	Lit. 1.000.000.000	6 3/4	1968-78	100	108
» » .....	97° BEI	Lit. 1.250.000.000	6 3/4	1968-78	127	145
» » .....	98° BEI	Lit. 450.000.000	6 3/4	1968-78	46	52
Prestito Obblig. (Emissioni: Francia-Olanda-Germania-Lussemburgo) ..	ENEL-Europa	Lit. 37.000.000.000	6	1965-80	2.980	3.145
Cassa Mezzogiorno .....	77° BEI	Lit. 450.000.000	6 1/2	1967-79	144	26
» » .....	78° BEI	Lit. 1.375.000.000	6 1/2	1967-77	145	164
» » .....	79° BEI	Lit. 1.625.000.000	6 1/2	1967-79	134	131
» » .....	81° BEI	Lit. 900.000.000	6 1/2	1967-79	75	73
» » .....	101° BEI	Lit. 125.000.000	6 1/2	1968-79	9	8
» » .....	103° BEI	Lit. 550.000.000	6 1/2	1968-78	41	34
» » .....	104° BEI	Lit. 250.000.000	6 1/2	1968-78	19	16
» » .....	82° BEI	Lit. 625.000.000	6 1/2	1967-77	72	82
» » .....	83° BEI	Lit. 375.000.000	6 1/2	1967-79	32	37
» » .....	84° BEI	Lit. 2.750.000.000	6 1/2	1967-79	236	270
» » .....	85° BEI	Lit. 4.375.000.000	6 1/2	1967-79	358	346
» » .....	89° BEI	Lit. 250.000.000	6 3/4	1968-80	21	24
» » .....	102° BEI	Lit. 750.000.000	6 1/2	1968-80	51	48
» » .....	87° BEI	Lit. 10.000.000.000	6 1/2	1967-79	826	900
Prestito Obbligaz. ENEL .....	Banche Europee	\$ 125.000.000	var.	1970-80	3.125	2.625
» » .....	» »	\$ 300.000.000	7 1/2	1970-77	187.500	—
Cassa Mezzogiorno .....	109° BEI	Lit. 500.000.000	7 1/2	1969-79	—	49
» » .....	113° BEI	Lit. 1.250.000.000	7	1969-79	—	123
» » .....	122° BEI	Lit. 750.000.000	8 1/2	1970-80	—	58
» » .....	64° BEI	Lit. 15.000.000.000	6 3/4	1966-86	—	597
» » .....	105° BEI	Lit. 6.250.000.000	6 1/2	1968-80	—	528
» » .....	115° BEI	Lit. 570.000.000	7 1/2	1970-82	—	20
» » .....	118° BEI	Lit. 1.500.000.000	7	1970-82	—	53
» » .....	121° BEI	Lit. 1.250.000.000	8 1/4	1970-80	—	51
Prest. Obbl. Consorzio Credito Opere Pubbliche .....		DM. 200.000.000	7 5/8	1969-89	—	1.828
Prest. Obbl. Consorzio Credito Opere Pubbliche .....		\$ 50.000.000	7 1/2	1969-90	—	1.459
<b>TOTALE ...</b>					<b>241.377</b>	<b>235.928</b>
<b>PRESTITI CONCESSI ALL'ESTERO (a) .....</b>					<b>29.411</b>	<b>18.110</b>
<b>TOTALE (voce 9 - Tabella BP. 1) ...</b>					<b>270.788</b>	<b>254.038</b>

(a) 1972: Madagascar, Messico, India, Jugoslavia.

TABELLA BP. 5 - Attività e passività delle aziende di credito - Valute di conto valutario <sup>(a)</sup>  
 Situazione al 31 Dicembre 1972  
 (milioni di lire)

ATTIVO		PASSIVO	
1) Saldi presso corrispondenti esteri:		10) Conti di pertinenza estera .....	10.667.090
- disponibili a vista .....	452.889	11) Debiti verso corrispondenti esteri..	274.568
- vincolati a tempo .....	10.075.255	12) Fondi accantonati a fronte aperture di credito .....	726
- vincolati in collaterale .....	280		
- investimenti a breve termine .....	87.264		
Crediti per avvenuto utilizzo di linee di Credito in valuta accordate dalle Banche italiane:			
- scoperti trans. di corriere.....	6.131		
- scoperti in conto corrente.....	55.148		
- accettazioni in corso .....	5.605		
Conto incasso di effetti e documenti scontati dalle Banche .....	35.287		
Effetti e documenti sull'estero inviati all'incasso .....	136.947		
2) Cassa valute .....	20.030		
3) Effetti e documenti scontati in por- tafoglio .....	15.002		
4) Crediti verso clientela non residente	100.811		
	10.990.649		10.942.384
5) Cambi a termine con contropartita estera .....	5.407.529	13) Cambi a termine con contropartita estera .....	5.839.698
<b>Totale attività sull'estero ...</b>	<b>16.398.178</b>	<b>Totale passività sull'estero...</b>	<b>16.782.082</b>
6) Crediti verso clientela residente: <sup>(c)</sup>		14) Conti di pertinenza italiana:	
- per regolamento importazioni .....	185.461	- conti valutarî individuali .....	224.123
- per regolamenti altri .....	29.409	- conti autorizzati e vari .....	108.366
- a titolari di c/ autorizzato.....	11.232	- conti cedenti effetti all'incasso ...	136.947
- per accettazioni in corso .....	17.537	15) Corrispondenti Italia .....	276.019
- per esportazioni c/ deposito .....	33	16) Conti intrattenuti con l'U.I.C....	385
- per esportazioni altre.....	86.125	17) Cambi a termine con contropartita italiana:	
7) Corrispondenti Italia .....	557.300	- Banche .....	2.514
8) Conti intrattenti con l'U.I.C. ....	431.212	- clientela:	
9) Cambi a termine con contropartita italiana: .....		per operazioni correnti.....	54.577
- Banche .....	1.732	a fronte finanziamenti in valuta ...	43.658
- Clientela:			17.628.671
per operazioni correnti .....	3.610		
a fronte finanziamenti in valuta....	8.484	Posizione plus .....	101.642
	17.730.313		
<b>Totale generale...</b>	<b>17.730.313</b>	<b>Totale generale...</b>	<b>17.730.313</b>

a) Dati rilevati dai Modd. 5M

b) Di cui sull'estero Lit. 13.808 sull'Italia Lit. 1.194

c) I crediti verso clientela residente e non residente, ammontanti complessivamente a Lit. 430.608 risultano concessi per Lit. 378.266 con disponibilità proprie delle banche; Lit. 34.789 con utilizzo anticipi in c/ di banca estera Lit. 17.553 per accettazioni in corso

d) Di cui Lit. 450.254 saldo operazioni contro lire di conto estero.

NOTA: dalle segnalazioni delle Banche abilitate risulta inoltre che le Banche stesse detengono in portafoglio per l'incasso: effetti sull'estero per Lit. 113.847 - effetti sull'Italia per Lit. 187.163 - Saldo dei conti esteri presso Banche abilitate: Lit. 564.307 (al netto delle facilitazioni di credito concesse a Banche e clientela estera; e scoperti transitori di corriere).

TABELLA BP. 6. - Posizione verso l'Estero

(in valute convertibili, non  
dati di fine periodo)

P E R I O D O	A T T I V I T A					
	IN VALUTE CONVERTIBILI					In valute non convertibili
	Saldi disponibili a vista	Depositi vincolati	Investimenti a breve termine	Crediti a breve termine	TOTALE	
1962 dicembre .....	314.299	420.392	29.234	101.268	865.193	1.846
1963 dicembre .....	366.416	251.371	25.625	100.617	744.029	2.333
1964 dicembre .....	351.162	375.125	17.807	74.214	818.308	3.169
1965 dicembre .....	294.390	1.023.561	29.759	97.471	1.445.181	4.493
1966 dicembre .....	455.181	1.269.461	27.262	181.374	1.933.278	9.669
1967 dicembre .....	466.173	1.403.962	62.238	174.003	2.106.376	11.259
1968 dicembre .....	460.554	2.281.353	69.947	205.911	3.017.765	11.860
1969 dicembre .....	501.732	3.541.573	53.454	127.004	4.223.763	14.044
1970 dicembre .....	466.987	5.340.337	116.549	163.254	6.087.127	9.798
1971 dicembre .....	491.511	6.757.282	114.369	185.109	7.548.271	20.261
1972 gennaio .....	493.098	6.224.481	111.913	177.093	7.006.585	21.360
febbraio .....	524.264	6.298.022	102.936	188.588	7.113.810	22.570
marzo .....	563.580	6.358.615	122.625	196.168	7.240.988	23.310
aprile .....	514.326	6.293.060	123.155	194.271	7.124.812	25.418
maggio .....	514.620	6.287.217	122.414	202.705	7.126.956	24.283
giugno .....	569.018	6.489.660	116.887	211.052	7.386.617	26.162
luglio .....	537.460	6.488.524	104.867	207.244	7.338.095	27.015
agosto .....	496.033	6.616.974	84.961	199.692	7.397.660	35.966
settembre .....	499.732	7.231.180	83.290	182.441	7.996.643	36.863
ottobre .....	471.414	8.078.746	89.838	172.643	8.812.641	33.989
novembre .....	622.377	9.163.271	92.552	163.098	10.041.298	35.684
dicembre .....	660.155	10.075.535	87.264	185.780	11.008.734	33.666



**delle Aziende di Credito**

convertibili e in lire)

in milioni di lire)

		P A S S I V I T A						POSIZIONE NETTA
In lire	TOTALE ATTIVITÀ	IN VALUTE CONVERTIBILI			In valute non convertibili	In lire	TOTALE PASSIVITÀ	
		Depositi di non residenti	Debiti a breve termine	TOTALE				
43.758	910.797	981.171	110.726	1.091.897	1.729	195.055	1.288.681	— 377.884
56.010	802.372	1.214.404	132.995	1.347.399	1.281	237.696	1.586.376	— 784.004
77.615	899.092	1.076.380	138.019	1.214.399	1.361	190.926	1.406.686	— 507.594
96.076	1.545.750	1.214.321	167.223	1.381.544	1.401	273.828	1.656.773	— 111.023
124.166	2.067.113	1.505.341	113.605	1.618.946	1.582	302.720	1.923.248	143.865
130.103	2.247.738	1.734.442	142.169	1.876.611	2.584	346.858	2.226.053	21.685
195.314	3.224.939	2.215.642	151.026	2.366.668	3.355	403.169	2.773.192	451.747
286.998	4.524.805	3.775.499	233.635	4.009.134	5.109	487.939	4.502.182	22.623
226.686	6.323.611	5.688.842	249.024	5.937.866	4.470	370.724	6.313.060	10.551
145.656	7.714.188	6.990.626	277.657	7.268.283	12.655	528.144	7.809.082	— 94.894
214.441	7.242.386	6.489.291	176.331	6.665.622	11.901	576.685	7.254.208	— 11.822
173.390	7.309.770	6.516.113	233.503	6.749.616	12.318	603.561	7.365.495	— 55.725
164.918	7.429.216	6.664.212	204.621	6.868.833	11.569	605.202	7.485.604	— 56.388
197.477	7.347.707	6.547.301	191.530	6.738.831	14.109	631.850	7.384.790	— 37.083
171.964	7.323.203	6.484.916	239.489	6.724.405	14.352	602.443	7.341.200	— 17.997
164.677	7.577.456	6.770.714	247.114	7.017.828	15.370	691.567	7.724.765	— 147.309
169.888	7.534.998	6.702.453	230.624	6.933.077	14.476	648.470	7.596.023	— 61.025
196.328	7.629.954	6.816.342	227.987	7.044.329	21.728	665.841	7.731.898	— 101.944
198.659	8.232.165	7.408.361	240.019	7.648.380	23.335	662.892	8.334.607	— 102.442
270.963	9.117.593	8.273.374	285.390	8.558.764	20.939	755.509	9.335.212	— 217.619
357.296	10.434.278	9.377.304	342.426	9.719.730	22.572	825.736	10.568.038	— 133.760
509.791	11.552.191	10.667.816	274.568	10.942.384	20.823	939.545	11.902.752	— 350.561

TABELLA BP. 7. — Posizione verso l'estero in oro, in valute e in lire  
(in milioni di lire)

	Dicembre 1970	Dicembre 1971	Dicembre 1972
<b>BANCA D'ITALIA E UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI:</b>			
Oro .....	1.804.207	1.802.437	1.801.917
Diritti speciali di prelievo .....	47.949	142.452	213.430
Valute convertibili .....	1.289.854	1.781.202	1.293.684
1) <b>TOTALE ...</b>	<b>3.142.010</b>	<b>3.726.091</b>	<b>3.309.031</b>
Posizione nel F.M.I. ....	172.243	217.842	206.295
Altre riserve .....	1.985	1.985	1.985
Passività a breve verso l'estero .....	— 21.659	— 61.568	— 57.691
2) <b>RISERVE UFFICIALI NETTE ...</b>	<b>3.294.579</b>	<b>3.884.350</b>	<b>3.459.620</b>
<b>Posizione a medio e lungo termine:</b>			
<b>Investimenti all'estero:</b>			
Titoli esteri in valuta e in lire .....	108.756	106.496	112.040
Titoli italiani in valuta .....	179.433	148.012	142.103
Conti consolidati .....	44.888	30.105	30.496
Conto accantonamento pesos argentini .....	2.434	1.140	—
Conto Diritti speciali di prelievo .....	— 65.625	— 132.500	— 198.750
3) <b>TOTALE POSIZIONE A MEDIO E LUNGO TERMINE ...</b>	<b>269.886</b>	<b>153.253</b>	<b>85.889</b>
4) <b>TOTALE BANCA D'ITALIA E U.I.C. ...</b>	<b>3.564.465</b>	<b>4.037.603</b>	<b>3.545.509</b>
<b>AZIENDE DI CREDITO:</b>			
Attività .....	6.323.611	7.714.188	11.552.191
Passività .....	6.313.060	7.809.082	11.902.752
5) <b>SALDO ...</b>	<b>10.551</b>	<b>— 94.894</b>	<b>— 350.561</b>
<b>RISERVE NETTE (2+5) ...</b>	<b>3.305.130</b>	<b>3.789.456</b>	<b>3.109.059</b>

**TABELLA BP. 8. - Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche dell'estero  
a banche italiane**

(in milioni di lire)

(+ aumento dei debiti)

	Ammontare	Variazioni
31 dicembre 1967 .....	143.437	—
31 dicembre 1968 .....	144.042	+ 605
31 dicembre 1969 .....	210.795	+ 66.753
31 dicembre 1970 .....	206.167	— 4.628
31 dicembre 1971 .....	258.238	+ 52.071
31 dicembre 1972 .....	277.644	+ 19.406

**Finanziamenti effettuati dalle banche italiane  
alla clientela con disponibilità proprie**

(in milioni di lire)

(+ aumento dei finanziamenti)

	Ammontare	Variazioni
31 dicembre 1967 .....	1.344.537	—
31 dicembre 1968 .....	1.110.417	— 234.120
31 dicembre 1969 .....	1.131.247	+ 20.830
31 dicembre 1970 .....	1.281.442	+ 150.195
31 dicembre 1971 .....	1.385.509	+ 104.067
31 dicembre 1972 .....	378.266	— 1.007.243

**Utilizzo di facilitazioni di credito concesse da banche italiane  
a banche e clientela dell'estero**

(in milioni di lire)

(+ aumento dei crediti)

	Ammontare	Variazioni
31 dicembre 1967 .....	292.262	—
31 dicembre 1968 .....	401.225	+ 108.963
31 dicembre 1969 .....	414.002	+ 12.777
31 dicembre 1970 .....	389.941	— 24.061
31 dicembre 1971 .....	330.765	— 59.176
31 dicembre 1972 .....	677.644	+ 346.879

TABELLA BP. 9. - Crediti consolidati

Saldo al 31 dicembre 1972 e ammortamenti - Quota capitale

(in migliaia di lire)

	EGITTO		TOTALI
	Conto Speciale n. 2 3 % (a)	Conto Speciale n. 3 3 %	
SALDO			
AL 31 DICEMBRE 1972 .....	27.750.134	2.700.000	30.450.134
1975			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511
1976			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511
1977			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511
1978			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511
1979			
31 dicembre .....	2.312.511	675.000	2.987.511
1980			
31 dicembre .....	2.312.511	675.000	2.987.511
1981			
31 dicembre .....	2.312.511	675.000	2.987.511
1982			
31 dicembre .....	2.312.511	675.000	2.987.511
1983			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511
1984			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511
1985			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511
1986			
31 dicembre .....	2.312.511	—	2.312.511

(a) dal 1 gennaio 1979 il tasso è del 5,50%

TABELLA BP. 10. - Situazione dei debiti dell'Italia verso l'estero  
 Ammontare a fine periodo in miliardi di Lire

	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Debiti a vista (a) .....	111,0	—	—	—	—	—	94,9	350,6
Debiti a medio e lungo termine								
- Debiti pubblici:								
Prestiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato (titoli di possesso estero) .....	415,1	422,3	428,8	451,5	495,6	972,1	844,7	698,2
Titoli di Stato italiani di possesso estero .....	5,7	5,7	8,3	9,5	8,9	2,9	2,8	6,6
- Debiti privati:								
Prestiti: obbligazionari .....	125,8	139,0	182,9	201,7	246,3	306,0	210,8	187,3
altri .....	788,7	827,0	726,5	745,6	754,6	1.231,6	1.715,7	2.360,3
Titoli italiani di possesso estero:								
titoli obbligazionari (b) .....	44,5	47,4	35,9	51,5	52,9	56,8	68,4	82,4
titoli azionari (c) .....	2.485,1	2.703,7	2.969,3	3.072,5	3.611,6	4.107,7	4.098,8	5.071,0
Altri investimenti (d) .....	214,6	260,8	305,9	365,3	563,2	701,2	854,6	937,0
TOTALE .....	1.329,6	1.388,3	1.338,2	1.398,8	1.496,5	2.509,7	2.771,2	3.245,8
	2.749,9	3.017,6	3.319,4	3.498,8	4.236,6	4.868,6	5.024,6	6.097,0
	4.079,5	4.405,9	4.657,6	4.897,6	5.733,1	7.378,3	7.795,8	9.342,8

(a) Posizione netta risultante dalla tabella « Posizione verso l'estero delle Aziende di credito » Rispetto alla serie pubblicata negli anni precedenti risulta esclusa la posizione della Banca d'Italia, ora compresa nella tabella « Posizione verso l'estero in oro, in valuta e in Lire » della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

(b) Di cui:

in Deposito Capitale:

	Dicembre 1970	Dicembre 1971	Dicembre 1972
obbligazioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo) .....	21,7	24,1	25,9
obbligazioni non quotate (valori di stima attribuiti dalle banche detentrici dei titoli) .....	4,1	4,0	4,2
investimenti ai sensi del D. L. 2 marzo 1948, n. 211 e della Legge 7 febbraio 1956, n. 43:			
obbligazioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo) .....	15,4	13,5	13,1
obbligazioni non quotate (valori ai prezzi originari di acquisto) .....	15,6	26,8	39,2

(c) Di cui:

in Deposito Capitale:

	Dicembre 1970	Dicembre 1971	Dicembre 1972
azioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo):			
- azioni quotate in borsa ed al mercato ristretto .....	807,4	766,9	1.055,5
azioni non quotate (valori di stima attribuiti dalle banche detentrici dei titoli) .....	185,1	219,3	259,7
investimenti ai sensi del D. L. 2 marzo 1948, n. 211 e della Legge 7 febbraio 1956, n. 43:			
azioni quotate (valori ai prezzi di compenso validi alla fine del periodo):			
- azioni quotate in borsa ed al mercato ristretto .....	748,3	724,9	1.124,0
azioni non quotate (valori ai prezzi originari di acquisto) .....	2.366,9	2.387,6	2.631,8
TOTALE .....	4.107,7	4.098,7	5.071,0

(d) Comprende gli investimenti avvenuti in base al D. L. 2 marzo 1948, n. 211 e Legge 7 febbraio 1956, n. 43, e non rappresentati da acquisti di titoli italiani azionari ed obbligazionari. - (e) Per i Piani di ammortamento dal 1972 e segg. vedi tabella BP. 12. - (f) Compresi i titoli di Stato italiani di possesso estero.

N.B. - Le cifre relative ai « Prestiti esteri dello Stato o garantiti dallo Stato » rappresentano il valore dei titoli di possesso estero e non concordano pertanto con i saldi di fine periodo riportati nella tabella BP. 11, che comprendono anche i titoli di possesso italiano. Anche dai « debiti privati: prestiti altri » sono stati detratte i titoli di possesso italiano.

Nelle voci « Prestiti Obbligazionari », « Altri prestiti » e « Altri investimenti » sono compresi prestiti e investimenti che non hanno dato luogo a cessioni di valuta o perché è stato autorizzato l'utilizzo all'estero della valuta introitata dall'emissione dei prestiti obbligazionari senza iscrizione perciò nei « Conti valutarî », oppure perché i prestiti degli investimenti sono rappresentati da importazioni di macchinari.

## TABELLA BP. 11. - Debiti dello

Situazione anno 1972

DESCRIZIONE DEL DEBITO		Tasso % di interesse	Anno di emissione e di scadenza del debito
<i>Debiti in dollari U. S. A. :</i>			
\$	39.651.900	Prestito in dollari della Repubblica Italiana .....	1 1947-1977
\$	37.243.000	Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Credito Opere Pubbliche	1-3 1947-1977
\$	1.921.000	Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Credito Opere Pubbliche - seconda serie .....	1-3 1947-1977
\$	55.076.600	Obbligazioni estere trentennali Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità	1-3 1947-1977
\$	18.000.000	Prestito Taff-Del Vecchio .....	2,375 1947-1976
\$	73.000.000	Prestito IMI-ERP .....	2,50 1949-1983
\$	22.600.000	Prestito IMI-MSA .....	2,50 1952-1987
\$	20.000.000	Prestito Warburg-Londra-Cassa del Mezzogiorno .....	6 1965-1985
\$	100.000.000	Prestito Birs-Cassa del Mezzogiorno (419 IT) .....	6,25 1965-1980
\$	25.000.000	Prestito Obbligazionario Cassa Mezzogiorno-Banche Europee .....	6,75 1969-1984
\$	10.000.000	Prestito BIRS-Cassa del Mezzogiorno (50 IT) .....	4,50 1952-1976
\$	10.000.000	Prestito BIRS-Cassa del Mezzogiorno (88 IT) .....	5 1953-1979
\$	68.400.000	Prestito BIRS-Cassa del Mezzogiorno (117 IT) .....	4,75 1955-1975
\$	74.628.000	Prestito BIRS-Cassa del Mezzogiorno (150 IT) .....	5 1956-1976
\$	75.000.000	Prestito BIRS-Cassa del Mezzogiorno (189 IT) .....	5,50 1958-1978
\$	20.000.000	VI Prestito BIRS-Cassa del Mezzogiorno (224 IT) .....	5,75 1959-1979
\$	40.000.000	Prestito BIRS-Cassa del Mezzogiorno (235 IT) (Prog. «SENN» per Energ. Nucl.)	6 1964-1979
\$	30.000.000	Prestito Obbligazionario Morgan-Cassa del Mezzogiorno .....	4,75-5,50 1959-1974
(UC)	18.000.000	Prestito Obbligazionario Banque Lambert Bruxelles-Cassa per il Mezzogiorno	5,50 1963-1979
\$	55.433.602	Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana .....	3-4 1958-1998
\$	30.000.000	Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana .....	3-4 1958-1998
\$	34.000.000	Prestito IMI-Eximbank (ex SELNI - Società Elettronucleare Italiana) .....	5,75 1964-1979
\$	25.000.000	Prestito Obbligazionario Cassa per il Mezzogiorno-Banche Europee (Prog. Ampliamento Italsider) .....	6,75 1968-1983
\$	50.000.000	Prestito Obbligazionario Consorzio Credito Opere Pubbliche .....	7,50 1969-1990
\$	50.000.000	Prestito Obbligazionario ENEL-Banche Europee .....	7,50 1970-1985
\$	125.000.000	Prestito Obbligazionario ENEL-Banche Europee .....	variabile 1970-1980
\$	100.000.000	Prestito Obbligazionario Istituto di Cred. Impr. Pubbl. Utilità-Banche Europee	variabile 1970-1973
\$	200.000.000	Consorzio di Credito Opere Pubbliche-Banche Europee .....	variabile 1971-1973
\$	30.000.000	Prestito Autostrada Messina-Palermo .....	variabile 1971-1978
TOTALE debiti in dollari U.S.A. ...			
<i>Debiti in altre valute:</i>			
Fr. sv.	22.682.000	Prestito Estero trentennale ICIPU .....	1-3 1947-1977
Fr. sv.	200.000.000	Prestito Ferrovie Svizzere - FF. SS. ....	3, 4, 4,25 1956-1982
Fr. sv.	47.186.000	Prestito Obbligazionario Svizzero-Cassa per il Mezzogiorno .....	5 5/8 1961-1981
Pesos	316.860.000	Prestito Estero in Pesos Argentini .....	3,75 1947-1972
D. M.	24.000.000	Prestito Cassa per il Mezzogiorno CECA-Italsider .....	6,75 1969-1984
D. M.	20.772.000	Prestito Cassa per il Mezzogiorno (3° prestito) CECA-ITALSIDER .....	7,25 1970-1987
Fr. sv.	1.420.000		
D. M.	200.000.000	Prestito Obbligazionario Consorzio di Credito Opere Pubbliche .....	7 3/8 1969-1989
D. M.	25.000.000	Prestito Cassa per il Mezzogiorno-Banche tedesche .....	9,25 1970-1985
D. M.	100.000.000	Consorzio di Credito Opere Pubbliche-Banche Europee .....	9 1971-1990
D. M.	60.000.000	Prestito Cassa per il Mezzogiorno-Bei (Banche tedesche) (Prog. Abruzzo e Molise) .....	9,375 1971-1986
D. M.	100.000.000	Prestito Obbligazionario Consorzio di Credito Opere Pubbliche-Banca Tedesca .....	8,50 1970-1990
D. M.	60.000.000	Prestito Obbligazionario Consorzio di Credito Opere Pubbliche .....	9 1970-1990
D. M.	25.000.000	Prestito Obbligazionario Consorzio di Credito Opere Pubbliche-Bei .....	8,25 1971-1991
D. M.	100.000.000	Prestito Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità - Banche Europee .....	8 1971-1991
D. M.	50.000.000	Prestito Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità - Banche Europee-Bei ..	9,175 1971-1985
\$	60.000.000	Prestito Obbligazionario ENEL - Valute EMU (b) .....	7,25 1971-1986
TOTALE debiti in altre valute ...			

(a) L'ammontare del debito al 31 dicembre 1972 è stato ottenuto considerando il valore nominale delle obbligazioni ammortizzate.

(b) Prestito in varie valute.

**Stato o garantiti dallo Stato**

(in milioni di lire)

Ammontare del debito al 31 dicembre 1971	Utilizzi	Ammortamenti		Ammontare del debito al 31 dicembre 1972 (dati provvisori)		
		c/Capitale	c/Interessi	TOTALE	Rappresentato da titoli	Non rappresentato da titoli
7.028	—	434	692	(a) 5.869	5.869	—
7.288	—	423	651	(a) 6.307	6.307	—
632	—	23	32	(a) 595	—	595
10.317	—	620	962	(a) 8.760	8.760	—
924	—	183	26	741	—	741
21.821	—	1.821	536	20.000	20.000	—
8.485	—	568	1.054	7.917	7.917	—
9.833	—	1.159	1.035	8.674	—	8.674
46.719	—	5.133	2.948	41.586	41.586	—
13.799	—	370	455	13.429	—	13.429
1.949	—	355	84	1.594	1.594	—
2.653	—	328	130	2.325	2.325	—
12.236	—	2.178	719	10.058	10.058	—
16.220	—	3.276	898	12.944	12.944	—
20.854	—	3.240	1.391	17.614	17.614	—
2.993	—	366	155	2.627	2.627	—
14.085	—	1.482	923	12.603	12.603	—
2.852	—	583	62	2.269	2.269	—
6.513	—	1.064	410	5.449	5.449	—
29.967	—	527	631	29.440	29.440	—
16.435	—	—	—	16.435	16.435	—
9.942	—	1.521	564	8.421	—	8.421
12.827	—	873	1.744	11.954	—	11.954
29.075	—	1.459	—	27.616	—	27.616
27.040	—	2.054	—	24.986	—	24.986
69.780	—	2.625	2.562	67.155	—	67.155
58.150	—	59.123	—	—	—	—
116.300	—	118.028	—	—	—	—
15.710	916	—	—	16.626	—	16.626
592.427	916	209.816	18.664	383.994	203.797	180.197
1.413	—	70	52	(a) 1.271	—	1.271
30.285	—	—	—	30.285	—	30.285
7.146	—	—	—	7.146	—	7.146
1.238	—	1.140	—	—	—	—
4.330	—	—	149	4.330	—	4.330
3.963	—	—	—	3.963	—	3.963
36.088	—	1.828	—	34.260	—	34.260
4.511	—	—	—	4.511	—	4.511
18.044	—	—	—	18.044	—	18.044
10.826	—	—	1.030	10.826	—	10.826
18.044	—	—	—	18.044	—	18.044
10.826	—	—	—	10.826	—	10.826
4.511	—	—	—	4.511	—	4.511
18.044	—	—	—	18.044	—	18.044
9.022	—	—	—	9.022	—	9.022
9.523	—	—	—	9.523	—	9.523
187.814	—	3.038	1.231	184.606	—	184.606

## Segue: TABELLA BP. 11. - Debiti dello

Situazione anno 1972

DESCRIZIONE DEL DEBITO		Tasso % di interesse	Anno di emissione e di scadenza del debito
<i>Debiti in lire italiane:</i>			
Lit. 4.390.152.449	Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana .....	3-4	1960-1988
Lit. 13.125.000.000	Prestito BEI-Ferrovie dello Stato .....	5 3/8	1961-1981
Lit. 9.375.000.000	Prestito CECA-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Carbosarda) .....	6	1964-1989
Lit. 12.500.000.000	1° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (CM 1) .....	5 5/8	1959-1979
Lit. 7.500.000.000	2° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (CM 2) .....	5 5/8	1960-1979
Lit. 15.000.000.000	4° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Taranto) (CM 4) ..	5 5/8	1961-1981
Lit. 250.000.000	5° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Monti) (CM 5) ....	5 5/8	1962-1974
Lit. 250.000.000	6° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Tyndaris) (CM 6) ..	5 5/8	1962-1973
Lit. 1.000.000.000	7° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Trinacria) (CM 7) .	5 5/8	1962-1974
Lit. 850.000.000	8° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Wespa) (CM 8) ...	5 5/8	1962-1975
Lit. 2.850.000.000	9° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Palmas-Cave) (CM 9)..	5 5/8	1962-1976
Lit. 15.000.000.000	10° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Rumianca) (CM 10)	5 5/8	1962-1976
Lit. 5.000.000.000	11° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. SIACE) (CM 11) .....	5 5/8	1963-1976
Lit. 450.000.000	12° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. ICLAM) (CM 12) ....	5 5/8	1963-1974
Lit. 1.250.000.000	13° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Cementir e Barletta) (CM 13)	5 5/8	1963-1972
Lit. 1.875.000.000	14° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Dreher) (CM 14) .....	5 5/8	1963-1976
Lit. 175.000.000	15° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto CIR) (CM 15) .....	5 5/8	1963-1976
Lit. 625.000.000	16° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto IDAC) (CM 16) ...	5 7/8	1963-1975
Lit. 4.000.000.000	17° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Cementir) (CM 17) ...	5 7/8	1963-1977
Lit. 225.000.000	18° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Surgela) (CM 18) .....	5 7/8	1963-1975
Lit. 1.875.000.000	19° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Interlan) (CM 19) .....	5 7/8	1963-1977
Lit. 10.968.000.000	20° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SIR) (CM 20) .....	5 7/8	1963-1977
Lit. 1.000.000.000	21° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Landis e Gyr) (CM 21)	5 7/8	1963-1975
Lit. 312.500.000	22° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Findus) (CM 22) .....	5 7/8	1963-1976
Lit. 1.000.000.000	23° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Soprefin) (CM 23) ....	5 7/8	1963-1975
Lit. 1.800.000.000	24° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Isotta Fraschini) (CM 24)	5 7/8	1963-1975
Lit. 1.250.000.000	25° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Ideal Standard) (CM 25)	5 7/8	1963-1976
Lit. 1.800.000.000	26° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Saint Gabain) (CM 26)	5 7/8	1963-1975
Lit. 1.400.000.000	27° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Marfil) (CM 27) .....	5 7/8	1963-1976
Lit. 500.000.000	28° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Malteria Tirrenia) (CM 28)	5 7/8	1963-1975
Lit. 3.750.000.000	29° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto ENEL-LETE-SAVA) (CM 29) .....	5 7/8	1963-1983
Lit. 9.375.000.000	30° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. ENEL-Brindisi) (CM 30)	5 7/8	1964-1984
Lit. 1.550.000.000	31° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Montecatini) (CM 31) .	5 7/8	1964-1976
Lit. 700.000.000	32° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. ITALTUBI) (CM 32) ..	5 7/8	1964-1977
Lit. 1.000.000.000	33° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Fa Rad) (CM 33) .....	5 7/8	1964-1976
Lit. 250.000.000	34° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Aifel Sud) (CM 34) ...	5 7/8	1964-1976
Lit. 800.000.000	36° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. SARDESPA) (CM 36)..	5 7/8	1964-1976
Lit. 600.000.000	37° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Ceramica Italiana) (CM 37) .....	5 7/8	1964-1976
Lit. 500.000.000	38° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. S.A.P.I.L.) (CM 38) ...	5 7/8	1964-1976
Lit. 550.000.000	39° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Hermed) (CM 39) ....	5 7/8	1964-1976
Lit. 300.000.000	40° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.V.O.A.) (CM 40).	5 7/8	1964-1976
Lit. 900.000.000	41° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto I.R.C.O.M.) (CM 41)	5 7/8	1964-1976
Lit. 200.000.000	42° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Sarramin) (CM 42)..	5 7/8	1964-1976
Lit. 1.750.000.000	43° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Ajinomoto-Insud) (CM 43)	5 7/8	1964-1976
Lit. 1.100.000.000	44° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Soavex) (CM 44) .....	5 7/8	1964-1976
Lit. 500.000.000	45° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. CISA VISCOSA) (CM 45)	5 7/8	1964-1976



## Stato o garantiti dallo Stato

(in milioni di lire)

Ammontare del debito al 31 dicembre 1971	Utilizzi	Ammortamenti		Ammontare del debito al 31 dicembre 1972 (dati provvisori)		
		c/Capitale	c/Interessi	TOTALE	Rappresentato da titoli	Non rappresentato da titoli
3.924	—	—	—	3.924	3.924	—
8.093	—	672	510	7.421	—	7.421
5.796	—	957	516	4.839	—	4.839
3.074	—	412	186	2.662	—	2.662
4.601	—	460	247	4.141	—	4.141
10.052	—	877	586	9.175	—	9.175
90	—	29	6	61	—	61
86	—	38	5	48	—	48
257	—	144	13	113	—	113
281	—	101	13	180	—	180
1.516	—	294	78	1.222	—	1.222
8.424	—	1.644	494	6.780	—	6.780
1.942	—	526	104	1.416	—	1.416
175	—	47	8	128	—	128
235	—	173	7	62	—	62
994	—	187	50	807	—	807
89	—	20	5	69	—	69
265	—	69	14	196	—	196
2.315	—	371	709	1.944	—	1.944
102	—	27	6	75	—	75
953	—	174	71	779	—	779
6.756	—	1.129	566	5.627	—	5.627
472	—	113	27	359	—	359
163	—	35	10	128	—	128
483	—	109	27	374	—	374
600	—	166	34	434	—	434
654	—	137	43	517	—	517
784	—	184	37	600	—	600
847	—	177	50	670	—	670
197	—	65	13	132	—	132
2.961	—	209	203	2.752	—	2.752
8.037	—	452	466	7.585	—	7.585
785	—	188	53	597	—	597
434	—	73	26	361	—	361
517	—	114	19	403	—	403
132	—	23	6	109	—	109
403	—	98	28	305	—	305
308	—	70	19	238	—	238
256	—	55	15	201	—	201
277	—	67	18	210	—	210
156	—	29	8	127	—	127
462	—	97	27	365	—	365
143	—	24	7	119	—	119
993	—	177	57	816	—	816
448	—	394	22	54	—	54
286	—	54	17	232	—	232

DESCRIZIONE DEL DEBITO		Tasso % di interesse	Anno di emissione e di scadenza del debito
<i>Segue: Debiti in lire italiane</i>			
Lit. 350.000.000	46° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Ceramica Matteo D'Agostino) (CM 46)	5 7/8	1964-1975
Lit. 600.000.000	49° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Cementir Bagnoli) (CM 49)	5 7/8	1964-1975
Lit. 15.000.000.000	50° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Italsider-Bagnoli) (CM 50)	6,25	1964-1981
Lit. 875.000.000	51° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Bombrini Parodi Delfino) (CM 51)	6	1965-1975
Lit. 10.000.000.000	52° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.I.P.) (CM 52)	6,25	1965-1985
Lit. 450.000.000	53° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Costa) (CM 53)	6	1965-1977
Lit. 400.000.000	55° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Texas Instruments Italia) (CM 55)	6	1965-1973
Lit. 900.000.000	56° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Olivetti Pozzuoli) (CM 56)	6	1965-1977
Lit. 75.000.000	57° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto C.I.R. II) (CM 57)	6	1965-1977
Lit. 625.000.000	58° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Celene II) (CM 58)	6	1965-1975
Lit. 1.800.000.000	59° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Pertusola) (CM 59)	6	1965-1977
Lit. 37.000.000.000	Prestito Obbligazionario ENEL-EUROPA (Emissioni: Francia, Olanda, Belgio, Germania e Lussemburgo)	6	1963-1980
Lit. 350.000.000	60° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Acraf A) (CM 60)	6,50	1966-1978
Lit. 225.000.000	61° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Acraf B) (CM 61)	6,50	1966-1978
Lit. 140.000.000	62° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Gessi San Salvo) (CM 62)	6,50	1966-1978
Lit. 1.125.000.000	63° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Mira Lanza) (CM 63)	6,50	1967-1975
Lit. 15.000.000.000	64° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Metaponto) (CM 64)	6,75	1966-1986
Lit. 150.000.000	65° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Sibalco) (CM 65)	6,50	1966-1976
Lit. 2.000.000.000	66° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Montecatini Crotona II) (CM 66)	6,75	1966-1979
Lit. 950.000.000	67° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Alfa Cavi) (CM 67)	6,50	1966-1978
Lit. 9.375.000.000	68° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. ENEL Salerno) (CM 68)	6,75	1966-1986
Lit. 700.000.000	69° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Cartiere Meridionali) (CM 69)	6,50	1966-1977
Lit. 250.000.000	70° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.C.I. Richard Ginori) (CM 70)	6,50	1966-1976
Lit. 475.000.000	71° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Lavezzari Lamiere Sud) (CM 71)	7	1967-1976
Lit. 400.000.000	72° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. BPD Delfino II) (CM 72)	7	1967-1974
Lit. 1.250.000.000	73° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Montedison Bussi) (CM 73)	7	1967-1976
Lit. 15.000.000.000	74° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Ogliaastro) (CM 74)	7	1967-1986
Lit. 500.000.000	75° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Calce e Cementi di Segni) (CM 75)	7	1967-1977
Lit. 400.000.000	76° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto A.V.I.M.) (CM 76)	7	1967-1978
Lit. 450.000.000	77° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto M.C. Quay Europa) (CM 77)	6,50	1967-1979
Lit. 1.375.000.000	78° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Alfa Romeo II) (CM 78)	6,50	1967-1977
Lit. 1.625.000.000	79° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto I.D.A.) (CM 79)	6,50	1967-1979
Lit. 625.000.000	80° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Landis e Gyr II) (CM 80)	6,50	1967-1977
Lit. 900.000.000	81° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. SOFINMAR) (CM 81)	6,50	1967-1979
Lit. 625.000.000	82° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto GALA) (CM 82)	6,50	1967-1977
Lit. 375.000.000	83° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SABEA) (CM 83)	6,50	1967-1979
Lit. 2.750.000.000	84° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. DALMINE) (CM 84)	6,50	1967-1979
Lit. 4.375.000.000	85° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto I.S.A.F.) (CM 85)	6,50	1967-1979
Lit. 1.400.000.000	86° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.I.A.C.) (CM 86)	6,50	1967-1977
Lit. 10.000.000.000	87° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.I.P.) (CM 87)	6,50	1967-1979
Lit. 400.000.000	88° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto VIANINI) (CM 88)	6,75	1968-1976
Lit. 250.000.000	89° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto IS.PRE) (CM 89)	6,75	1968-1980
Lit. 250.000.000	90° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Ethicon) (CM 90)	6,75	1968-1980
Lit. 1.000.000.000	91° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto AL.CO) (CM 91)	6,75	1968-1980
Lit. 1.250.000.000	92° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Calce e Cementi di Segni II) (CM 92)	6,75	1968-1978
Lit. 150.000.000	93° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Idroterme di Villasor) (CM 93)	6,75	1968-1978
Lit. 550.000.000	94° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Buitoni) (CM 94)	6,75	1968-1978
Lit. 125.000.000	95° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Vetroceramica Turritana) (CM 95)	6,75	1968-1978

## Stato o garantiti dallo Stato

(in milioni di lire)

Ammontare del debito al 31 dicembre 1971	Utilizzi	Ammortamenti		Ammontare del debito al 31 dicembre 1972 (dati provvisori)		
		c/Capitale	c/Interessi	TOTALE	Rappresentato da titoli	Non rappresentato da titoli
165	—	39	8	126	—	126
314	—	81	16	233	—	233
12.058	—	903	693	11.155	—	11.155
435	—	120	26	315	—	315
8.859	—	429	503	8.430	—	8.430
280	—	46	17	234	—	234
137	—	85	9	52	—	52
599	—	81	33	518	—	518
50	—	6	2	44	—	44
319	—	67	17	252	—	252
1.226	—	159	64	1.067	—	1.067
23.004	—	3.145	—	19.859	—	19.859
248	—	34	17	214	—	214
167	—	19	10	148	—	148
101	—	14	6	87	—	87
584	—	146	33	438	—	438
15.000	—	597	931	14.403	—	14.403
111	—	13	6	98	—	98
1.590	—	191	118	1.399	—	1.399
705	—	81	39	624	—	624
9.375	—	—	725	9.375	—	9.375
509	—	75	31	434	—	434
109	—	30	9	79	—	79
300	—	49	19	251	—	251
207	—	60	13	147	—	147
879	—	138	52	741	—	741
5.000	2.532	—	537	7.532	—	7.532
356	—	59	43	297	—	297
308	—	37	22	271	—	271
276	—	26	16	250	—	250
1.094	—	164	73	930	—	930
1.381	—	131	82	1.250	—	1.250
465	—	63	28	402	—	402
764	—	73	47	691	—	691
485	—	82	37	403	—	403
312	—	37	23	275	—	275
2.292	—	270	173	2.022	—	2.022
3.680	—	346	223	3.334	—	3.334
1.096	—	144	64	952	—	952
9.174	—	900	577	8.274	—	8.274
267	—	65	21	202	—	202
220	—	24	17	196	—	196
220	—	24	17	196	—	196
880	—	88	62	792	—	792
999	—	137	70	862	—	862
114	—	17	9	97	—	97
462	—	61	30	401	—	401
95	—	14	8	81	—	81

## Segue: TABELLA BP. 11. - Debiti dello

Situazione anno 1972

DESCRIZIONE DEL DEBITO		Tasso % di interesse	Anno di emissione e di scadenza del debito
<i>Segue: Debiti in lire italiane</i>			
Lit. 1.000.000.000	96° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.I.I.Z.) (CM 96) .	6,75	1968-1978
Lit. 1.250.000.000	97° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Eridania) (CM 97)	6,75	1968-1978
Lit. 450.000.000	98° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto A.V.I.M. II) (CM 98)	6,75	1968-1978
Lit. 375.000.000	99° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Recordati) (CM 99)	6,75	1968-1978
Lit. 12.500.000.000	100° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.I.P.) (CM 100) ..	7	1968-1988
Lit. 125.000.000	101° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Atlas Copco Italia) (CM 101) .....	6,50	1968-1979
Lit. 750.000.000	102° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Monti Mec) (CM 102)	6,50	1968-1980
Lit. 550.000.000	103° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Sangemini) (CM 103)	6,75	1968-1978
Lit. 250.000.000	104° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Radice) (CM 104) .	6,50	1968-1978
Lit. 6.250.000.000	105° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Promozione della Piccola e Media Industria) (CM 105) .....	6,50	1968-1980
Lit. 2.750.000.000	106° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNIA II) (CM 106)	6,50	1969-1979
Lit. 2.000.000.000	107° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto IN.TE.NA) (CM 107)	6,50	1969-1981
Lit. 15.625.000.000	108° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto ITALSIDER TARANTO II) (CM 108) .....	7,50	1969-1984
Lit. 500.000.000	109° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto NALCO) (CM 109)	7	1969-1979
Lit. 2.250.000.000	110° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Promozione della Piccola e Media Industria) (CM 110).....	7	1969-1991
Lit. 6.250.000.000	111° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Infrastrutture Interesse Turistico) (CM 111) .....	7,50	1970-1989
Lit. 15.000.000.000	112° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Pertusillo) (CM 112)	7,50	1970-1979
Lit. 1.250.000.000	113° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Dreher II) (CM 113)	7	1970-1979
Lit. 500.000.000	114° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Wespa II) (CM 114)	7,50	1970-1980
Lit. 570.000.000	115° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Semoleria del Tavoliere)	7,50	1970-1982
Lit. 350.000.000	116° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto S.I.C.A.L.) (CM 116)	7,50	1970-1980
Lit. 2.000.000.000	117° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto ISMA) (CM 117) ..	7	1970-1982
Lit. 1.500.000.000	118° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto FAR) (CM 118) ..	7	1970-1982
Lit. 1.100.000.000	119° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog.Cementerie Sardegna)	8	1970-1980
Lit. 11.250.000.000	120° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SIP)(CM 120) .....	8,50	1970-1990
Lit. 1.250.000.000	121° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Vianini II) (CM 121)	8,25	1970-1980
Lit. 750.000.000	122° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto De Cecco) (CM 122)	8,50	1970-1980
Lit. 875.000.000	124° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Filatura Foggia) (CM 124)	8,50	1970-1982
Lit. 15.625.000.000	Prestito BEI-Autostrada Ligure Toscana .....	8	1970-1990
Lit. 1.500.000.000	125° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Carrington-Tesit) (CM 125)...	8,50	1971-1982
Lit. 3.000.000.000	128° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Cementir Taranto II) (CM 128)	8,50	1971-1981
Lit. 3.125.000.000	123° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Piccola media industria Sicilia)	8,50	1971-1982
Lit. 2.500.000.000	127° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (CM 127).....	8,50	1971-1982
Lit. 3.125.000.000	130° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNAM) (CM 130) .....	8,50	1971-1986
Lit. 3.750.000.000	132° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SARDAMAG II) (CM 132)	8,50	1971-1981
Lit. 8.750.000.000	133° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto PERTUSOLA II) (CM 133)	8,50	1971-1983
Lit. 6.000.000.000	134° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto PIRELLI Sicilia) (CM 134)	8,50	1971-1984
Lit. 2.500.000.000	137° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Prog. Acciaierie MEGARA) (CM 137)	8,50	1971-1983
Lit. 2.875.000.000	138° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto General Cable) (CM 138) ..	8,50	1971-1983
Lit. 15.625.000.000	139° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Chimica Dauna) (CM 139) ..	8,50	1971-1984
Lit. 1.250.000.000	126° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Carlo Erba).....	8,50	1972-1982
Lit. 3.125.000.000	129° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Promoz. Piccola Media Industria in Sardegna) .....	8,50	1972-1983
Lit. 2.500.000.000	131° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto IVI-Sud) .....	8,50	1972-1982
Lit. 2.125.000.000	135° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto FAG-Italiana) .....	8,50	1972-1981
Lit. 2.750.000.000	136° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto MOTTA) .....	8,50	1972-1983
Lit. 9.375.000.000	140° BEI-Cassa per il Mezzogiorno ((Progetto promoz. Piccola media industria nel Mezzogiorno continentale) .....	8,50	1972-1983
Lit. 4.500.000.000	141° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNIA-Napoli) .....	8,50	1972-1983
Lit. 1.750.000.000	142° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNIA-Salerno) .....	8,50	1972-1981
Lit. 7.500.000.000	143° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Cementir Maddaloni) .....	7,93	1972-1987
Lit. 3.125.000.000	144° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNIA-Paliano) .....	7,93	1972-1984
Lit. 8.750.000.000	145° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Cementerie di Sardegna II)	7,75	1972-1987
TOTALE debiti in lire italiane ...			
TOTALE GENERALE ...			

## Stato o garantiti dallo Stato

(in milioni di lire)

Ammontare del debito al 31 dicembre 1971	Utilizzi	Ammortamenti		Ammontare del debito al 31 dicembre 1972 (dati provvisori)		
		c/Capitale	c/Interessi	TOTALE	Rappresentato da titoli	Non rappresentato da titoli
762	—	108	55	654	—	654
948	—	145	75	803	—	803
341	—	52	27	289	—	289
317	—	36	18	281	—	281
12.295	—	299	616	11.996	—	11.996
107	—	8	5	99	—	99
700	—	48	36	652	—	652
468	—	34	18	434	—	434
209	—	16	7	193	—	193
6.046	—	528	396	5.518	—	5.518
2.616	—	290	171	2.326	—	2.326
2.000	—	156	125	1.844	—	1.844
15.635	—	—	1.200	15.635	—	15.635
500	—	49	34	451	—	451
2.250	—	—	158	2.250	—	2.250
3.000	1.501	—	367	4.501	—	4.501
3.000	4.495	—	397	7.495	—	7.495
1.250	—	123	85	1.127	—	1.127
550	—	48	41	502	—	502
570	—	20	22	550	—	550
850	—	31	26	819	—	819
1.500	—	—	117	1.500	—	1.500
1.500	—	53	105	1.447	—	1.447
1.057	—	90	82	967	—	967
11.238	—	—	941	11.238	—	11.238
1.250	—	51	102	1.199	—	1.199
750	—	58	63	692	—	692
875	—	—	76	875	—	875
10.175	4.050	—	—	14.225	—	14.225
1.500	—	—	118	1.500	—	1.500
3.000	—	—	250	3.000	—	3.000
1.000	2.061	—	145	3.061	—	3.061
872	1.566	—	92	2.438	—	2.438
2.326	632	—	214	2.958	—	2.958
2.326	1.256	—	239	3.582	—	3.582
2.326	6.224	—	461	8.550	—	8.550
3.722	2.031	—	392	5.753	—	5.753
1.163	1.252	—	109	2.415	—	2.415
2.093	632	—	192	2.725	—	2.725
5.582	7.181	—	703	12.763	—	12.763
—	1.110	—	68	1.110	—	1.110
—	2.691	—	73	2.691	—	2.691
—	1.211	—	31	1.211	—	1.211
—	1.503	—	92	1.503	—	1.503
—	997	—	19	997	—	997
—	4.944	—	100	4.944	—	4.944
—	3.027	—	196	3.027	—	3.027
—	1.764	—	96	1.764	—	1.764
—	3.017	—	66	3.017	—	3.017
—	1.798	—	68	1.798	—	1.798
—	6.159	—	—	6.159	—	6.159
296.758	63.634	23.074	20.091	337.318	3.924	333.394
1.076.999	64.550	235.928	39.986	905.918	207.721	698.197

TABELLA BP. 12. - Situazione dei prestiti dell'estero al 31 dicembre 1972

(in milioni)

DESCRIZIONE		Tasso % di interesse
<i>Debiti in dollari U. S. A.:</i>		
\$.	39.651.900 Prestito in dollari della Repubblica Italiana .....	1
\$.	37.243.000 Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Credito Opere Pubbliche .....	1-3
\$.	1.921.000 Obbligazioni estere trentennali del Consorzio di Credito Opere Pubbliche - seconda serie .....	1-3
\$.	55.076.600 Obbligazioni estere trentennali Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità .....	1-3
\$.	18.000.000 Prestito Taff-Del Vecchio .....	2,375
\$.	73.000.000 Prestito IMI-ERP .....	2,50
\$.	22.600.000 Prestito IMI-MSA .....	2,50
\$.	20.000.000 Prestito « S. G. Warburg-Londra » Cassa del Mezzogiorno .....	6
\$.	100.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (419 IT) .....	6,25
\$.	25.000.000 Prestito Obbligazionario Cassa Mezzogiorno-Banche Europee .....	6,75
\$.	10.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (50 IT) .....	4,50
\$.	10.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (88 IT) .....	5
\$.	68.400.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (117 IT) .....	4,75
\$.	74.628.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (150 IT) .....	5
\$.	75.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (189 IT) .....	5,50
\$.	20.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (224 IT) .....	5,75
\$.	40.000.000 Prestito BIRS-Cassa per il Mezzogiorno (235 IT) (Progetto SENN per Energia Nucleare) .....	6
\$.	30.000.000 Prestito Obbligazionario Morgan-Cassa del Mezzogiorno .....	4,75-5,50
\$(UC)	18.000.000 Prestito Obbligazionario Banque Lambert Bruxelles - Cassa per il Mezzogiorno .....	5,50
\$.	55.433.602 Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana .....	3-4
\$.	30.000.000 Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana .....	3-4
\$.	34.000.000 Prestito IMI-Eximbank (Progetto ENEL ex SELNI - Soc. Elettronucleare Italiana) .....	5,75
\$.	25.000.000 Prestito Obbligazionario Cassa Mezzogiorno - Banche Europee (Prog. Ampliamento Italsider) .....	6,75
\$.	50.000.000 Prestito Obbligazionario Istituto di Credito Imprese Pubblica Utilità .....	7,50
\$.	50.000.000 Prestito Obbligazionario ENEL-Banche Europee .....	7,50
\$.	125.000.000 Prestito Obbligazionario ENEL-Banche Europee .....	Tasso variabile
\$.	30.000.000 Prestito Autostrada Messina Palermo .....	Tasso variabile
<i>Debiti in altre valute:</i>		
Fr. sv.	22.682.000 Prestito Estero trentennale ICIPU .....	1-3
Fr. sv.	200.000.000 Prestito Ferrovie Svizzere-FF.SS. ....	3-4-4,25
Fr. sv.	47.186.000 Prestito Obbligazionario Svizzero-Cassa per il Mezzogiorno .....	5,5/8
Pesos	316.860.000 Prestito Estero in Pesos Argentini .....	3,75
D. M.	24.000.000 Prestito Cassa per il Mezzogiorno CECA-Italsider .....	6,75
D. M.	20.772.000 } Prestito Cassa per il Mezzogiorno (3° prestito) CECA-ITALSIDER .....	7,25
Fr. sv.	1.420.000 }	
D. M.	200.000.000 Prestito Obbligazionario Consorzio di Credito Opere Pubbliche .....	7,5/8
D. M.	25.000.000 Prestito Cassa per il Mezzogiorno-Banche tedesche .....	9,25
D. M.	100.000.000 Prestito Consorzio di Credito Opere Pubbliche-Banche Europee .....	9
D. M.	60.000.000 Prestito Cassa per il Mezzogiorno-BEI (Banche tedesche) (Progetto Abruzzo e Molise) .....	9,375
D. M.	100.000.000 Prestito Obbligazionario Consorzio di Credito Opere Pubbliche-Banca Tedesca .....	8,50
D. M.	60.000.000 Prestito Obbligazionario Consorzio di Credito Opere Pubbliche-BEI .....	9
D. M.	25.000.000 Prestito Consorzio Credito Opere Pubbliche .....	8,25
D. M.	100.000.000 Prestito Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità - Banche Europee .....	8
D. M.	50.000.000 Prestito Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità - Banche Europee - BEI .....	9,125
\$.	60.000.000 Prestito Obbligazionario E.N.E.L. - E.M.U. ....	7,25

**e ammortamenti (quota capitale) per gli anni dal 1973 al 1977**

di lire)

Anno di emissione e di scadenza	Ammontare del debito al 31 dicembre 1972	Preventivo di spesa anno 1973		1974	1975	1976	1977
		Capitale	Interessi				
1947-1977	5.869	461	692	461	461	461	1.994
1947-1977	6.307	328	650	321	315	308	2.540
1947-1977	595	37	56	38	39	41	417
1947-1977	8.760	472	908	462	453	444	3.269
1947-1976	741	343	32	343	343	343	—
1949-1983	20.000	1.818	489	1.818	1.818	1.818	1.818
1952-1987	7.917	466	198	478	490	502	514
1965-1985	8.674	698	541	698	698	698	698
1965-1980	41.586	4.448	2.717	4.731	5.030	5.350	5.687
1969-1984	13.429	1.090	907	1.090	1.090	1.090	1.090
1952-1976	1.594	370	67	387	405	423	—
1953-1979	2.325	344	113	361	379	399	419
1955-1975	10.058	3.044	356	3.190	3.344	—	—
1956-1976	12.944	3.116	634	3.274	3.439	3.614	—
1958-1978	17.614	2.943	970	3.107	3.280	3.463	3.656
1959-1979	2.627	354	150	375	396	420	444
1964-1979	12.603	1.531	751	1.624	1.723	1.828	1.939
1959-1974	2.269	1.163	80	582	—	—	—
1963-1979	5.449	930	307	930	930	930	930
1958-1998	29.440	395	833	437	480	525	571
1958-1998	16.435	244	486	268	294	321	348
1964-1979	8.421	1.521	479	1.521	1.521	1.521	1.521
1968-1983	11.954	1.090	834	1.090	1.090	1.090	1.090
1969-1990	27.616	1.454	1.854	1.454	1.454	1.454	1.454
1970-1985	24.986	2.035	1.875	2.035	2.035	2.035	2.035
1970-1980	67.155	2.908	5.015	2.908	2.908	5.815	5.815
1971-1978	16.626	—	—	1.745	1.745	1.745	1.745
1947-1977	1.271	51	51	50	49	19	780
1956-1982	30.285	3.029	1.363	3.029	3.029	3.029	3.029
1961-1981	7.146	—	342	7.146	—	—	—
1947-1972	—	—	—	—	—	—	—
1969-1984	4.330	—	292	—	433	433	433
1970-1987	3.963	375	258	375	391	391	391
1969-1989	34.260	1.804	2.333	1.804	1.804	1.804	1.804
1970-1985	4.511	—	417	—	225	451	451
1970-1990	18.044	—	1.624	—	—	1.263	1.263
1971-1986	10.826	—	1.015	—	—	—	1.082
1970-1990	18.044	—	1.533	—	—	1.200	1.200
1970-1990	10.826	—	974	—	—	—	—
1971-1991	4.511	—	372	—	—	300	300
1971-1991	18.044	—	1.443	—	—	1.203	1.203
1971-1985	9.022	—	824	—	—	902	902
1971-1986	9.523	—	690	—	—	952	952

Segue: TABELLA BP. 12. - Situazione dei prestiti dell'estero al 31 dicembre 1972

(in milioni)

DESCRIZIONE	Tasso % di interesse
<i>Debiti in lire italiane:</i>	
Lit. 4.390.152.449 Prestito ICA-Eximbank-Repubblica Italiana.....	3-4
Lit. 13.125.000.000 Prestito BEI-Ferrovie dello Stato .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 9.375.000.000 Prestito CECA-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Carbosarda) .....	6
Lit. 12.500.000.000 1° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 7.500.000.000 2° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 15.000.000.000 4° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Taranto) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 250.000.000 5° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Monti) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 250.000.000 6° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Tyndaris) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.000.000.000 7° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Trinacria) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 850.000.000 8° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Wespa) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 2.850.000.000 9° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Palmas-Cave) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 15.000.000.000 10° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Rumianca) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 5.000.000.000 11° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto SLACE) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 450.000.000 12° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto ICLAM) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.250.000.000 13° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Cementir e Barletta) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.875.000.000 14° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Dreher) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 175.000.000 15° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto CIR) .....	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 625.000.000 16° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto IDAC) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 4.000.000.000 17° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Cementir) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 225.000.000 18° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Surgela) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.875.000.000 19° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Interlan) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 10.968.000.000 20° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto SIR) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.000.000.000 21° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Landis e Gyr) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 312.500.000 22° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Findus) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.000.000.000 23° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Soprefin) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.800.000.000 24° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Isotta Fraschini) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.250.000.000 25° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Ideal Standard) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.800.000.000 26° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Saint Gobain) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.400.000.000 27° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Marfil) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 500.000.000 28° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Malteria Tirrenia) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 3.750.000.000 29° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto ENEL-LETE-SAVA) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 9.375.000.000 30° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto ENEL-Brindisi) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.550.000.000 31° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Montecatini) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 700.000.000 32° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto ITALTUBI) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.000.000.000 33° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Fa Rad) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 250.000.000 34° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Aifel Sud) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 800.000.000 36° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto SARDESPA) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 600.000.000 37° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Ceramica Italiana) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 500.000.000 38° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.A.P.I.L.) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 550.000.000 39° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Hermed) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 300.000.000 40° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.V.O.A.) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 900.000.000 41° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto I.R.C.O.M.) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 250.000.000 42° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Sarramin) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.750.000.000 43° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Ajinomoto-Insud) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 1.100.000.000 44° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Soavex) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 500.000.000 45° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto CISA VISCOSA) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 350.000.000 46° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Ceramica M. D'Agostino) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 275.000.000 48° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Marvin Gelber) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>
Lit. 600.000.000 49° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Cementir Bagnoli) .....	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>



**e ammortamenti (quota capitale) per gli anni dal 1973 al 1977**  
di lire)

Anno di emissione e di scadenza	Ammontare del debito al 31 dicembre 1972	Preventivo di spesa anno 1973		1974	1975	1976	1977
		Capitale	Interessi				
1960-1988	3.924	89	164	101	113	131	138
1961-1981	7.421	708	442	769	791	836	884
1964-1989	4.839	838	336	838	838	838	502
1959-1979	2.662	381	157	402	425	449	475
1960-1979	4.141	493	224	521	536	582	616
1961-1981	9.175	874	507	925	977	1.032	1.091
1962-1974	61	26	3	28	15	—	—
1962-1973	48	37	3	19	—	—	—
1962-1974	113	126	5	—	—	—	—
1962-1975	180	109	8	57	—	—	—
1962-1976	1.222	274	62	332	351	183	—
1962-1976	6.780	1.609	372	1.725	1.798	1.900	—
1963-1976	1.416	536	124	560	599	633	—
1963-1974	128	55	5	57	—	—	—
1963-1972	62	—	—	—	—	—	—
1963-1976	807	207	40	218	231	34	—
1963-1976	69	19	3	20	21	11	—
1963-1975	196	73	10	77	40	—	—
1963-1977	1.944	389	103	411	435	460	240
1963-1975	75	25	4	27	28	—	—
1963-1977	779	164	43	174	183	194	101
1963-1977	5.627	1.190	333	1.257	1.329	1.406	770
1963-1975	359	117	16	124	65	—	—
1963-1976	128	35	7	37	39	20	—
1963-1975	374	114	20	121	128	—	—
1963-1975	434	229	25	242	126	—	—
1963-1976	517	138	30	147	155	81	—
1963-1975	600	211	29	224	117	—	—
1963-1976	670	168	35	178	188	98	—
1963-1975	132	58	8	62	32	—	—
1963-1983	2.752	189	163	200	212	225	237
1964-1984	7.585	475	436	503	533	568	599
1964-1976	597	172	35	182	193	101	—
1964-1977	361	73	20	78	82	87	45
1964-1976	403	111	22	172	124	65	—
1964-1976	109	27	5	28	30	15	—
1964-1976	305	89	18	94	99	52	—
1964-1976	238	66	13	70	75	39	—
1964-1976	201	55	11	59	62	32	—
1964-1976	210	61	12	65	68	36	—
1964-1976	127	33	5	35	37	19	—
1964-1976	365	100	20	106	112	58	—
1964-1976	119	27	6	28	30	32	—
1964-1976	816	193	46	199	211	224	—
1964-1976	54	47	11	50	53	56	—
1964-1976	232	54	13	57	60	64	—
1964-1975	126	44	6	47	25	—	—
1964-1971	—	—	—	—	—	—	—
1964-1975	233	83	12	88	46	—	—

Segue: TABELLA BP. 12. - Situazione dei prestiti dell'estero al 31 dicembre 1972

(in milioni)

DESCRIZIONE		Tasso % di interesse
Segue: Debiti in lire italiane:		
Lit. 15.000.000.000	50° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Italsider Bagnoli) .....	6 3/4
Lit. 875.000.000	51° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto BPD) .....	6
Lit. 10.000.000.000	52° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.I.P.) .....	6 3/4
Lit. 450.000.000	53° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Costa) .....	6
Lit. 2.000.000.000	54° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SIRAM) .....	6
Lit. 400.000.000	55° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Texas Instruments Italia) .....	6
Lit. 900.000.000	56° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Olivetti-Pozzuoli) .....	6
Lit. 75.000.000	57° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto CIR II) .....	6
Lit. 625.000.000	58° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Celene II) .....	6
Lit. 1.800.000.000	59° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Pertusola) .....	6
Lit. 37.000.000.000	Prestito Obbligazionario ENEL-EUROPA Emissioni: Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo .....	6
Lit. 350.000.000	60° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Acraf A) .....	6,50
Lit. 225.000.000	61° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Acraf B) .....	6,50
Lit. 140.000.000	62° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetti Gessi San Salvo) .....	6,50
Lit. 1.125.000.000	63° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Mira-Lanza) .....	6 1/2
Lit. 15.000.000.000	64° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Metaponto) .....	6 3/4
Lit. 150.000.000	65° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Sibalco) .....	6 1/2
Lit. 2.000.000.000	66° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Montecatini Crotona II°) .....	6,75
Lit. 950.000.000	67° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Alfacavi) .....	6,50
Lit. 9.375.000.000	68° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Enel Salerno) .....	8,00
Lit. 700.000.000	69° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Cartiere Meridionali) .....	6,50
Lit. 250.000.000	70° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.C.I. Richard Ginori) .....	6 1/2
Lit. 475.000.000	71° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Lavezzari Lamiere Sud) .....	7
Lit. 400.000.000	72° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto B.P.D. Delfion II°) .....	7
Lit. 1.250.000.000	73° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Montedison Bussi) .....	7
Lit. 15.000.000.000	74° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Ogliastro) .....	7
Lit. 500.000.000	75° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Calce e Cementi di Segni) .....	7
Lit. 400.000.000	76° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto A.V.I.M.) .....	7
Lit. 450.000.000	77° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto M.C. Quay Europa) .....	6,50
Lit. 1.375.000.000	78° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Alfa Romeo II°) .....	6,50
Lit. 1.625.000.000	79° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto I.D.A.) .....	6,50
Lit. 625.000.000	80° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Landis e Gyr II°) .....	6,50
Lit. 900.000.000	81° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto SOFINMAR) .....	6,50
Lit. 625.000.000	82° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto GALA) .....	6,50
Lit. 375.000.000	83° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto SABEA) .....	6,50
Lit. 2.750.000.000	84° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto DALMINE) .....	6,50
Lit. 4.375.000.000	85° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto I.S.A.F.) .....	6,50
Lit. 1.400.000.000	86° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.I.A.C.) .....	6,50
Lit. 10.000.000.000	87° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.I.P.) .....	6,50
Lit. 400.000.000	88° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Vianini) .....	6,75
Lit. 250.000.000	89° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto IS.PRE) .....	6,75
Lit. 250.000.000	90° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Ethicon) .....	6,75
Lit. 1.000.000.000	91° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto AL.CO) .....	6,75
Lit. 1.250.000.000	92° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Calce e Cementi di Segni II) .....	6,75
Lit. 150.000.000	93° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Idroterme di Villasor) .....	6,75
Lit. 550.000.000	94° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Buitoni) .....	6,75
Lit. 125.000.000	95° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Vetrocera mica Turritana) .....	6,75
Lit. 1.000.000.000	96° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.I.I.Z) .....	6,75
Lit. 1.250.000.000	97° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Eridania) .....	6,75
Lit. 450.000.000	98° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto A.V.I.M. II) .....	6,75
Lit. 375.000.000	99° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Recordati) .....	6,75
Lit. 12.500.000.000	100° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto S.I.P.) .....	7
Lit. 125.000.000	101° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Atlas Copco Italia) .....	6,50
Lit. 750.000.000	102° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Monti Mec) .....	6,50
Lit. 550.000.000	103° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Sangemini) .....	6,75
Lit. 250.000.000	104° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Radice) .....	6,50
Lit. 6.250.000.000	105° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto Promoz. della Piccola e Media Industria) .....	6,50
Lit. 2.750.000.000	106° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto SNIA II) .....	6,50
Lit. 2.000.000.000	107° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto IN.TE.NA.) .....	6,50

**e ammortamenti (quota capitale) per gli anni dal 1973 al 1977**  
di lire)

Anno di emissione e di scadenza	Ammontare del debito al 31 dicembre 1972	Preventivo di spesa anno 1973		1974	1975	1976	1977
		Capitale	Interessi				
1964-1981	11.155	1.024	677	1.090	1.158	1.233	1.311
1965-1975	315	122	17	129	67	—	—
1965-1985	8.430	461	518	490	522	555	589
1965-1977	234	47	13	50	53	56	29
1965-1977	—	—	—	—	—	—	—
1965-1973	52	77	22	—	—	—	—
1965-1977	518	91	30	97	103	109	115
1965-1977	44	7	2	8	9	9	9
1965-1975	252	77	13	82	87	—	—
1965-1977	1.067	183	59	194	206	218	231
1965-1980	19.859	3.196	1.502	3.196	3.196	3.196	3.196
1966-1978	214	34	14	37	39	42	45
1966-1978	148	22	9	24	26	27	29
1966-1978	87	14	6	15	15	17	18
1967-1975	438	158	24	168	88	—	—
1966-1986	14.403	666	939	711	762	814	868
1966-1978	98	15	6	16	17	18	19
1966-1979	1.399	184	95	196	210	224	240
1966-1978	624	93	38	100	106	113	121
1966-1986	9.375	—	750	459	472	465	581
1966-1977	434	79	25	84	90	96	50
1966-1976	79	30	7	32	34	18	—
1967-1976	251	56	16	60	64	69	—
1967-1974	147	69	9	74	74	—	—
1967-1976	741	160	47	171	183	196	—
1967-1986	7.532	634	997	678	726	779	834
1967-1977	297	54	21	59	62	67	72
1967-1978	271	38	18	41	44	47	50
1967-1979	250	40	22	43	46	48	52
1967-1977	930	164	59	176	187	199	213
1967-1979	1.250	146	78	155	165	176	187
1967-1977	402	69	24	73	78	83	89
1967-1979	691	81	43	86	91	97	104
1967-1977	403	75	27	80	85	91	97
1967-1979	275	34	18	36	38	41	43
1967-1979	2.022	246	133	262	280	298	317
1967-1979	3.334	391	211	417	445	474	505
1967-1977	952	168	59	179	191	203	217
1967-1979	8.274	965	520	1.028	1.096	1.169	1.246
1968-1976	202	59	14	63	67	35	—
1968-1980	196	22	13	23	25	26	28
1968-1980	196	22	14	23	25	26	28
1968-1980	792	86	53	92	98	105	112
1968-1978	862	138	58	152	158	169	180
1968-1978	97	16	7	17	18	19	21
1968-1978	401	64	27	68	73	77	83
1968-1978	81	14	6	15	16	16	17
1968-1978	654	106	44	113	121	130	68
1968-1978	803	132	55	141	151	162	171
1968-1978	289	48	20	51	54	58	62
1968-1978	281	43	18	46	50	53	56
1968-1988	11.996	445	824	476	511	547	585
1968-1979	99	11	6	12	13	13	15
1968-1980	652	63	40	67	71	77	81
1968-1978	434	57	25	60	65	68	73
1968-1978	193	26	12	27	29	31	33
1968-1980	5.518	365	363	603	642	685	731
1969-1979	2.326	299	147	319	340	363	386
1969-1981	1.844	162	113	173	185	197	210

Segue: TABELLA BP. 12. - Situazione dei prestiti dell'estero al 31 dicembre 1972

(in milioni)

DESCRIZIONE	Tasso % di interesse
<i>Segue: Debiti in lire italiane:</i>	
Lit. 15.625.000.000 108° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto ITALSIDER TARANTO II).....	7,50
Lit. 500.000.000 109° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno - (Progetto NALCO).....	7
Lit. 2.250.000.000 110° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Promozione Piccola e Media Industria)	7
Lit. 6.250.000.000 111° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Infrastrutture Interesse Turistico)	7,50
Lit. 15.000.000.000 112° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Pertusillo) .....	7,50
Lit. 1.250.000.000 113° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Dreher II) .....	7
Lit. 500.000.000 114° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Wespa II) .....	7,50
Lit. 570.000.000 115° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Semoleria del Tavoliere) .....	7,50
Lit. 350.000.000 116° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SICAL) .....	7,50
Lit. 2.000.000.000 117° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto ISMA) .....	7
Lit. 1.500.000.000 118° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto FAR) .....	7
Lit. 1.100.000.000 119° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Cementerie Sardegna) .....	8
Lit. 11.250.000.000 120° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SIP).....	8,50
Lit. 1.250.000.000 121° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Vianini II).....	8,25
Lit. 750.000.000 122° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto De Cecco) .....	8,50
Lit. 875.000.000 124° Prestito BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Filatura di Foggia).....	8,50
Lit. 15.625.000.000 Prestito BEI-Autostrada Ligure Toscana .....	8
Lit. 1.500.000.000 125° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Carrington-Tesit) .....	8,50
Lit. 3.000.000.000 128° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Cementir Taranto II) .....	8,50
Lit. 3.125.000.000 123° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Promozione Piccola e Media Industria in Sicilia) .....	8,50
Lit. 2.500.000.000 127° BEI-Cassa per il mezzogiorno .....	8,50
Lit. 3.125.000.000 130° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNAM) .....	8,50
Lit. 3.750.000.000 132° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SARDAMAG II) .....	8,50
Lit. 8.750.000.000 133° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto PERTUSOLA II) .....	8,50
Lit. 6.000.000.000 134° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto PIRELLI SICILIA) .....	8,50
Lit. 2.500.000.000 137° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Acciaierie MEGARA).....	8,50
Lit. 2.875.000.000 138° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto General Cable) .....	8,50
Lit. 15.625.000.000 139° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Chimica Dauna) .....	8,50
Lit. 1.250.000.000 126° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Carlo ERBA) .....	8,50
Lit. 3.126.000.000 129° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Promoz. Piccola media Industria in Sardegna)	8,50
Lit. 2.500.000.000 131° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto IVI- Sud) .....	8,50
Lit. 2.125.000.000 135° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto FAG Italiana).....	8,50
Lit. 2.750.000.000 136° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Motta) .....	8,50
Lit. 9.375.000.000 140° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Promoz. Piccola Media Industria nel Mezzogiorno Continentale) .....	8,50
Lit. 4.500.000.000 141° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNIA-Napoli) .....	8,50
Lit. 1.750.000.000 142° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNIA-Salerno) .....	8,50
Lit. 7.500.000.000 143° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto CEMENTIR MADDALONE) .....	7,93
Lit. 3.125.000.000 144° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto SNIA-Paliano) .....	7,93
Lit. 8.750.000.000 145° BEI-Cassa per il Mezzogiorno (Progetto Cementerie di Sardegna II) .....	7,75
<b>TOTALE prestiti dello Stato o garantiti dallo Stato .....</b>	
 <b>Prestiti privati - non garantiti dallo Stato (Valute diverse)</b>	
Obbligazionari .....	
Altri .....	
<b>TOTALE prestiti privati .....</b>	
<b>TOTALE .....</b>	

e ammortamenti (quota capitale) per gli anni dal 1973 al 1977  
di lire)

Anno di emissione e di scadenza	Ammontare del debito al 31 dicembre 1972	Preventivo di spesa anno 1973		1974	1975	1976	1977
		Capitale	Interessi				
1969-1984	15.635	840	1.156	905	975	1.048	1.130
1969-1979	451	52	30	56	60	64	69
1969-1991	2.250	97	154	200	214	230	246
1970-1989	4.501	—	337	—	236	255	273
1970-1979	7.495	—	375	—	568	612	657
1969-1979	1.127	130	77	139	149	160	171
1970-1980	502	52	36	56	60	64	70
1970-1982	550	41	40	45	48	52	56
1970-1980	819	33	23	36	37	41	44
1970-1982	1.500	155	137	165	177	190	203
1970-1982	1.447	112	100	120	128	137	147
1970-1980	967	99	76	106	115	125	135
1970-1990	11.238	—	955	331	360	390	425
1970-1980	1.199	111	97	120	131	141	153
1970-1980	692	63	57	68	75	82	88
1970-1982	875	58	73	64	69	75	82
1970-1990	14.225	—	1.138	—	521	1.042	1.042
1971-1982	1.500	100	126	109	118	127	140
1971-1981	3.000	134	249	287	312	339	368
1971-1982	3.061	—	260	243	264	287	312
1971-1982	2.438	—	207	194	212	230	250
1971-1986	2.958	—	251	—	158	172	187
1971-1981	3.582	—	304	344	374	406	442
1971-1983	8.550	—	534	584	636	690	751
1971-1984	5.753	—	489	—	401	436	478
1971-1983	2.415	—	206	167	182	197	214
1971-1983	2.725	—	232	192	209	227	268
1971-1984	12.763	—	1.085	—	1.043	1.135	1.233
1972-1982	1.110	—	94	97	105	115	125
1972-1983	2.691	—	228	119	253	276	299
1972-1983	1.211	—	103	167	182	197	214
1972-1981	1.503	—	128	195	212	230	250
1972-1983	997	—	85	—	158	172	187
1972-1983	4.944	—	420	—	729	793	861
1972-1983	3.027	—	257	300	327	357	386
1972-1981	1.764	79	147	168	182	198	215
1972-1987	3.017	—	239	—	192	409	442
1972-1984	1.798	—	248	105	223	241	261
1972-1987	6.159	—	678	—	—	464	500
	905.918	64.357	59.855	78.865	77.925	85.656	87.553
.....	187.300						
.....	2.360.300						
.....	2.547.600	203.200	..	125.345	647.955	239.441	194.201
.....	3.453.518	267.557	59.855	204.210	725.880	325.097	281.754

PAGINA BIANCA

APPENDICE QUARTA

ELENCO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI  
LEGISLATIVI DI NATURA ECONOMICA,  
FINANZIARIA E SOCIALE, PUBBLICATI NELLA  
«GAZZETTA UFFICIALE» DAL 1° GENNAIO  
AL 31 DICEMBRE 1972

PAGINA BIANCA



Allo scopo di documentare l'attività governativa e parlamentare dell'anno considerato, si riporta, come di consueto, un elenco per materie dei principali provvedimenti legislativi di natura economica, finanziaria e sociale emanati nel 1972.

Recando impegni di spesa o modificando il regime di disposizione o variando i rapporti aventi riflessi economici, essi vengono infatti ad influenzare, tanto per l'anno più particolarmente esaminato nella presente Relazione, quanto per quelli futuri, la spesa, i prelievi, la distribuzione del reddito e quindi, in definitiva, il bilancio nazionale.

A tale proposito sembra opportuno sottolineare come, per quanto si riferisce più particolarmente alla spesa, le leggi elencate comportino stanziamenti che, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli testi legislativi, possono valutarsi in circa 633,1 miliardi di lire a tutto il 1972.

## 1. - AGRICOLTURA.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 1159 (G. U. 11 gennaio). – Unificazione dei comprensori di bonifica montana del « Trebbia-Entella » e del « Nurc-Arda-Chero » in un unico comprensorio denominato dell'Appennino Genovese-Piacentino-Pavese.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 (G. U. 12 gennaio). – Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pistoia.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241 (G. U. 24 gennaio). – Regolamento di esecuzione dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la costituzione ed il funzionamento del consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1971 (G. U. 18 febbraio). – Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Napoli.

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, n. 1255 (G. U. 26 gennaio). – Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza piemontese, con sede in Torino.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, (G. U. 1° marzo). – Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti d'intervento per il settore del luppolo.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, n. 12 (G. U. 23 febbraio). – Rettifica di errore nel testo promulgato della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente « Disciplina dell'attività sementiera ».

Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, n. 233 (G. U. 13 giugno). – Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Legge 1° marzo 1972, n. 42 (G. U. 16 marzo). – Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972 (G. U. 18 luglio). – Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi.

Legge 8 agosto 1972, n. 462 (G. U. 23 agosto). – Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.

Decreto-legge 15 novembre 1971, n. 661 (G. U. 17 novembre). – Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1964, n. 1350.

## 2. – INDUSTRIA, ARTIGIANATO, PARTECIPAZIONI STATALI.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (G. U. 1° febbraio). – Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

Legge 15 dicembre 1971, n. 1240 (G. U. 24 gennaio). – Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1972 (G. U. 3 marzo). – Conferma del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale. (È confermato il Prof. Bruno Visentini).

Decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289 (G. U. 6 luglio). – Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 45 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1972.

Legge 8 agosto 1972, n. 482 (G. U. 26 agosto). – Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1972.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972 (G. U. 27 settembre). – Nomina del presidente del Comitato nazionale per la energia nucleare. (È nominato il prof. Ezio Clementel).

## 3. – TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA.

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277 (G. U. 3 luglio – ediz. straord.). – Proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

Legge 8 agosto 1972, n. 470 (G. U. 24 agosto). – Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, concernente la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

#### 4. – LAVORI PUBBLICI – SETTORE EDILIZIA ABITATIVA.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1971, n. 1310 (G. U. 14 febbraio). – Inclusione dell'abitato di Locadi, frazione del Comune di Pagliara, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, n. 1392 (G. U. 29 marzo). – Inclusione dell'abitato di Isola di Fano, frazione di Fossombrone, in provincia di Pesaro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, n. 331 (G. U. 31 luglio). – Inclusione parziale dell'abitato di Vieste tra quelli da trasferire e da consolidare a cura e spese dello Stato.

Legge 25 febbraio 1972, n. 13 (G. U. 27 febbraio – ediz. straord.). – Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 219 (G. U. 30 maggio). – Inclusione parziale dell'abitato di Lecco tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

#### 5. – LAVORI PUBBLICI – ALTRI SETTORI.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1166 (G. U. 13 gennaio). – Inclusione parziale dell'abitato di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

Legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (G. U. 11 gennaio). – Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1972, n. 299 (G. U. 8 luglio). – Dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per assicurare un collegamento diretto tra lo stabilimento della Marina militare in Val Dorbola ed il deposito munizioni ubicato in località Cà Moncello, nel comune di Aulla.

#### 6. – TRASPORTI – AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971 (G. U. 20 gennaio). – Ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971 (G. U. 10 agosto). Concessione di servizi internazionali di trasporto aereo di linea.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 (G. U. 14 marzo). – Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1971 (G. U. 20 gennaio). – Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971 (G. U. 20 gennaio). – Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, n. 1398 (G. U. 31 marzo). – Integrazione dell'articolo 30 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni.
- Legge 17 dicembre 1971, n. 1157 (G. U. 11 gennaio). – Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli, dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 (G. U. 10 maggio). – Norme di attuazione della legge 25 aprile 1961, n. 355, e regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero del Tesoro.
- Legge 25 febbraio 1972, n. 14 (G. U. 27 febbraio – ediz. straord.). – Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, per l'ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, già prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500 e con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591.
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972, n. 535 (G. U. 21 settembre). – Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549 (G. U. 30 settembre). – Modificazioni alle tariffe telefoniche interurbane.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803 (G. U. 23 dicembre). – Approvazione della convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP – Società italiana per l'esercizio telefonico.
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (G. U. 18 dicembre). – Convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione del 26 gennaio 1952.

## 7. – COMMERCIO INTERNO ED ESTERO.

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1971, n. 1324 (G. U. 25 febbraio). – Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia e della legge 28 marzo 1968, n. 380, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971, n. 1384 (G. U. 24 marzo). – Approvazione dello statuto dell'Istituto italo-africano.
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, n. 1436 (G. U. 30 maggio). – Applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia.
- Legge 15 dicembre 1971, n. 1222 (G. U. 21 gennaio). – Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1972 (G. U. 25 marzo). – Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero. (È nominato il dott. Dante Graziosi, in sostituzione del dott. Ettore Massaccesi, dimissionario).

Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 (G. U. 17 agosto). – Riordinamento delle dogane della Repubblica.

#### 8. – CREDITO E ASSICURAZIONE.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1971 (G. U. 7 gennaio). – Nomina del presidente dell'Istituto mobiliare italiano. (È nominato il cav. lav. dott. Silvio Borri in sostituzione dell'avv. Stefano Siglienti, deceduto).

Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1972 (G. U. 9 giugno). – Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. (È nominato il sen. avv. Mario Dosi).

Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1972 (G. U. 24 giugno). – Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

#### 9. – PROVVEDIMENTI FISCALI E FINANZIARI

Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198 (G. U. 17 gennaio). – Regime fiscale degli accendigas per uso domestico.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971 (G. U. 22 gennaio). – Sostituzione di un componente la commissione centrale per le imposte.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1971, n. 1280 (G. U. 7 febbraio). – Modificazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, e successive modificazioni, concernente modalità per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

Legge 15 dicembre 1971, n. 1161 (G. U. 12 gennaio). – Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

Legge 17 dicembre 1971, n. 1153 (G. U. 10 gennaio). – Modifiche alla lettera B), punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

Legge 25 febbraio 1972, n. 16 (G. U. 27 febbraio – ediz. straord.). – Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, concernente proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 (G. U. 25 maggio). – Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276 (G. U. 3 luglio – ediz. straord.). – Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

- Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285 (G. U. 4 luglio - ediz. straord.). - Ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.
- Legge 24 luglio 1972, n. 321 (G. U. 24 luglio). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.
- Legge 8 agosto 1972, n. 425 (G. U. 18 agosto). - Contributo straordinario a favore dell'economia maltese.
- Legge 8 agosto 1972, n. 458 (G. U. 23 agosto). - Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
- Legge 8 agosto 1972, n. 461 (G. U. 23 agosto). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia di edilizia.
- Decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 (G. U. 3 ottobre). - Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 1). - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 1). - Disciplina dell'imposta di registro.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 1). - Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 2). - Revisione della disciplina del contenzioso tributario.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 2). - Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 2). - Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni, e norme per la delegabilità delle entrate.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 2). - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 2). - Imposta sugli spettacoli.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 3). - Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (G. U. 11 novembre - suppl. ord. 3). - Disciplina dell'imposta di bollo.

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 3.) – Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 4). – Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 4). – Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 4). – Istituzione del Consiglio superiore delle finanze.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 5). – Revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 5). – Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 5). – Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 5). – Perfezionamento e revisione del sistema catastale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651 (G. U. 11 novembre – suppl. ord. 5). – Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle provincie.
- Decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728 (G. U. 4 dicembre). – Ulteriore applicazione delle riduzioni di imposta di fabbricazione stabilite con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249 convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti petroliferi.
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787 (G. U. 20 dicembre). – Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focali.
- Decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 (G. U. 20 dicembre). – Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
- Legge 23 dicembre 1972, n. 821 (G. U. 29 dicembre). – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il trattamento dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del settore alimentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

#### 10. – INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ.

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1366 (G. U. 11 marzo). – Inclusione del comune di Benevento tra quelli ammessi a beneficiare delle disposizioni previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25 (G. U. 6 marzo). – Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972.

Relazione e decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133 (G. U. 24 aprile). – Prelevamento di lire 700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Legge 16 marzo 1972, n. 88 (G. U. 30 marzo). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.

Relazione e decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134 (G. U. 24 aprile). – Prelevamento di lire 1 miliardo dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266 (G. U. 1º luglio – ediz. straord.). – Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

Legge 8 agosto 1972, n. 484 (G. U. 26 agosto). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 (G. U. 7 ottobre). – Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

Legge 2 dicembre 1972, n. 734 (G. U. 6 dicembre). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto; e proroga dei termini previsti dal decreto-legge 1º aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo.

## 11. – LAVORO – PREVIDENZA – ASSISTENZA.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, n. 1389 (G. U. 28 marzo). – Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittima della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (G. U. 15 marzo). – Regolamento per l'esecuzione della legge 3 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971 (G. U. 11 gennaio). – Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971 (G. U. 22 gennaio). – Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971 (G. U. 22 gennaio). – Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (È confermato l'avv. Paolo Turchetti).

Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971 (G. U. 4 aprile). – Ulteriore proroga del termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1969, n. 488, differito dall'art. 54 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al 31 dicembre 1971.



- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (G. U. 18 gennaio). – Tutela delle lavoratrici madri.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (G. U. 10 aprile). – Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (G. U. 5 maggio). – Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (G. U. 22 maggio). – Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.
- Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (G. U. 1° luglio – ediz. straord.). – Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.
- Decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286 (G. U. 5 luglio – ediz. straord.). – Proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.
- Decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287 (G. U. 4 luglio – ediz. straord.). – Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.
- Legge 8 agosto 1972, n. 457 (G. U. 23 agosto). – Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli.
- Legge 8 agosto 1972, n. 459 (G. U. 23 agosto). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.
- Legge 8 agosto 1972, n. 460 (G. U. 23 agosto). – Disciplina dell'apporto dello Stato per l'estensione della assicurazione malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari.
- Legge 8 agosto 1972, n. 463 (G. U. 23 agosto). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 390.
- Legge 8 agosto 1972, n. 464 (G. U. 23 agosto). – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1958, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.
- Legge 11 agosto 1972, n. 466 (G. U. 23 agosto). – Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernente la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'INPS, e norme transitorie.
- Legge 11 agosto 1972, n. 485 (G. U. 26 agosto). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

## 12. - REGIONI - ENTI LOCALI.

Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (G. U. 5 gennaio). - Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971 (G. U. 16 febbraio). - Sostituzione di un membro supplente della Commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana. (È nominato il dott. Marchi, esperto nelle discipline amministrative, in sostituzione del Sig. Sergio Nardi, dimissionario).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 (G. U. 3 febbraio). - Modifica nella composizione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971 (G. U. 3 febbraio). - Sostituzione di componenti la commissione di controllo sulla amministrazione della regione Puglia.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1971 (G. U. 3 febbraio). - Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1 (G. U. 15 gennaio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 (G. U. 15 gennaio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 (G. U. 19 gennaio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (G. U. 19 gennaio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 (G. U. 22 gennaio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 (G. U. 22 gennaio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 (G. U. 27 gennaio). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (G. U. 29 gennaio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (G. U. 2 febbraio - suppl. ord.). - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (G. U. 14 febbraio – suppl. ord.). – Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (G. U. 19 febbraio – suppl. ord.). – Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972 (G. U. 15 marzo). – Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Campania.

Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (G. U. 7 marzo). – Modifiche del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino–Alto Adige, del Friuli–Venezia Giulia.

Legge 25 febbraio 1972, n. 15 (G. U. 27 dicembre – suppl. straord.). – Conversione in legge del decreto–legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente la determinazione della data d'inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

Legge 11 marzo 1972, n. 118 (G. U. 11 aprile). – Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972 (G. U. 10 giugno). – Nomina del commissario del governo nella provincia di Bolzano. (È nominato il prefetto dott. Luigi Masci, già vice commissario nella Regione Trentino–Alto Adige).

Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972 (G. U. 10 giugno). – Nomina del commissario del governo nella provincia di Trento. (È nominato il Prefetto di 1ª classe dott. Augusto Bianco, già commissario nella Regione Trentino–Alto Adige).

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 315 (G. U. 13 luglio). – Delega alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 780 (G. U. 18 dicembre). – Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale.

### 13. ORGANI E UFFICI DELLO STATO – PERSONALE STATALE.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1971, n. 1134 (G. U. 3 gennaio). – Modifiche alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1972 (G. U. 1° luglio). – Composizione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 (G. U. 24 agosto). – Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473 (G. U. 24 agosto). – Ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti del proprio personale alle Regioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (G. U. 28 luglio). – Riordinamento delle ex carriere speciali.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505 (G. U. 7 settembre). – Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Legge 8 agosto 1972, n. 483 (G. U. 26 agosto). – Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972 (G. U. 19 settembre). – Nomina del direttore generale dei Monopoli di Stato. (È nominato il dott. Mario Sinisi, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato, in sostituzione del dott. Armando Milano, nominato consigliere di Stato).

#### 14. – PUBBLICA ISTRUZIONE – RICERCA SCIENTIFICA.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249 (G. U. 25 gennaio). – Regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza della Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 (G. U. 28 febbraio). – Approvazione dello statuto dell'Università degli studi di Ancona.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 (G. U. 26 febbraio– suppl. ord.). – Approvazione dello statuto dell'Università degli studi della Calabria.

Legge 17 dicembre 1971, n. 1156 (G. U. 11 gennaio). – Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754 sulla sperimentazione negli istituti professionali.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1972, n. 146 (G. U. 28 aprile). – Assegnazione di cinquanta posti di professore di ruolo all'Università statale della Calabria.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251 (G. U. 30 giugno). – Ripartizione di novanta posti di assistente ordinario per l'Università della Calabria.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, n. 236 (G. U. 21 giugno). – Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto nazionale di architettura, con sede in Roma.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1972 (G. U. 26 maggio). – Nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. (È nominato il prof. Alessandro Faedo, in sostituzione del prof. Vincenzo Caglioti).

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 1266 (G. U. 29 gennaio). – Istituzione dell'Istituto tecnico industriale di Borgomanero.

Decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504 (G. U. 7 settembre). – Nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972–1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.

Legge 22 novembre 1972, n. 771 (G. U. 18 dicembre). – Istituzione di una seconda Università statale in Roma.

Legge 15 dicembre 1972, n. 817 (G. U. 29 dicembre). – Contributo alla società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma, per il quinquennio 1971–1975.

15. – SNELLIMENTO PROCEDURE.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (G. U. 17 gennaio). – Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239 (G. U. 22 giugno). – Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 (G. U. 22 settembre). – Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa.

Decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663 (G. U. 17 novembre). – Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato in base all'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

16. – MEZZOGIORNO.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1971, n. 1374 (G. U. 15 marzo). – Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1971, n. 1375 (G. U. 15 marzo). – Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1298 (G. U. 10 febbraio). – Modificazione allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1390 (G. U. 28 marzo). – Approvazione del nuovo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari – Valle Crati.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1971 (G. U. 15 gennaio). – Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322 (G. U. 24 luglio). – Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in materia di programmi d'investimento, nonché di autorizzazioni da parte del CIPE per la realizzazione di progetti inerenti alla creazione od all'ampliamento di impianti in relazione al livello di congestione ed alla disponibilità di manodopera nella zona per la loro localizzazione.

17. – VARIE.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970 (G. U. 18 febbraio). – Conferma in carica del presidente dell'Istituto centrale di statistica. (È confermato il prof. Giuseppe de Meo).

Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256 (G. U. 26 gennaio – suppl. ord.). – Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 (G. U. 21 gennaio). – Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1972, n. 19 (G. U. 28 febbraio – ediz. straord.). – Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1972, n. 20 (G. U. 28 febbraio – ediz. straord.). – Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1972, n. 21 (G. U. 28 febbraio – ediz. straord.). – Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1972, n. 22 (G. U. 28 febbraio – ediz. straord.). – Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.
- Legge 11 marzo 1972, n. 54 (G. U. 20 marzo – suppl. ord.). – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972.
- Legge 11 marzo 1972, n. 61 (G. U. 22 marzo – suppl. ord.). – Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1970.
- Legge 16 marzo 1972, n. 74 (G. U. 24 marzo). – Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1972.
- Decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288 (G. U. 6 luglio). – Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
- Legge 8 agosto 1972, n. 471 (G. U. 24 agosto). – Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972.
- Legge 8 agosto 1972, n. 487 (G. U. 28 agosto). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1972, n. 542 (G. U. 22 settembre). – Convocazione dei comizi elettorali per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972.
- Legge 2 dicembre 1972, n. 727 (G. U. 4 dicembre). – Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 551, relativo all'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a sottoscrivere ed acquistare azioni della società « Cartiere Miliani » di Fabriano.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, n. 806 (G. U. 27 dicembre). – Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
- Legge 6 dicembre 1972, n. 814 (G. U. 29 dicembre). – Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio.
- Legge 6 dicembre 1972, n. 815 (G. U. 29 dicembre). – Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

- Legge 15 dicembre 1972, n. 773 (G. U. 18 dicembre). – Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti.
- Legge 16 dicembre 1972, n. 774 (G. U. 18 dicembre). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972.
- Legge 16 dicembre 1972, n. 818 (G. U. 29 dicembre). – Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.
- Legge 21 dicembre 1972, n. 826 (G. U. 29 dicembre – suppl. ord.). – Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.
- Legge 23 dicembre 1972, n. 822 (G. U. 29 dicembre). – Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
- Legge 23 dicembre 1972, n. 824 (G. U. 29 dicembre). – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973.

PAGINA BIANCA



APPENDICE QUINTA

**SINTESI DELLE PRINCIPALI NORMATIVE  
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

PREMESSA

A) DATI CRONOLOGICI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL'EVOLUZIONE COMUNITARIA

B) ATTUAZIONE DEI TRATTATI IN ALCUNI SETTORI

- Agricoltura
- Libera circolazione merci
- Diritto di concorrenza
- Politica fiscale
- Libertà di stabilimento
- Politica sociale
- Politica energetica
- Politica dei trasporti
- Politica commerciale
- Rapporti con i Paesi in via di sviluppo

C) POLITICHE COMUNI IN PREPARAZIONE

D) COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

## PREMESSA

1. — Nella definizione e valutazione degli avvenimenti economici italiani acquistano sempre maggior peso gli orientamenti ed i vincoli derivanti al nostro Paese dall'appartenenza alle Comunità economiche europee.

Nel sottolineare che gli aspetti specifici di tale interdipendenza sono trattati — in questa come nelle precedenti Relazioni — nei singoli capitoli, si è ritenuto utile ed opportuno richiamare in sintesi quest'anno — nel momento, cioè, in cui l'allargamento delle Comunità apre il cammino verso nuove forme di integrazione e di cooperazione — le realizzazioni comunitarie più importanti e le normative che in maniera più diretta influiscono sulla economia italiana.

Tale sintesi, ovviamente, non può prescindere da un riassunto delle tappe più significative delle realizzazioni comunitarie nei vari settori, attraverso un richiamo alla normativa fondamentale nelle varie forme in cui la stessa si è esplicata nel tempo.

Gli *atti comunitari* — si ricorda ai fini di una migliore comprensione del testo — assumono normalmente la forma di:

- *regolamenti*: atti di portata generale, obbligatori e direttamente applicabili;
- *direttive*: atti che si rivolgono agli Stati membri e vincolanti solo per il risultato, lasciando libertà di scelta circa la forma ed i mezzi d'azione;
- *decisioni*: atti che si rivolgono sia agli Stati che agli individui, prescrivendo un comportamento specifico e vincolando gli Stati, quando sono ad essi diretti, in ordine alle forme ed ai mezzi di attuazione.

## A) DATI CRONOLOGICI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL'EVOLUZIONE COMUNITARIA

2. – L'evoluzione comunitaria e la via dell'integrazione economica dell'Europa sono passate attraverso successivi stadi e tappe le cui date — qui di seguito elencate cronologicamente — meglio di ogni altro discorso illustrano e sintetizzano.

18 aprile 1951 – Firma del Trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea carbone e acciaio.

25 marzo 1957 – Firma del Trattato di Roma che istituisce la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica.

1° gennaio 1958 – Entrata in vigore del Trattato di Roma.

8 aprile 1965 – Firma del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed un'unica Commissione per la CECA-CEE-CEEA.

29-30 maggio 1967 – Conferenza al Vertice dei Sei a Roma (celebrazione del 10° anniversario della firma del Trattato di Roma).

1° luglio 1968 – Realizzazione dell'unione doganale con 18 mesi di anticipo sulla scadenza prevista.

1°-2 dicembre 1969 – Riunione all'Aja dei Capi di Stato e dei Governi dei Sei Paesi membri (chiude il « periodo transitorio » e segna il passaggio alla fase definitiva del mercato comune; caratterizza l'azione comunitaria secondo il « tritico »: completamento, rafforzamento e ampliamento).

21 aprile 1970 – Accordo di Lussemburgo su una decisione relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con *risorse proprie* della Comunità.

22 aprile 1970 – Aumento dei poteri del Parlamento europeo – Firma Trattato a Lussemburgo.

9 febbraio 1971 – Realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria – Accordo in seno al Consiglio dei Ministri.

22 gennaio 1972 – Firma degli atti di adesione dei tre nuovi Stati membri (Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca).

22 luglio 1972 – Firma degli accordi CEE-EFTA.

19-20 ottobre 1972 – Vertice di Parigi dei Capi di Stato e dei Governi dei Nove Paesi membri (rilancia il disegno della « cooperazione politica », indica la necessità di rafforzare le istituzioni e perfezionare l'unione economica e monetaria insieme con l'avvio di alcune politiche settoriali).

1° gennaio 1973 – Partecipazione di pieno diritto ai lavori comunitari dei tre nuovi Stati membri dopo la ratifica dei Trattati da parte dei Parlamenti nazionali.

## B) ATTUAZIONE DEI TRATTATI IN ALCUNI SETTORI

### AGRICOLTURA.

**3.** – Il Trattato che istituisce la Comunità economica europea disciplina, nella prospettiva della realizzazione del mercato comune, il settore agricolo attraverso la normativa degli artt. 38 e 47, nel Titolo II.

In particolare l'art. 39 costituisce la base giuridica ed il fondamento della politica agricola comune, le cui finalità sono così definite:

- a) l'incremento della produttività agricola mediante lo sviluppo del progresso tecnico, la razionalizzazione ed un migliore impiego dei fattori di produzione, con particolare riguardo alla manodopera;
- b) il raggiungimento dell'obiettivo che realizza per la popolazione agricola un equo tenore di vita, migliorando il reddito individuale di quanti lavorano nell'agricoltura;
- c) la stabilizzazione dei mercati;
- d) la sicurezza degli approvvigionamenti;
- e) la determinazione di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Azioni concertate e parallele avrebbero dovuto essere assunte in ciascuno di tali settori, ma in effetti l'aspetto « mercati » e l'aspetto « prezzi » finiscono col prevalere sul tutto, sia perchè la Comunità aveva come primo obiettivo l'unione doganale sia perchè la normativa del Trattato di Roma contiene, a preferenza di altri settori della politica agricola comune, disposizioni concrete per l'organizzazione dei mercati.

Ne consegue che l'attività comunitaria nel settore è stata caratterizzata da due momenti essenziali: una fase così detta preparatoria ed una fase di effettiva instaurazione delle organizzazioni comuni di mercato.

#### *Fase preparatoria.*

**4.** – Tale periodo è caratterizzato da specifici interventi riguardanti:

- a) la progressiva attuazione della libera circolazione dei prodotti;
- b) l'adozione di un sistema di finanziamento comunitario;
- c) il coordinamento della politica commerciale.

**5.** – La *libera circolazione dei prodotti* viene attuata attraverso una serie di misure dirette a:

- eliminare i dazi doganali e le restrizioni quantitative che vengono sostituiti da « prelievi » in vigore sino all'entrata in funzione del mercato unico;
- ravvicinare gradualmente i prezzi;

- applicare le regole di concorrenza;
- coordinare le organizzazioni nazionali di mercato;
- armonizzare le legislazioni nazionali per agevolare la libera circolazione dei prodotti e l'incremento degli scambi intra-comunitari.

Le misure più importanti hanno riguardato rispettivamente:

- anno 1962 (cereali, carni suine, uova e pollame, ortofruttili freschi, vino);
- anno 1964 (riso, latte e prodotti lattiero-caseari, carni bovine);
- anno 1966 (olio d'oliva);
- anno 1967 (semi oleosi, zucchero);
- anno 1968 (prodotti orticoli non commestibili).

6. - Il sistema di *finanziamento comunitario* degli oneri derivanti dall'attuazione della politica agricola comune è basato sul funzionamento del F.E.O.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia) disciplinato con regolamenti del Consiglio nn. 25/1962 e 729/1970, ed articolato su due Sezioni:

a) *Garanzia*: finanzia le spese concernenti le restituzioni alle esportazioni verso i Paesi terzi e gli interventi sul mercato interno per mantenere un livello minimo dei prezzi (stanziamento 1972: 1.589 miliardi di lire circa);

b) *Orientamento*: finanzia le spese di investimento, effettuate per iniziative spontanee di singoli operatori ovvero per programmi comunitari (azioni comuni), dirette ad adattare e migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione nonché a sviluppare le possibilità di collocamento dei prodotti agricoli (stanziamento 1972: 178 miliardi e 125 milioni di lire circa).

7. - Il *coordinamento della politica commerciale* degli Stati membri nei confronti dei Paesi terzi si concretizza nell'adozione di un sistema basato su « prelievi » variabili alle frontiere, — in sostituzione delle misure di protezione applicate precedentemente dai singoli Stati membri —, e su « restituzioni » in favore delle esportazioni dirette verso i Paesi terzi.

*Fase di realizzazione delle organizzazioni comuni del mercato agricolo.*

8. - In relazione a quanto detto in precedenza il sistema relativo alla instaurazione delle organizzazioni comuni di mercato, può considerarsi attuato nella sua completezza solo dopo il 1° luglio 1968; esso si basa sui seguenti capisaldi:

- a) disciplina comunitaria dei prezzi;
- b) meccanismi di intervento nei mercati.

9. - In un mercato comune, la libera circolazione dei prodotti in tanto è possibile in quanto esiste un livello comune dei relativi *prezzi*, pure se suscettibili di variazioni « regionali » per effetto di differenze esistenti nelle condizioni naturali di formazione degli stessi.

Tre sono le categorie dei prezzi della disciplina comunitaria:

- a) *prezzi indicativi*: prezzi fissati per i prodotti della Comunità e considerati conformi ai desideri dei produttori agricoli;
- b) *prezzi d'intervento* (o *prezzi di sostegno*, se differenziati): fissati per i prodotti comunitari e forniti di garanzia (se i prezzi di mercato scenderanno oltre quel limite vi sarà l'intervento degli organismi ad hoc AIMA in Italia che compreranno a quel prezzo);
- c) *prezzi d'entrata* (o *prezzi limite*): prezzi applicati ai prodotti importati dai Paesi terzi, che costituiscono una « soglia » al di sotto della quale non si può scendere.

I prezzi vengono stabiliti dal Consiglio dei Ministri CEE ogni anno prima del 1° agosto al fine di consentire che gli stessi possano esercitare compiutamente il loro ruolo di orientamento della produzione e si riferiscono alla campagna di produzione, che inizia l'autunno dello stesso anno, ed alla campagna di commercializzazione dell'anno successivo.

**10.** – Il funzionamento del sistema è garantito dai meccanismi di intervento assicurati dagli organismi pubblici a ciò designati. Nel nostro Paese, com'è noto, l'organismo d'intervento è rappresentato dall'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303.

Tali organismi operano al fine di:

- a) ritirare dal mercato una certa quantità di prodotto;
- b) assicurare il regolare approvvigionamento dei prodotti durante la campagna agricola;
- c) ricercare nuovi sbocchi commerciali oltre il mantenimento di quelli esistenti.

**11.** – Circa la disciplina attuata in materia di organizzazione comune di mercati, si elencano, qui di seguito, i principali settori con a fianco indicata la relativa normativa comunitaria, facendo presente che la stessa, pur rispettando una unicità di fini, presenta, ovviamente, procedure ed organizzazioni diversificate sulla base delle particolarità di ciascun settore:

- ottobre 1966: Ortofrutticoli – norme complementari (Reg. base n. 23/62);
- novembre 1966: Olii alimentari (olio d'oliva e vegetali alimentari) (Reg. n. 136/66);
- luglio 1967: Cereali (Reg. n. 120/67); carni suine (Reg. n. 121/67); uova e pollame (Regg. nn. 122 e 123/67);
- settembre 1967: Riso (Reg. n. 359/67);
- febbraio 1968: Piante e prodotti della floricoltura (Reg. n. 234/68);
- luglio 1968: Latte e prodotti lattiero-caseari (Reg. n. 804/68); carni bovine (Reg. n. 805/68); zucchero (Reg. n. 1009/68); prodotti trasformati a base ortofrutticola (Reg. n. 865/68);
- aprile 1970: Vino (Risoluzione 6 febbraio 1970) (Reg. n. 816/70 disposizioni complementari);
- aprile 1970: Tabacco greggio (Reg. n. 727/70);
- giugno 1970: Lino e canapa (Reg. n. 1308/70);
- ottobre 1970: Prodotti della pesca (Reg. n. 2141/70); politica comune strutture pesca (Reg. n. 2142/70);
- luglio 1971: Luppolo (Reg. n. 1696/71);
- marzo 1972: Bachicoltura (misure speciali) (Reg. n. 845/72).

**12.** – La politica d'intervento sulle strutture agricole a livello comunitario si basa essenzialmente sull'originario « Memorandum sulla riforma dell'agricoltura nella CEE », del 21 dicembre 1968, meglio conosciuto come « Piano Mansholt », il quale, mentre sul piano concettuale ha provocato, finora, importanti pronunce di principi, su quello operativo, ha dato luogo solamente ad azioni parziali e limitate, come appresso precisate:

a) *Risoluzione del Consiglio* in data 25 maggio 1971 concernente il nuovo orientamento socio-strutturale per l'agricoltura comunitaria (misure sulla politica dei prezzi, azione comune nel settore delle strutture e loro finanziamento, contributo finanziario del FEOGA, politica aiuti in agricoltura, ecc.);

b) *tre Direttive del Consiglio* nn. 159-160-161 del marzo 1972, che riguardano rispettivamente:

- l'ammodernamento delle aziende agricole;
- l'incoraggiamento a cessare l'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture agrarie;
- l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura.

Tali direttive prevedono:

- agevolazioni creditizie, commutabili in alcuni casi, da parte dei singoli Stati, in contributi in conto capitale;
- contributi di avviamento « una tantum »;
- partecipazione finanziaria comunitaria, a certe condizioni, per il compimento di operazioni nazionali di ricomposizione fondiaria e di opere di irrigazione (misura complementare);
- concessione di indennità annuale o « una tantum » alle persone di età compresa fra i 55 e i 65 anni che lascino l'agricoltura (imprenditori agricoli, salariati e coadiuvanti familiari);
- concessioni di « premio all'ettrato » a carico di ogni singolo Stato per favorire la mobilità delle terre;
- concorso del FEOGA nelle spese nazionali dirette alla formazione e perfezionamento di consulenti socio-economici;
- incentivi e premi per i partecipanti ai corsi di qualificazione professionale per quelli che restano in agricoltura.

Lo stanziamento previsto per i primi cinque anni, riferentisi complessivamente alle tre cennate direttive, risulta di 518 miliardi e 750 milioni di lire circa.

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

**13.** – La disciplina della libera circolazione delle merci è articolata secondo le norme del Trattato in due Capi:

- a) *Unione doganale*: abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri, fissazione della T.D.C.
- b) *Abolizione delle restrizioni quantitative* fra gli Stati membri.



**14.** – *L'unione doganale* si sostanzia nella progressiva eliminazione delle barriere doganali all'interno dei Sei Paesi membri e nella instaurazione di un'unica tariffa esterna.

Il 1° luglio 1968 veniva attuata, sulla base di una decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 (66/532/CEE) e di un regolamento del Consiglio del 28 giugno 1968 (Reg. CEE n. 950/68), l'unione doganale, con un anticipo di un anno e mezzo rispetto alla fine del periodo transitorio (31 dicembre 1969) previsto dal Trattato di Roma.

La medesima era stata realizzata in tre tappe (1ª tappa: 1° gennaio 1958 – 1° gennaio 1962; 2ª tappa: 1° luglio 1962 – 1° gennaio 1966; 3ª tappa: 1° luglio 1967 – 1° luglio 1970) in ognuna delle quali si registrò gradatamente sino alla quasi completa eliminazione anticipata:

- la soppressione dei dazi intracomunitari (per i prodotti agricoli e industriali);
- l'attivazione progressiva della T.D.C. (per i prodotti agricoli e industriali).

Abbattute quasi integralmente le barriere interne tariffarie, continuavano a sussistere, però, altre frontiere interne (fiscali, sanitarie, fito-patologiche, di ordine tecnico) nonostante che l'art. 13 del Trattato ne prevedesse la soppressione contestualmente all'eliminazione dei dazi doganali.

Occorre dire, però, che per i pochi prodotti agricoli per i quali non erano stati soppressi i dazi doganali perchè non ancora sottoposti ad una organizzazione comune di mercato essendosi estesa anche ad essi tale disciplina, viene ora a cessare l'applicazione dei dazi doganali.

**15.** – *Tariffa doganale comune.* – Contestualmente alla progressiva riduzione dei dazi doganali per gli scambi tra gli Stati membri, venivano disciplinati dalla T.D.C. le relazioni commerciali della Comunità con i Paesi terzi.

Il 1° luglio 1968 entrava in vigore il regolamento n. 950/68 relativo alla T.D.C. nel quale furono trasfusi, con alcune modifiche di innovazione, i vari testi che avevano disciplinato in precedenza la particolare materia.

È bene ricordare che la gestione della T.D.C. è affidata agli Organismi comunitari (Commissione e Consiglio) i quali soli possono autorizzare le due deroghe possibili alla T.D.C. e cioè i contingenti tariffari (art. 25 del trattato) e le soppressioni dei dazi doganali.

**16.** – *Armonizzazione delle disposizioni doganali.* – L'unione doganale esige, per il suo corretto funzionamento, non soltanto l'unificazione tariffaria, ma anche disposizioni comuni in materia doganale.

In tale contesto era elaborata una legislazione doganale comunitaria di cui si richiamano qui appresso i provvedimenti più significativi:

- definizione del *territorio doganale* della Comunità (Reg. n. 1496/68);
- *valore in dogana delle merci* (Regg. nn. 803/68, 1150/70, 1570/70, 1970/70, 982/71, 1038/71, 1659/71, 1971/71);
- *nozione d'origine delle merci* (Regg. nn. 808/68; 2632/70, 315/71, 871/71, 1039/71, 315/71, 964/71, decisioni nn. 36/71, (SAMA), 231/71 (PTOM), 1/71 (EST Africa);
- condotta in dogana delle merci pervenute nel territorio doganale della Comunità ed il regime del loro deposito provvisorio (direttiva n. 312/68);
- *depositi doganali* (direttiva n. 74/69);
- *regime di perfezionamento attivo* (direttiva n. 73/69 e n. 261/71);
- *regime delle zone franche* (direttiva n. 75/69);
- dilazione del pagamento dei dazi doganali delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli (direttiva n. 76/69);

- *transito comunitario* (Regg. nn. 542/69, 304/71, 595/71, 1076/71, 1266/71, 1279/71, 1571/71);
- trattamento daziario applicabile alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori (Reg. n. 1544/69);
- franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e delle accise applicabili all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori (direttiva n. 169/69);
- *traffico di perfezionamento passivo*: modifica al regolamento CEE n. 950/68 relativo alla T.D.C. (Regg. nn. 1346/72, 1347/72, 1/71);
- *sospensione temporanea dei dazi autonomi della T.D.C.* (Regg. nn. 2058/71, 1650/72, 1275/72, 2324/72).

**17. - Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri.** - L'interdizione delle restrizioni quantitative (o contingenti) già effettuata nel periodo transitorio per i prodotti industriali, viene applicata, dopo il 31 dicembre 1969 a tutte le merci, compresi i prodotti agricoli contingentati successivamente disciplinati da sistemi di organizzazione comune di mercato.

In materia vengono adottate dalla Commissione le seguenti direttive:

- direttiva n. 70/32 del 17 dicembre 1969 (G. U. L. 13 del 19 gennaio 1970): concernente le forniture di prodotti allo Stato, agli Enti territoriali ed alle altre persone giuridiche di diritto pubblico;
- direttiva n. 70/50 del 22 dicembre 1969 (G. U. L. 13 del 19 gennaio 1970): relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE.

**18. - Eliminazione degli ostacoli tecnici allo scambio.** - La liberalizzazione degli scambi è, altresì, ostacolata da consistenti disparità delle disposizioni legislative od amministrative esistenti nei vari Stati membri e riguardanti la fabbricazione e lo smercio di certi prodotti.

Il Trattato CEE non contiene una normativa esplicita al riguardo, ma il Consiglio dei Ministri ha approvato il 28 maggio 1969 « un programma generale » di azione.

Questo programma è composto da 4 *risoluzioni* (prodotti industriali, derrate alimentari, riconoscimento dei controlli, adattamento al progresso tecnico) ed un *accordo* (status quo informazione).

Sulla base di tale programma sono state adottate sino ad oggi:

- n. 33 *direttive* per i prodotti industriali (vetro cristallo, veicoli a motore, inquinamento, strumenti di misura, stazzatura navi cisterne, classificazione ed imballaggio sostanze pericolose, navi cisterne destinate al trasporto di sostanze pericolose);
- n. 4 *direttive* per le derrate alimentari (antiossidanti, conservativi, sostanze coloranti).

Si trova all'esame del Consiglio, inoltre, una proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dolciumi.

#### DIRITTO DELLA CONCORRENZA NEL TRATTATO DI ROMA.

*Regole di concorrenza applicabili alle imprese.*

**19. - Norme primarie.** - La materia è considerata nella Parte III, Titolo I, Cap. I, Sez. I, del Trattato di Roma e disciplinata, in particolare, dagli articoli 85-90, che ipotizzano:

- il divieto, salvo eccezioni, di accordi, associazioni e pratiche concordate tra imprese, che risultino pregiudizievoli per il commercio intercomunitario o quando essi siano suscettibili di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

- il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su di una parte di esso;
- i poteri del Consiglio in fatto di regolamentazione per l'applicazione dei principi anzidetti e gli scopi da raggiungere con tali disposizioni;
- la potestà degli Stati membri di decidere, sulla base del diritto nazionale, in materia di intese e di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sino a che non subentri la relazione normativa comunitaria di applicazione;
- l'obbligo per gli Stati membri di non emanare nè mantenere misure contrarie alle norme del Trattato « nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi »;
- l'obbligo di conformarsi alle norme del Trattato sulla concorrenza, sotto certe condizioni, per le « imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ».

**20.** - *Norme di diritto derivato.* - Il primo provvedimento attuativo della predetta normativa viene adottato il 6 febbraio 1962 (regolamento del Consiglio n. 17/62).

In precedenza, la Commissione si era limitata ad esercitare una sorveglianza ed un controllo amministrativo sull'effettiva osservanza dei principi di base da parte degli Stati membri (art. 87, paragrafo 2/b).

**21.** - Il citato regolamento, che riveste notevole importanza sul piano operativo stabilisce:

- la nullità di pieno diritto (salvo l'eccezione dell'art. 85 par. 3) degli accordi, decisioni e pratiche concordate, previste dalla normativa di base, senza che una decisione comunitaria sia necessaria allo scopo. Il divieto di stipulazione di un accordo può essere pronunciato d'ufficio da parte della Commissione la quale è abilitata, altresì, a comminare a garanzia dell'osservanza del divieto, ammende o penalità;
- l'obbligo della notificazione, salvo i previsti casi di dispensa (1), degli accordi, decisioni e pratiche concordate alla Commissione senza di che la medesima non emetterà dichiarazioni di inapplicabilità;
- i poteri di istruzione delle autorità competenti ed i diritti della difesa (audizione, segreto professionale) nonchè il diritto delle imprese terze interessate (2);
- le procedure relative ai rapporti tra le autorità nazionali e la Commissione, prevedendo che la Commissione, prima di decidere, consulti un Comitato formato da funzionari dei vari Stati membri.

**22.** - Come in precedenza accennato, la normativa di base prevede delle eccezioni (art. 85 par. 3) e, cioè: il divieto a qualsiasi accordo, decisione di associazione o pratica concordata fra imprese può essere dichiarato inapplicabile a *talune categorie* di accordi, mediante provvedimenti del Consiglio e della Commissione.

A tutt'oggi, il Consiglio ha considerato compatibili con il mercato comune e, quindi validi:

- i contratti bilaterali di esclusiva e i contratti bilaterali concernenti l'acquisto o l'utilizzazione di diritti di proprietà industriale e di diritti assimilati (regolamento n. 19/65);

(1) I casi di dispensa sono previsti dall'articolo 4 par. 2 del Reg. 17/62 modificato dal Reg. n. 2822 del 20 dicembre 1971. La dispensa della notifica può anche risultare da Regolamenti d'esenzione per categorie d'accordi (Reg. 67 del 22 marzo 1967).

(2) Reg. n. 27 del 6 febbraio 1962 modificato dai Regg. n. 153/62 e n. 1133/68, Reg. n. 99 del 25 luglio 1963.

– gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che hanno per oggetto l'applicazione di norme e di tipi, la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di processi fino alla stadio della applicazione industriale nonché l'utilizzazione dei relativi risultati, la specializzazione ecc. (Regolamento n. 2821/71).

A sua volta, la Commissione, con provvedimento ancora in vigore, riconosce la compatibilità con il mercato comune e limitatamente al 31 dicembre 1977, degli accordi con i quali le imprese si impegnano, per tutta la durata dell'accordo, a non produrre nè a far produrre da imprese terze determinati prodotti la cui fabbricazione è demandata, ai fini della specializzazione, alle altre imprese partecipanti all'accordo ed a imprese terze (Regolamento n. 2779/72).

**23.** – Nel quadro della applicabilità delle norme di base sono state considerate anche alcune situazioni settoriali:

a) *Settore agricolo*: I criteri della normativa sulla « Concorrenza » ed i relativi regolamenti di attuazione, valgono anche in linea generale, per la produzione e commercio dei prodotti agricoli considerati dal Trattato (Allegato II), con l'eccezione che le nullità di cui all'art. 85 par. 1, non si applicano agli accordi costituenti parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o ritenuti necessari a realizzare gli obiettivi della politica comune (Regolamento Consiglio n. 26 del 4 aprile 1962 modificato dal Regolamento n. 49/62).

b) *Settore trasporti*: Mentre in un primo momento (Regolamento n. 141/62) erano stati esclusi dal campo di applicazione del Regolamento n. 17 (primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86) gli accordi, le decisioni e pratiche concordate in questo settore — aventi come oggetto o per effetto la determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati di trasporto — successivamente, invece, viene consentita l'applicabilità delle regole di concorrenza nel settore dei trasporti, pur fissando modalità di applicazione diverse da quelle previste dal Regolamento n. 17 (Regolamento Consiglio n. 1017/68 integrato dai Regolamenti Commissione nn. 1629/69 e 1630/69).

*Pratiche di dumping.*

**24.** – *Norme primarie.* – La disciplina delle pratiche di dumping è prevista dall'articolo 91 la cui efficacia, però, è venuta a cessare alla fine del periodo transitorio. Tale norma consentiva la difesa avverso l'esercizio di pratiche dumping, che nascono all'interno del mercato comune, prevedendo l'autorizzazione all'adozione di misure protettive da parte dello Stato membro danneggiato, nonché la disciplina di quello che comunemente è detto l'effetto « boomerang » del dumping (i prodotti di uno Stato membro, esportati in un altro Stato membro, sono ammessi alla riesportazione nel primo senza l'assoggettamento ai dazi doganali, restrizioni quantitative, ecc.).

Dal 1° gennaio 1970, invece, le pratiche di dumping, operate da imprese, possono ricadere sotto la disciplina esercitata mediante:

- a) le regole generali di concorrenza previste dal Trattato CEE (anche se alcune pratiche siano in grado di sfuggire all'applicazione degli artt. 85 e 86);
- b) l'art. 7 del Trattato che vieta le discriminazioni basate sulla nazionalità;
- c) gli artt. 92 e segg., disciplinanti gli aiuti degli Stati, nell'ipotesi che le pratiche in questione siano riferibili all'azione dello Stato membro.

## *Aiuti accordati dagli Stati.*

**25.** – *Norme primarie.* – Sempre sotto la medesima Parte e Titolo, gli artt. 92 a 94 regolano la materia concernente gli aiuti concessi dagli Stati a titolo di incentivazione allo sviluppo.

Si premette che le norme in parola prevedono, per prima cosa, una generale incompatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi direttamente o indirettamente dagli Stati, sotto qualsiasi forma, alle imprese operanti nella Comunità, prevedendo, però, varie eccezioni. È ipotizzato, altresì, un procedimento di controllo, da esplicarsi dagli organi comunitari sugli aiuti concessi dagli Stati alle imprese, inteso a stimare la compatibilità o l'incompatibilità con il mercato comune di ciascun regime o misura di aiuto, sulla base dell'art. 92, ovvero l'attuazione corretta od abusiva dello stesso da parte dello Stato membro.

Per il controllo sono considerati due distinti procedimenti:

a) *per gli aiuti esistenti*, il procedimento di controllo è successivo e permanente, e si articola in varie fasi: una preliminare, in cui interviene la sola Commissione assistita dagli Stati membri della Comunità (par. 1 articolo 93); l'altra di natura contenziosa, in cui possono intervenire sia la Commissione che il Consiglio ovvero la Corte di Giustizia (par. 2 detto art.);

b) *per i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti*, è previsto un procedimento di controllo preventivo, con uno stadio preliminare in cui interviene la sola Commissione, — sostanzialmente e formalmente diverso da quello previsto per i regimi di aiuti esistenti (par. 3 art. 93) — ed un secondo stadio contenzioso, simile, sul piano formale, a quello sopra detto (par. 2 art. 93).

Viene, infine, riconosciuta al Consiglio dei Ministri CEE la potestà di emanare regolamenti applicativi della normativa di base, diretti a disciplinare, sia nella sostanza che negli elementi procedurali, la materia degli aiuti.

**26.** – La problematica di natura sostanziale ed interpretativa, posta dalla normativa di cui sopra, costituisce ancora oggetto di dibattiti frequenti e laboriosi tra le Amministrazioni degli Stati membri ed i servizi della Commissione.

Un punto fermo, dopo alterne vicende dei negoziati, può essere considerata la *Risoluzione del 20 ottobre 1971* con la quale i Rappresentanti dei governi degli Stati membri si impegnano a rispettare la osservanza di alcuni principi basilari al fine di rendere possibile il coordinamento, a livello comunitario, dei regimi generali di aiuti a finalità regionale, limitatamente alle regioni più industrializzate della Comunità (regioni centrali).

Tali principi, che incidono profondamente sulla politica di incentivazione per lo sviluppo regionale degli Stati, riguardano:

a) la progressiva attuazione del coordinamento a partire dal 1° gennaio 1972, salvo revisione, dopo un periodo transitorio di un anno, sulla scorta delle esperienze acquisite;

b) la disciplina del « coordinamento » ha come campo di applicazione, per ora, le sole « regioni centrali » della Comunità escludendo, in questa fase, le regioni « periferiche » le quali necessitano di soluzioni adeguate alla loro particolare situazione socio-economica (sono considerate regioni periferiche il Mezzogiorno d'Italia, Berlino e le zone di confine con la R. D. T. e alcune zone a sud-ovest della Francia);<sup>(1)</sup>

c) l'identificazione degli aspetti principali che il coordinamento comporta e cioè:  
– un massimale unico di « intensità » degli aiuti concordato nella misura del 20 % in equivalente sovvenzione netta;

(1) Il Consiglio dei Ministri CEE non ha preso, a tutt'oggi, alcuna decisione circa la delimitazione tra le « regioni centrali » e quelle « periferiche » dei tre nuovi Stati Membri (Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca).

– la « trasparenza » degli aiuti mediante la soppressione progressiva degli aiuti « opachi », cioè di quegli aiuti che, per la loro natura, non siano facilmente valutabili o « misurabili » (fiscalizzazione degli oneri sociali, agevolazioni fiscali, ecc.);

– la « specificità regionale » che comporta una chiara identificazione delle regioni o delle zone beneficiarie (non saranno possibili misure di aiuto allo « sviluppo regionale » la cui efficacia sia estesa a tutto il territorio nazionale);

– la « specificità settoriale » che dovrebbe consentire, attraverso una procedura da definire con la Commissione CEE, la valutazione di possibili effetti settoriali di un aiuto regionale, atteso che, nella maggior parte dei regimi generali di aiuto a *finalità regionale*, l'aiuto regionale non fa, di solito, distinzione di misura fra i vari settori industriali.

**27.** – L'argomento di cui trattasi meriterebbe, in verità, una più approfondita e ampia trattazione, data la enorme importanza che riveste, sia sul piano strettamente economico, sia a causa dei delicati problemi giuridico-costituzionali emergenti ed, in particolare, le limitazioni che ne derivano in tale campo per l'autonomia regionale.

#### POLITICA FISCALE.

**28.** – *Norme primarie.* – La disciplina comunitaria in materia fiscale si situa nel contesto delle norme che tendono ad evitare gli effetti discriminatori sugli scambi.

La medesima comporta:

– il divieto per gli Stati di applicare ai prodotti, provenienti dagli altri Stati membri, imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali simili, nonchè le imposizioni idonee a proteggere indirettamente determinate produzioni nazionali;

– il divieto di far beneficiare i prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri, di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni ad essi applicate sia direttamente che indirettamente;

– la fissazione da parte degli Stati, che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in determinate circostanze, di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti;

– la facoltà per gli Stati membri di applicare, per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra di affari (IGE o IVA), dalle imposte di consumo o altre imposte indirette, esoneri e rimborsi all'esportazione o tasse di compensazione alle importazioni negli scambi intra-comunitari;

– l'armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri relative all'imposta sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e altre imposte indirette.

**29.** – *Norme di diritto derivato.* – Fra le realizzazioni comunitarie economicamente più significative effettuate nel periodo transitorio, sono da annoverare precipuamente i provvedimenti concernenti l'adozione di un sistema comune dell'IVA – imposta sul valore aggiunto – (2 direttive nn. 227 e 228 del 1967).

Tale sistema, già attuato negli altri Stati membri, è entrato in vigore nel nostro Paese alla data del 1° gennaio 1973 (3 direttive di proroga 9 dicembre 1969, 20 dicembre 1971 e 4 luglio 1972).

Si ricorda che, per effetto della sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con *risorse proprie* della Comunità, dal 1° gennaio 1975, una parte di tali risorse sarà rappre-

sentata dall'IVA (applicazione di un tasso non superiore all'1 % ad una base imponibile, determinata in modo uniforme negli Stati membri secondo norme comunitarie).

**30.** – Nello stesso periodo, l'attività comunitaria registra altre discipline di settore, in esecuzione, anche se parziale, di due programmi d'azione predisposti dalla Commissione:

- a) programma d'armonizzazione fiscale (comunicato al Consiglio l'8 marzo 1967);
- b) programma di armonizzazione delle imposte dirette (comunicato al Consiglio il 26 giugno 1967).

I programmi riguardano:

- l'istituzione di un metodo comune di calcolo delle aliquote medie di cui all'art. 97 del Trattato (direttiva n. 221/68);
- le imposte indirette che colpiscono la *raccolta di capitali* (direttiva n. 335/69);
- le franchigie delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all'impostazione nel traffico internazionale di viaggiatori (direttiva n. 169/69);

A partire dal 31 dicembre 1969, fine del periodo transitorio, le prospettive generali dei lavori, in materia di armonizzazione fiscale, ricevono un nuovo impulso dalle decisioni contenute nella *Risoluzione* del Consiglio CEE del 22 marzo 1971 relativa alla realizzazione per fasi della unione economica e monetaria.

La medesima prevede, fra l'altro, il disegno di pervenire a concrete realizzazioni, entro la *fine del 1973*, su talune norme di armonizzazione nel settore delle imposte dirette e indirette ed, in particolare, realizzare nella I fase:

- a) l'uniformazione dell'imponibile dell'IVA;
- b) l'armonizzazione del campo d'applicazione;
- c) la base imponibile e le modalità di riscossione delle imposte di consumo;
- d) l'armonizzazione del regime fiscale applicato agli interessi relativi ai valori mobiliari a reddito fisso ed ai dividendi;
- e) l'armonizzazione della struttura delle imposte sulle società;
- f) il graduale ampliamento delle franchigie fiscali accordate ai viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie.

Ne è seguita, però, una limitata azione comunitaria, in proposito, concretizzatasi in due direttive riguardanti rispettivamente:

- le imposte sulla cifra d'affari in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati (IV direttiva del 20 dicembre 1971);
- la fissazione delle aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti nel quadro della disciplina (direttiva n. 335/69) delle imposte indirette sulla *raccolta di capitali* (direttiva del 6 dicembre 1971).

#### IL DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

**31.** – Nella parte II – Titolo III, capo II è prevista la disciplina relativa alla graduale soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini (artt. 52 a 57) e delle Società (art. 58) nonché di quelle che si riferiscono alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità.

32. - *La libertà di stabilimento* comporta l'accesso non discriminato alle attività non salariate ed al loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese nonché l'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro che si stabiliscono sul territorio di un altro Stato membro.

Una siffatta libertà può costituire un valido presupposto per la liberalizzazione dei servizi nell'ambito della Comunità, intesi questi ultimi come prestazioni di attività indipendenti compiute in un determinato Stato membro da cittadini di altri Stati membri che non risiedono in esso.

33. - Le realizzazioni comunitarie in questo settore, non hanno corrisposto alle scadenze previste dei due « programmi generali », adottati dal Consiglio nel 1962, e non hanno rispettato il calendario imposto dalle relative norme del Trattato.

In linea di massima, tutte le direttive di liberalizzazione avrebbero dovuto essere adottate entro il periodo transitorio, ma, in realtà, un numero considerevole di esse resta in sospenso, soprattutto nel campo delle professioni liberali, della stampa, del settore dei trasporti, ecc.

34. - In esecuzione dei predetti « programmi generali » sono stati disciplinati in prevalenza, alcuni settori, di cui si indica, qui appresso in sintesi, la relativa normativa adottata:

- a) agricoltura (10 direttive);
- b) commercio (8 direttive);
- c) industria ( 7 direttive);
- d) cinematografia ( 4 direttive);
- e) servizi personali (2 direttive);
- f) trasferimento e soggiorno (2 direttive);
- g) appalti lavori pubblici (3 direttive e 2 decisioni);
- h) ravvicinamento legislazioni degli Stati relative alla assicurazione della responsabilità civile, derivante dall'uso dei veicoli (1 direttiva);
- i) banche ed altri Istituti finanziari (1 direttiva);

35. - Circa le « Società », la disciplina che tende ad unificare le norme giuridiche, applicabili alle imprese operanti nell'ambito della CEE, risponde al duplice scopo:

- a) assicurare alle imprese le medesime regole di concorrenza;
- b) realizzare per esse la piena libertà di stabilimento.

Questi obiettivi possono essere perseguiti mediante due strumenti offerti dalle norme del Trattato:

- a) le direttive, destinate agli Stati membri, ed intese ad armonizzare le vigenti legislazioni nazionali in materia societaria (art. 5, par. 2);
- b) le *convenzioni* tra gli Stati membri su questioni riguardanti specificatamente il reciproco riconoscimento delle società (art. 220, comma 4°).

La normativa approvata dal Consiglio a tutt'oggi comprende:

- a) una *direttiva* (n. 151/68 del 9 marzo 1968) intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle Società, ai sensi dell'art. 58, comma 2°, per proteggere gli interessi sia dei soci che dei terzi;
- b) una *convenzione* multilaterale firmata dagli Stati membri il 29 febbraio 1968, sul mutuo riconoscimento delle Società e persone giuridiche.



Sono in attesa di approvazione da parte del Consiglio:

- a) un gruppo di direttive concernenti: la costituzione delle Società per azioni nonché il mantenimento e la modificazione del loro capitale; la fusione di Società per azioni di uno stesso Stato membro; i conti annuali delle Società di capitali; la struttura delle Società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi organi sociali;
- b) una proposta di *regolamento* relativo allo statuto della Società per azione europea;
- c) una *convenzione* per la disciplina delle fusioni internazionali di Società.

#### POLITICA SOCIALE.

**36.** – *Norme primarie.* – I criteri cui si ispira l'intervento della Comunità nel settore sociale sono stati precisati dal Trattato CEE attraverso alcune norme-base a carattere prevalentemente programmatico:

– la Comunità deve adoperarsi al fine di eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione delle persone (art. 3); in particolare il Consiglio deve adottare le misure idonee ad instaurare la libera circolazione dei lavoratori (artt. 48, 49, 51);

– la Comunità, mediante l'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, il riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative (art. 101), e le apposite procedure previste dal Trattato, deve tendere al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera (artt. 117 e 118);

– al Consiglio è affidato il compito di emanare le direttive per l'elaborazione di una politica comune nel settore della formazione professionale (art. 128);

– la Comunità affida ad un apposito strumento « Fondo sociale europeo » il compito di intervenire a favore dei lavoratori disoccupati assicurando loro il reinserimento nella attività produttiva.

**37.** – *Norme regolamentari.* – Nell'ambito dei principi generali sopra accennati le istituzioni comunitarie hanno adottato tutta una serie di misure volte ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di politica sociale, di cui si indicano qui appresso le principali, divise per settori.

**38.** – *Libera circolazione dei lavoratori.* – Alcune disposizioni fondamentali hanno ordinato sistematicamente la vasta materia (reg. 1612/68) disciplinando l'entrata, il soggiorno e l'occupazione dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie (dirett. Cons. 1612/68) e creando un Comitato tecnico ad hoc per l'osservanza delle disposizioni comunitarie; ulteriori norme hanno permesso ai lavoratori di acquisire il diritto a restare sul territorio di uno Stato membro dopo avervi esercitato un'occupazione (D. U. n. L. 142 del 30 giugno 1970). Attualmente la Commissione si sta adoperando al fine di migliorare la conoscenza del mercato del lavoro, creando dei meccanismi per la compensazione intra-comunitaria delle domande e delle offerte di lavoro. È inoltre allo studio un problema che per l'Italia riveste peculiare importanza: la presenza nella Comunità di lavoratori dei Paesi terzi.

**39.** – *Sicurezza sociale dei lavoratori migranti.* – I regolamenti n. 3 e 4 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni hanno posto i fondamenti di un'organica disciplina per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, indicando le categorie destinatarie delle norme co-

munitarie nonchè l'ambito territoriale di applicazione delle stesse; istituendo una Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; coordinando le norme e i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri; dettando norme sulla « malattia, maternità, invalidità, vecchiaia ». Specifici regolamenti (reg. 36/63 CEE, 73/63 CEE e 47/67 CEE) hanno disciplinato la sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, dei lavoratori stagionali e della gente di mare. Nel settore occorre anche segnalare lo sforzo in cui sono attualmente impegnati gli Stati membri per sviluppare una adeguata programmazione sociale: il bilancio sociale europeo rappresenta l'obiettivo più prossimo.

40. – *Fondo sociale europeo.* – La natura originaria dell'Istituto è stata completamente modificata con la rinnovazione, a norma dell'art. 126 del Trattato, del Fondo sociale europeo. La decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 e successivo regolamento dell'8 novembre 1971 ha conferito al Fondo la possibilità di intervenire non più con rimborsi a posteriori di spese già effettuate dagli Stati membri, ma con interventi a priori atti a contribuire alla migliore utilizzazione della manodopera. L'attività del Fondo è stata infatti indirizzata all'adattamento della struttura dei settori economici e delle imprese alle esigenze del progresso, allo sviluppo equilibrato e armonioso delle regioni, all'inserimento nel circuito economico di categorie di persone particolari (giovani, handicappati, donne, ecc.).

#### POLITICA ENERGETICA.

41. – I Trattati comunitari non prevedono una vera e propria politica comune dell'energia ma gli stessi disciplinano settorialmente le diverse forme di energia sulla base dei regimi ipotizzati rispettivamente dalla normativa CEE, CECA ed Euratom.

Gli Stati membri, tuttavia, inizialmente si accordano mediante la firma di un « Protocollo » per affidare all'Alta Autorità della CECA l'elaborazione, in collaborazione con le Commissioni CEE ed Euratom, di un programma di studi inteso ad impostare una politica energetica a lungo termine.

A tale scopo, viene costituito il « Gruppo di lavoro interesecutivo dell'energia » che conclude, dopo alcuni anni, i lavori presentando al Consiglio il « Memorandum sulla politica energetica » in data 25 giugno 1962, sul quale si bloccano i lavori in materia a causa del mancato accordo tra i membri del Consiglio stesso.

42. – Successivamente, le linee direttrici di un mercato energetico comune si concretizzano in un nuovo accordo, siglato dal « Protocollo d'accordo sui problemi energetici » del 21 aprile 1964, dal quale scaturiscono alcune norme attuative, quali:

- la decisione n. 3/65 dell'Alta Autorità, in data 17 febbraio 1963, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera;
- la decisione n. 1/67 che istituisce un regime comunitario di aiuti destinato a favorire lo smercio del carbone da coke prodotto nella Comunità.

43. – Una tappa importante nel processo d'instaurazione del mercato comune dell'energia è costituita dai seguenti atti comunitari:

a) la « prima nota della Commissione al Consiglio sulla politica della Comunità nei settori del petrolio e del gas naturale », sulla quale il Consiglio esprime in data 10 luglio 1967 il suo assenso di massima;

b) il « primo orientamento per una politica comunitaria dell'energia » inviato dalla Commissione al Consiglio, il quale, in data 13 novembre 1969, ne approva i principi informativi ed invita l'Esecutivo comunitario a presentargli proposte concrete di attuazione pratica;

c) una « comunicazione sull'attuazione del citato primo orientamento » indirizzato al Consiglio da parte della Commissione, la quale fa presente che le circostanze attuali non solo confermano la validità delle azioni già intraprese e delle misure già proposte ma implicano, anche, che si compiano ulteriori progressi verso una politica comune dell'energia.

44. – Circa quest'ultimo atto della Commissione non è ancora intervenuto alcun pronunciamento da parte del Consiglio CEE, il quale dovrebbe anche decidere in merito a:

- a) una proposta di modificazione del capo VI del Trattato Euratom che disciplina il sistema di approvvigionamento di materie prime, il funzionamento della relativa Agenzia, ecc.;
- b) una proposta circa l'approvvigionamento comunitario di uranio arricchito;
- c) proposte di regolamenti riguardanti la comunicazione della Commissione di programmi di importazione di idrocarburi e di progetti di investimento di interesse comunitario nel settore del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità;
- d) proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte specifiche di consumo che colpiscono gli idrocarburi liquidi, destinati ad essere impiegati come combustibili.

#### POLITICA DEI TRASPORTI.

45. – *Norme di base.* – Nella materia dei trasporti la normativa comunitaria, oltre a stabilire precisi obblighi e principi formali, disciplina le competenze delle istituzioni CEE al riguardo.

Più specificamente tale normativa:

– dispone che « gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal « Titolo IV », nel quadro di una politica comune dei trasporti » (art. 74);

– prevede la definizione di « norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri » (art. 75, par. 1 a);

– menziona « le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro » (art. 75 par. 2 a);

– dichiara compatibili con il Trattato « gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio » (art. 77);

– stabilisce che « qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori » (art. 78);

– prevede la soppressione, nell'ambito del traffico interno della Comunità, di tutte le discriminazioni che possano rappresentare un ostacolo alla realizzazione del mercato comune (art. 79);

– pone il divieto agli Stati membri « di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari », salvo che tali misure siano autorizzate dalla Commissione, particolarmente per ragioni di politica regionale (art. 80);

– precisa infine che le disposizioni del Trattato « si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile » mentre le medesime norme potranno applicarsi ai trasporti marittimi o aerei soltanto con deliberazione unanime del Consiglio (art. 84).

**46. – Norme di diritto derivato.** – Si ritiene opportuno raggruppare per grandi categorie i provvedimenti (ovviamente i più significativi) adottati nella materia dei trasporti dagli Organi comunitari:

a) Provvedimenti che si propongono l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza tra i diversi mezzi di trasporto e tra le imprese che operano nel medesimo settore:

– Decisione del Consiglio n. 65/271, del 13 maggio 1965, che mira ad armonizzare alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. Tale obiettivo viene raggiunto mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione in campo fiscale, nel settore degli interventi degli Stati ed in materia sociale;

– Regolamento del Consiglio n. 1191/69, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili. In attuazione degli artt. 5 e 6 della decisione n. 65/271, tale regolamento definisce i vari tipi di obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese di trasporto; detta alcuni principi comuni che le autorità nazionali competenti debbono osservare per la soppressione, il mantenimento o la creazione di tali obblighi; afferma, quindi il principio del diritto delle imprese di trasporto alla compensazione finanziaria degli svantaggi economici derivanti dal mantenimento o dalla creazione degli obblighi in parola;

– Regolamento n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, che detta una prima serie di norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. Esso contempla la compensazione degli oneri extra-aziendali risultanti da una serie di altre imposizioni fatte alle aziende stesse e alle quali esse soggiacciono a causa della loro particolare natura;

– Regolamento n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili. Tale provvedimento consente agli Stati membri d'intervenire al fine di riequilibrare la concorrenza nei casi non previsti dai citati regolamenti n. 1191 e n. 1192.

b) Per l'attuazione della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti, nonché di un regime uniforme di accesso al mercato dei trasporti stradali, gli Organi comunitari hanno emanato i seguenti provvedimenti:

– Direttive del 23 luglio 1962, del 13 maggio 1965, con le quali vengono dettate alcune norme comuni in materia di trasporti all'interno della Comunità;

– Regolamento n. 117/66 del Consiglio, del 28 luglio 1966, che introduce norme comuni per i trasporti internazionali di persone su strada effettuati con autobus;

– Regolamento n. 1018/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 che costituisce un contingente comunitario per i trasporti merci su strada fra Stati membri.

c) Nel settore concernente la fissazione dei prezzi, i medesimi Organi comunitari hanno così deliberato:

– Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1967, con la quale viene accettato il principio del controllo comunitario sui prezzi dei trasporti, pur limitandolo ai trasporti stradali di merci;

– Regolamento n. 1174/68 del Consiglio, del 30 giugno 1968, che, in attuazione del principio del controllo comunitario sui prezzi dei trasporti, prevede l'instaurazione di un regime generale di tariffe a forcilla applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri.

47. – Vanno inoltre ricordate le seguenti altre disposizioni deliberate dalle istituzioni comunitarie al fine precipuo di armonizzare le legislazioni nazionali, le quali, a causa delle loro sensibili differenze, rappresentano una barriera che ostacola l'attuazione del mercato comune dei trasporti:

– Direttive del Consiglio del 6 febbraio 1970 e del 10 giugno 1970, che attuano un ravvicinamento delle misure nazionali per il controllo tecnico degli autoveicoli;

– Decisione del Consiglio, del 21 marzo 1962, per effetto della quale gli Stati membri sono tenuti a sottoporre all'esame preliminare della Commissione le disposizioni legislative o regolamentari che essi intendono introdurre e che possono interferire sostanzialmente con la realizzazione della politica comune dei trasporti;

– Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 1966, che istituisce una procedura di consultazione in materia d'investimenti nelle infrastrutture dei trasporti;

– Risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1970, con cui si invitano le aziende ferroviarie ad intensificare la propria cooperazione sul piano tecnico, commerciale e dell'esercizio al fine di conseguire una migliore produttività e redditività e di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato dei trasporti europeo.

48. – A chiusura di questa parte dedicata ai trasporti, si ritiene utile, altresì, fare un cenno ai più importanti schemi di provvedimenti attualmente in fase di studio:

1) Proposta di decisione relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati, che mira a realizzare una larga autonomia finanziaria e di gestione delle aziende ferroviarie;

2) Proposta di regolamento che modifica alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione delle aziende ferroviarie, che tende a completare, in questo quadro, l'azione già intrapresa dal Consiglio per rendere obbligatoria la compensazione finanziaria e permettere così, alle aziende ferroviarie, di recuperare gran parte degli oneri extra-aziendali che caratterizzano la loro gestione attuale;

3) Proposta di decisione relativa all'istituzione di un sistema comune di tariffazione dell'uso delle infrastrutture dei trasporti. L'adozione del provvedimento da parte del Consiglio contribuirà a lungo termine a dare un orientamento definitivo alla politica comune dei tre modi di trasporto, perchè è sempre più evidente che l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza è una delle premesse di sviluppo di questa politica;

4) Proposta di direttiva del Consiglio concernenti i pesi e le dimensioni degli autoveicoli industriali;

5) Proposta di direttiva del Consiglio relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali;

6) Proposta di regolamento mirante alla soppressione di discriminazioni in materia di prezzi e di condizioni dei trasporti applicati, oltre che dai vettori, dai commissionari, dagli intermediari e dalle imprese che forniscono direttamente prestazioni accessorie.

#### POLITICA COMMERCIALE.

49. – La disciplina della politica commerciale comunitaria è compresa sotto il Titolo II parte Terza del Trattato, che regola le politiche della Comunità, (artt. 110 a 116).

La medesima contiene, da una parte, affermazioni di principio quando auspica il contributo degli Stati membri allo sviluppo armonico del commercio mondiale mentre indica, dall'altra, obiettivi concreti da realizzare nel corso del periodo transitorio e nella fase susseguente, quali: il coordinamento dei rapporti commerciali con i Paesi terzi e dei regimi di aiuto degli Stati alle esportazioni, le modificazioni tariffarie uniformi, un'azione comune degli Stati membri nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico.

50. – *Nel corso del periodo transitorio*, l'attività comunitaria nel settore, sviluppata sulla base di un « programma d'azione » deciso dal Consiglio nel 1962 si è prevalentemente estrinsecata sotto forma di:

- a) partecipazione a negoziati tariffari in sede GATT (in base all'art. XXIV/b dell'Accordo generale 1960/61, il Dillon-Round 1961/62 ed il Kennedy-Round 1964/67);
- b) perfezionamento di accordi di *associazione e preferenziali* (convenzione di Yaoundé, regimi associativi e preferenziali: Grecia, Turchia, Nigeria, Kenia Uganda e Tanzania, Marocco e Tunisia, Spagna, Israele, Malta, ecc.);
- c) adozione di misure di coordinamento delle politiche commerciali degli Stati membri in materia di restituzioni quantitative (uniformazione degli elenchi di liberazione, armonizzazione dei regimi di aiuti alle esportazioni, condizione di negoziati commerciali con i Paesi terzi).

51. – Superata la fase transitoria, l'azione comunitaria, in fatto di *politica comune dell'importazione*, è caratterizzata dall'adozione di alcuni provvedimenti di fondamentale importanza, i quali sostituiscono precedenti norme transitorie ed istituiscono:

- a) un regime *comune* applicabile alle importazioni dai Paesi a commercio di Stato (reg. n. 108/70);
- b) un regime *comune* applicabile alle importazioni dai Paesi terzi (reg. n. 1025/70);
- c) una procedura *comune* di gestione dei contingenti quantitativi (reg. n. 1023/70).

Tali disposizioni non mutano l'indirizzo liberistico della politica commerciale comune, ma tendono a razionalizzare i precedenti meccanismi alquanto complicati sostituendoli con una procedura certamente più elastica e, soprattutto, più comunitaria, la quale risulta fondata su di una più stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali.

I regolamenti sui regimi d'importazione sub a) e b) instaurano la libertà di importazione, consolidata a livello comunitario, per una vastissima gamma di prodotti, il cui elenco è allegato ai regolamenti stessi.

Il provvedimento sub c), valevole sia per le importazioni che per le esportazioni, regola la procedura per la gestione dei contingenti quantitativi, che possono venire fissati dalla Comunità, secondo le circostanze, in via autonoma oppure a seguito di accordo con un Paese terzo.

52. — Circa la *politica comunitaria di esportazione*, l'armonizzazione dei regimi di esportazione è, in linea di massima, quasi completamente attuata.

Allo stato attuale, la regolamentazione comunitaria (regolamento n. 2603/69) garantisce il principio della libertà di esportazione per la quasi totalità delle voci tariffarie prevedendo, nel contempo, i criteri in base ai quali sia possibile ricorrere a restrizioni in presenza di crisi grave, quale, ad esempio una eventuale difficoltà di approvvigionamento.

53. — In materia di « *assicurazione-credito* » risultano di particolare importanza i due provvedimenti (2 direttive del Consiglio del 26/27 ottobre 1970) che, basandosi sull'art. 113 del Trattato (principi uniformi, ecc.), hanno lo scopo di introdurre negli Stati membri *polizze comuni* per le operazioni a medio e lungo termine, nelle quali i fornitori concedono crediti ai compratori privati e pubblici.

54. — Per quanto riguarda la *politica commerciale convenzionale*, mentre nel corso del periodo transitorio erano state solamente applicate misure — quali le clausole CEE, la procedura di consultazione e livello comunitario, ecc.— intese a coordinare gli accordi tra gli Stati membri, singolarmente presi, ed i Paesi terzi, con la *decisione del Consiglio CEE 16 dicembre 1969* si concretizza il processo di uniformazione progressiva dei rapporti contrattuali con i Paesi terzi.

In virtù del citato atto comunitario, i negoziati, diretti a concludere nuovi accordi od a revisionare quelli già esistenti, devono ubbidire in linea di principio ad una procedura comunitaria.

Si ricorda che, in effetti, anche per il passato la Commissione aveva condotto e concluso, per conto degli Stati membri, alcuni negoziati commerciali multilaterali (negoziati « Dillon » e « Kennedy ») e bilaterali (Iran, Israele, Libano, ecc.).

#### LA POLITICA DELLA CEE VERSO I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

55. — Il Trattato di Roma disciplina la materia nella Parte IV (art.li 131 – 136), considerando che l'associazione di tali Paesi, in massima parte africani, alla Comunità, ha lo scopo di promuovere « lo sviluppo economico e sociale » e « l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme ».

In particolare, la disciplina di base dell'associazione, prevede:

– l'estensione ai paesi associati del regime di liberalizzazione degli scambi in vigore tra gli Stati membri (art. 132, 1° comma);

– l'applicazione a tutti gli Stati membri ed associati del regime commerciale che ogni singolo paese associato può eventualmente applicare allo Stato membro col quale mantiene relazioni particolari (art. 132, 2° comma);

– il finanziamento da parte degli Stati membri, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo, degli investimenti d'infrastrutture economiche e sociali, che sono necessarie in una situazione di sottosviluppo (art. 132, 3° comma);

– la partecipazione, a parità di condizioni, di tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai Paesi e territori, alle aggiudicazioni e forniture per gli investimenti finanziati dalla Comunità (art. 132, 4° comma);

– la graduale realizzazione della libertà di circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento dei cittadini e delle società, su basi reciproche e non discriminatorie (art. 132, 5° comma);

– la progressiva eliminazione, nell'interscambio fra gli Stati membri e i Paesi associati, dei dazi e delle restrizioni quantitative;

– la possibilità di uno Stato membro — che si ritenga minacciato da deviazioni di traffico provocate dalla liberalizzazione degli scambi con i paesi associati e dovuti al livello dei dazi applicati in tali paesi alle merci provenienti dai paesi terzi — di chiedere agli Stati membri l'applicazione, su proposta della Commissione, delle misure di salvaguardia adeguate (art. 134).

**56.** – L'azione comunitaria in tale campo si svolge lungo due direttrici principali:

- a) l'applicazione di strumenti per realizzare una *cooperazione regionale* con i Paesi in via di sviluppo;
- b) un *programma d'azione* che prevede, fra l'altro, una politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.

**57.** – Gli strumenti operativi attraverso i quali la Comunità ha inteso perseguire l'obiettivo primario della « cooperazione regionale » sono i seguenti:

- a) *Convenzione di Yaoundé*: disciplinante un rapporto particolare di associazione tra la CEE e 18 Stati Africani e Malgascio. La convenzione, rinnovata il 29 luglio 1969 con scadenza al 31 gennaio 1975, prevede
  - istituzioni paritetiche;
  - cooperazione tecnica e finanziaria attraverso il Fondo europeo di sviluppo integrato dal concorso della Banca europea degli investimenti;
  - diciotto zone di libero scambio;
- b) *Accordo di Arusha*: associazione tra la CEE e tre Paesi (Kenia, Uganda e Tanzania) dell'Africa orientale, conclusa il 24 settembre 1969 con scadenza al 31 gennaio 1975;
- c) *Accordi con Paesi del bacino del Mediterraneo*.

I medesimi possono distinguersi in:

- accordi d'associazione che prevedono la possibilità d'adesione a termine alla Comunità (Grecia e Turchia);
- accordi di associazione semplici (Tunisia, Marocco, Algeria, Malta e Cipro);
- accordi commerciali preferenziali (Spagna, Israele, Egitto, Portogallo);
- accordi commerciali non preferenziali (Libano, Jugoslavia).

Per quanto riguarda i rapporti tra taluni paesi in via di sviluppo del Commonwealth e la Comunità allargata, i Trattati di adesione dei nuovi tre Stati membri prevedono che i *venti Paesi* indipendenti dal Commonwealth (situati in Africa, Oceano indiano, Pacifico e Caraibi) potranno scegliere, nel corso dei negoziati, da avviarsi entro il 1° agosto 1973, fra sistemi:

- a) partecipazione alla nuova Convenzione che, allo scadere di quella attuale di Yaoundé, disciplinerà i rapporti tra la CEE ed i SAMA;
- b) stipulare una o più convenzioni d'associazioni particolari sulla base dell'art. 238 del Trattato di Roma;
- c) stipulare accordi commerciali per facilitare e sviluppare i loro scambi commerciali con la CEE.

**58.** – Nel quadro del programma d'azione della Comunità verso i paesi in via di sviluppo si inseriscono realizzazioni specifiche e proposte d'azione ancora da concordare a livello dei Governi nazionali.



Circa il primo aspetto assume particolare importanza:

– la decisione del 1° luglio 1971, con cui la Commissione rinuncia unilateralmente ai dazi doganali (preferenze generalizzate) per tutti i prodotti industriali manufatti e semilavorati e alcuni prodotti agricoli trasformati originari di qualsiasi paese in via di sviluppo.

Per quanto riguarda l'orientamento della Comunità, confermato dal Vertice di Parigi nell'ottobre 1972, di assumere, altresì, complete responsabilità mondiali sulla promozione dello sviluppo, acquista particolare rilevanza:

– il « *Memorandum su una politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo* » in cui sono tracciate le vie da seguire per aiutare efficacemente i popoli del terzo mondo.

Con tale documento, ancora in fase di esame multilaterale, la Commissione afferma che un duplice obiettivo deve caratterizzare l'azione delle Comunità e, cioè:

- andare oltre le semplici misure di concessioni tariffarie in campo commerciale;
- aumentare ed armonizzare gli aiuti in campo finanziario.

### C) POLITICHE COMUNI IN PREPARAZIONE

**59.** – In aggiunta alle concrete realizzazioni per i vari settori, precedentemente indicate, gli Organi comunitari hanno svolto e continuano a svolgere un'ampia e coerente attività promozionale di studi e di proposte per le successive decisioni, interessanti tutti i principali settori dell'attività economica e produttiva.

Anche tale lavoro preparatorio non può considerarsi del tutto privo di influenze concrete ancorchè non sia puntualmente tradotto in discipline od orientamenti di politica economica. Poichè l'approfondimento dei vari problemi viene effettuato quasi sempre in collaborazione con le Amministrazioni dei Paesi membri le soluzioni che si preparano in prospettiva non possono non provocare in qualche misura ripercussioni sugli orientamenti dei governi interessati e sugli atteggiamenti degli operatori economici.

**60.** – È apparso, quindi, opportuno evidenziare che trovasi, a tutt'oggi, in fase di elaborazione, più o meno avanzata, l'esame dei problemi concernenti:

– *politica comune industriale* (Memorandum della Commissione sulla politica comunitaria delle strutture industriali; proposta di creazione di un Comitato ad hoc; iniziative per le politiche dei settori aerospaziale, tessile, siderurgico, elettronico e nonchè concertazione delle commesse pubbliche, imprese comuni e raggruppamento di interesse comune, ecc.);

– *politica regionale comune* (proposta della Commissione al Consiglio 1969) sull'organizzazione dei mezzi di azione comunitari in materia di sviluppo regionale:

– proposte di due regolamenti concernenti rispettivamente l'intervento del FEOGA, Sez. Orientamento, per progetti che si inscrivono nel quadro di operazioni di sviluppo nelle regioni agricole prioritarie e l'istituzione del Fondo europeo di bonifica d'interesse per lo sviluppo regionale;

– nel contesto della unione economica e monetaria, argomento che viene trattato nel capitolo seguente, il Consiglio Ministri della CEE ha adottato nel 1971 e '72 risoluzioni che contengono passaggi relativi alla politica regionale;

- *politica scientifica e tecnologica comune*;
- *politica dell'ambiente*;
- *cooperazione nel settore dell'istruzione*;

- politica globale di cooperazione allo sviluppo;
- politica globale mediterranea;
- programma nei rapporti commerciali con i Paesi dell'Est.;
- posizione comune in vista dei prossimi negoziati GATT;
- creazione di un diritto societario comunitario.

## D) COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

**61.** - Una considerazione a parte meritano gli aspetti relativi al coordinamento delle politiche economiche e monetarie.

Gli sviluppi tecnici ed organizzativi finora realizzati in tale campo, pur contrassegnando tappe di notevole rilievo, hanno dimostrato, però, la intrinseca impossibilità di poter costituire un dato certo e vincolante, mancando un quadro di riferimento concordato a livello politico e caratterizzato da una precisa piattaforma di politica economica comunitaria, alla quale siano effettivamente subordinate, per esplicita accettazione dei Paesi membri, le politiche economiche nazionali.

**62.** - Dal punto di vista istituzionale, il Trattato non offre una visione di politica economica globale, ma prevede solamente modalità di comportamento in materia di coordinamento delle politiche congiunturali (art. 103), di equilibri della bilancia dei pagamenti e di tassi di cambio (artt. 104 a 109).

Oltre a queste forme di attività, gli Organi comunitari, hanno preso, sin dai primi anni, in considerazione le politiche economiche a medio termine.

Nella fase di avvio, la Comunità si è dotata precipuamente dei seguenti strumenti operativi:

- a) il Comitato monetario, previsto dal Trattato (art. 105 par. 2);
- b) il Comitato di politica congiunturale, istituito dal Consiglio (marzo 1960);
- c) il Comitato dei Governatori delle Banche centrali, istituito dal Consiglio dei Ministri (15 aprile 1964);
- d) il Comitato per le politiche di bilancio, istituito dal Consiglio dei Ministri (15 aprile 1964);
- e) il Comitato di politica economica a medio termine, istituito dal Consiglio dei Ministri (15 aprile 1964).

**63.** - Le misure che il Consiglio adotta, su proposta della Commissione ed in base al lavoro dei suddetti Comitati, assumono veste giuridica di « raccomandazioni » dirette agli Stati, senza, però, avere carattere vincolante per essi, contrariamente a quanto avviene per i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio (art. 189 del Trattato); in concreto il coordinamento delle politiche economiche riceve una elaborazione in sede comunitaria ma la sua attuazione è rimessa alla buona volontà degli Stati membri.

**64.** - In materia di *politica di congiuntura*, nel corso del primo decennio, si è fatto derivare, dall'obbligo per gli Stati membri di considerare la loro politica congiunturale come una « questione di interesse comune », la pratica di consultazioni, reciproche e con la Commissione, circa l'adozione di provvedimenti anticiclici nonché quella di assumere decisioni « all'unanimità » da parte del Consiglio sulle misure idonee a fronteggiare la situazione.

Si ricordano, qui appresso, alcune di queste misure adottate dal Consiglio in epoche successive:

- a) raccomandazione 15 aprile 1964, che preconizza una politica di stabilizzazione per lottare contro « l'inflazione europea » e stabilisce limiti quantitativi all'aumento dei salari e delle spese pubbliche;
- b) raccomandazione 10 giugno 1966, per il riassetto delle finanze pubbliche;
- c) raccomandazione 11 luglio 1967, contenente un programma di rilancio congiunturale;
- d) raccomandazione 21 luglio 1968, sulle conseguenze della crisi francese;
- e) raccomandazione 25 ottobre 1970, per il controllo dell'inflazione in Europa.

Merita attenzione, altresì, in tale contesto, l'instaurazione di una procedura di consultazione permanente ed obbligatoria tra gli Stati membri in seno ai Comitati monetario, congiunturale e di bilancio — ed eventualmente anche presso il Consiglio — allorchè siano adottate disposizioni nazionali a breve termine, suscettibili di « produrre rilevanti effetti sull'economia degli altri Stati membri » o di « perturbare » l'equilibrio interno ed esterno dello Stato membro interessato ».

65. — Relativamente alla *politica economica a medio termine* si è detto che la stessa, non disciplinata dal Trattato, è condotta dagli Organi comunitari in conformità delle procedure di coordinamento decise dal Consiglio nel 1964.

Strumento operativo accanto alla Commissione è il Comitato di politica economica a medio termine, che è articolato in gruppi di lavoro specializzati per branche di attività economiche.

A tutt'oggi, sono stati predisposti dal suddetto Comitato *tre programmi* a medio termine, approvati dal Consiglio, che coprono, rispettivamente, i primi due il periodo 1966-70, e l'altro il 1971-75.

I « programmi » di che trattasi, pur se approvati dal Consiglio, non hanno valore di atti giuridici cogenti nei confronti degli Stati membri, pur tuttavia, essi hanno costituito un utile punto di riferimento per armonizzare, di volta in volta, orientamenti circa le politiche fondamentali dell'occupazione, dei prezzi, delle bilance dei pagamenti e delle politiche di sviluppo in genere, nelle prospettive a medio termine.

66. — La necessità di rispettare, in un primo tempo, la disciplina specifica del Trattato e le drammatiche vicissitudini, poi, del sistema monetario internazionale hanno sollecitato l'impegno degli Stati membri a considerare, in termini più concreti ed attuali, i problemi del coordinamento e della *cooperazione monetaria*.

Il Trattato considera « problemi comuni » l'equilibrio delle bilance dei pagamenti degli Stati membri insieme con il mantenimento delle parità fra le monete (artt. 104 a 109) mentre prevede, in particolare (art. 108), il ricorso al « concorso reciproco », attraverso varie forme di azione comunitaria, per consentire al Paese, soggetto a temporanee difficoltà di equilibrio esterno, di poterle fronteggiare, nel più breve tempo, senza peraltro danneggiare le economie collegate degli altri Paesi membri.

In realtà la procedura di cui sopra non venne, di fatto, mai instaurata: in tema di parità monetaria, peraltro, una *decisione* del Consiglio, del maggio 1964, ha reso obbligatoria la consultazione preliminare, a livello comunitario in caso di decisione nazionale di svalutazione o rivalutazione. Viceversa, il Comitato monetario è venuto via via accrescendo le proprie competenze e la propria autorità specie per i problemi riguardanti i rapporti monetari con i Paesi terzi.

Il Vertice dell'Aja del 1969 contribuisce a dare nuovo e più efficace slancio all'azione comunitaria di coordinamento delle politiche economiche a breve termine.

Dal « Memorandum della Commissione sul coordinamento delle politiche economiche e la cooperazione monetaria nell'ambito della Comunità » (noto come piano BARRE) si è passato alla « volontà politica » di attuare, a tappe, l'unione economica e monetaria secondo le indicazioni del « piano Werner » (risoluzione del Consiglio del 9 febbraio e 22 marzo 1971).

In concreto il Consiglio adotta, a livello operativo, una serie di misure concernenti:

- a) il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche a breve termine degli Stati con (la decisione n. 141/71 la quale prevede:
  - tre sessioni del Consiglio nei primi tre trimestri dell'anno;
  - adozione da parte del Consiglio di « orientamenti di politica economica a breve termine »;
  - approvazione da parte del Consiglio di una relazione annuale sulla situazione economica della Comunità;
  - obbligo per i Governi degli Stati membri di portare a conoscenza dei Parlamenti nazionali tale relazione annuale perchè se ne possa tener conto nella discussione sul bilancio);
- b) il rafforzamento della collaborazione fra le Banche centrali: la decisione n. 142/71 contiene un invito del Consiglio dei Ministri CEE alle Banche centrali affinché le medesime operino per:
  - coordinare, in sede di Comitato dei Governatori, le loro politiche in materia monetaria e di credito;
  - stabilire linee di condotta univoche rispetto ai problemi emergenti in fatto di liquidità bancaria, condizioni di distribuzione del credito e livello dei saggi di interesse;
- c) l'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine a mezzo della decisione n. 143/71 del Consiglio che consente:
  - il ricorso al meccanismo di concorso da parte di ogni Stato membro in difficoltà a causa di uno sfavorevole andamento della bilancia dei pagamenti;
  - una decisione ad hoc del Consiglio, a maggioranza qualificata, che stabilisca anche gli impegni per lo Stato beneficiario in fatto di politica economica nazionale;
  - l'obbligo per gli Stati membri di erogare crediti secondo uno schema preordinato di massimali di impegno;
  - le condizioni di controllo, di rimborsi ed eventuali cause di rinvio dei pagamenti, ecc.